

SANTERIA S.p.a.

Modello organizzativo ex D. lgs. 231/2001

Parte generale

1. QUADRO NORMATIVO

1.1. Introduzione

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito, “il Decreto”), con l’intento di adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche alle convenzioni internazionali cui l'Italia ha già da tempo aderito, ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico la responsabilità amministrativa “penale” degli enti per alcuni reati commessi o tentati nell’interesse o a vantaggio degli stessi, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Sono riconducibili a questa categoria tutti i dipendenti dell’ente, nonché tutti coloro che agiscono in nome, per conto o nell’interesse dell’ente, quali, a titolo di esempio, i collaboratori esterni, i parasubordinati e i consulenti.

Gli “enti” soggetti alla disciplina del Decreto sono tutte le società, le associazioni con o senza personalità giuridica, gli Enti pubblici economici e gli Enti privati concessionari di un servizio pubblico (art. 1). Il Decreto 231 non trova invece applicazione con riferimento allo Stato, agli Enti pubblici territoriali, agli Enti pubblici non economici e agli Enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (es. partiti politici e sindacati).

E’ bene sottolineare che questa responsabilità si aggiunge - e non sostituisce - a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

Tuttavia, affinché vi sia responsabilità dell’ente è necessario che il fatto di reato sia stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente medesimo, che non risponde se il fatto di reato è stato commesso nell’interesse esclusivo dell’autore del reato o di terzi.

1.2. Natura della responsabilità.

La relazione illustrativa del Decreto definisce la responsabilità degli enti ex D. Lgs 231/2001 come un *“tertium genus che coniuga tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo, nel tentativo di contemperare le ragioni dell’efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia”*.

Si tratta, in sostanza, di una forma di responsabilità amministrativa che presenta molti punti di contatto con quella penale.

1.3. Gli autori del reato.

Come anticipato, il Decreto prevede una responsabilità delle persone giuridiche per i reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio:

- da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale,

nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso (cd. soggetti apicali ex art. 5, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 231/2001);

- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali (i c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione; art. 5, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 231/2001).

L'ente non risponde, invece, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 231/2001), se le persone hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

1.4. I reati presupposto

La responsabilità degli enti non opera per tutti i reati commessi dai soggetti funzionalmente legati agli stessi, ma, affinché la stessa possa sussistere, occorre che si tratti di uno dei reati specificatamente previsti dal Decreto o dalle normative successive (c.d. "reati presupposto").

Rispetto all'impostazione originaria sussistente al momento dell'entrata in vigore del Decreto, il novero dei reati presupposto ha subito un costante e incessante ampliamento. Le modifiche normative e l'introduzione di nuovi reati sono, comunque, sempre assoggettate ai principi di legalità e di successione delle leggi nel tempo, espressamente richiamati dagli artt. 2 e 3 del Decreto.

Le fattispecie di reato richiamate dal d.lgs. 231/01 possono essere comprese, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

- **delitti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione** (artt. 24 e 25 d.lgs. 231/2001);
- **reati societari** (art. 25-ter d.lgs. n. 231/2001);
- **reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio** (art. 25-octies d.lgs. n. 231/2001);
- **delitti informatici e trattamento illecito dei dati** (art. 24-bis d.lgs. n. 231/2001)
- **delitti contro l'industria e il commercio** (art. 25-bis.1 d.lgs. n. 231/2001);
- **delitti contro la fede pubblica** (art. 25-bis d.lgs. n. 231/2001);
- **delitti di criminalità organizzata** (art.24-ter d.lgs. n. 231/2001).
- **reati transnazionali**. L'art. 10 della legge 16 marzo 2006 n. 146 prevede la responsabilità amministrativa degli enti anche con riferimento ai reati specificati dalla stessa legge che presentino la caratteristica della transnazionalità;
- **delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico** (art. 25-quater d.lgs. 231/2001);
- **delitti di razzismo e xenofobia** (art. 25-terdecies d. lgs. 231/2001);
- **induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria** (art.25-decies d. lgs. 231/2001);
- **delitti contro la personalità individuale** (art. 25 quinquies d. lgs. 231/2001);
- **reati di frode in competizioni sportive** (art. 25 quaterdecies d. lgs. 231/2001);

- **reati tributari** (art. 25 quinquiesdecies d. lgs. 231/2001);
- **reati di contrabbando** (art. 25 sexiesdecies d. lgs. 231/2001);
- **delitti contro il patrimonio culturale e paesaggistico** (artt. 25 septiesdecies e 25 duodevices d. lgs. 231/2001).

1.5. Sanzioni

Sotto il profilo sanzionatorio, la nuova responsabilità introdotta dal D. Lgs. 231/2001 mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione del reato. Per tutti gli illeciti commessi è quindi sempre prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria.

Nei casi più gravi sono previste anche misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrattare con la P.A., l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Tali sanzioni sono qualificate come amministrative, sebbene le stesse siano applicate da un giudice penale.

In caso di condanna dell'ente, è sempre applicata la sanzione pecuniaria. La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice attraverso un sistema basato su "quote". Il numero delle quote dipende dalla gravità del reato, dal grado di responsabilità dell'ente, dall'attività svolta per eliminare le conseguenze del fatto e attenuarne le conseguenze o per prevenire la commissione di altri illeciti. Nel determinare l'entità della singola quota, il giudice tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

Sono previsti casi di riduzione della sanzione pecuniaria. In particolare, la riduzione della sanzione pecuniaria può essere quantificata da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero se è stato adottato e reso operativo un Modello idoneo a prevenire la commissione di ulteriori reati.

Le sanzioni interdittive si applicano in aggiunta alla sanzione pecuniaria, ma solo se espressamente previste per il reato per cui si procede e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso da un soggetto apicale, o da un soggetto subordinato, ma solo qualora la commissione del reato sia stata agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive sono normalmente temporanee, ma nei casi più gravi possono eccezionalmente essere applicate con effetti definitivi.

Tali sanzioni possono essere applicate anche in via cautelare, ovvero prima della condanna, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere il concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Il Decreto prevede inoltre altre due sanzioni: la confisca, che è sempre disposta con la sentenza di condanna e che consiste nell'acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato, ovvero di somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato, e la pubblicazione della sentenza di condanna in uno o più giornali indicati dal Giudice della sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

1.6. Delitti tentati

Qualora uno dei reati sanzionati dal Decreto venga commesso nella forma del tentativo, le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà, rispettivamente in termini di importo e di durata.

Non può essere sanzionata la condotta dell'ente che volontariamente impedisca il compimento dell'azione criminosa o la realizzazione dell'evento, ai sensi dell'art. 26 del Decreto.

1.7. Responsabilità dell'ente e vicende modificative

Il Decreto disciplina il regime della responsabilità dell'ente nel caso di vicende modificative (trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda), stabilendo il principio per cui, nel caso di *“trasformazione dell'ente resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto”*.

Il nuovo ente sarà quindi destinatario delle sanzioni applicabili all'ente originario, per fatti commessi anteriormente alla trasformazione.

Anche in caso di fusione, il Decreto prevede che l'ente risultante dalla fusione, anche per incorporazione, risponda dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione.

Nel caso di scissione parziale, il Decreto prevede invece che resti ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla scissione. Tuttavia, gli enti beneficiari della scissione, parziale o totale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per reati anteriori alla scissione.

L'obbligo è limitato al valore del patrimonio trasferito.

In caso di cessione o di conferimento dell'azienda nell'ambito della quale è stato commesso il reato, il Decreto stabilisce che, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente, il cessionario sia solidalmente obbligato con l'ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e nei limiti delle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, o di cui il cessionario era comunque a conoscenza.

1.8. I reati commessi all'estero.

Gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché lo Stato del luogo dove è stato commesso il reato non decida di procedere nei loro confronti (art. 4, co. 1 del Decreto).

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono:

- i) il reato deve essere commesso da un soggetto funzionalmente legato all'ente ex art. 5 comma 1 d. lgs. 231/2001;
- ii) l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- iii) l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9 e 10 c.p.

1.9. Procedimento di accertamento dell'illecito.

La responsabilità dell'ente ai sensi del Decreto viene accertata nell'ambito di un procedimento penale. Al riguardo, l'art. 36 del Decreto prevede che: *“La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende”*.

Altra regola è quella dell'obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell'ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo instaurato nei confronti

della persona fisica autore del reato presupposto della responsabilità dell'ente (art. 38 del d.lgs. n. 231/2001), salve le ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 38 del Decreto.

L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo; quando il legale rappresentante non compare, l'ente costituito è rappresentato dal difensore (art. 39, commi 1 e 4, del d.lgs. n. 231/2001).

1.10. Cause di esonero dalla responsabilità dell'ente e valore esimente del Modello.

La responsabilità dell'ente sussiste se non sono stati adottati o non sono stati rispettati standard doverosi di sana gestione e di controllo attinenti alla sua organizzazione e allo svolgimento della sua attività. In altre parole, la colpa dell'ente ai fini dell'imputazione dipende dall'accertamento di una politica di impresa non corretta o di deficit strutturali nell'organizzazione aziendale, che non abbiano consentito di prevenire la commissione di uno dei reati presupposto.

Ne consegue la possibilità per l'ente di sottrarsi alla responsabilità ove dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato dei modelli di organizzazione, gestione e controllo (i "Modelli") idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati.

I suddetti Modelli dovranno rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- prevedere specifiche procedure finalizzate a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

E' bene osservare che il Modello opera quale esimente dalla responsabilità tanto nei casi in cui il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale, quanto in quello in cui sia stato commesso da un soggetto subordinato.

Tuttavia, per i reati commessi dai soggetti apicali, il Decreto introduce una sorta di presunzione di responsabilità dell'ente, dal momento che si prevede l'esclusione della sua responsabilità solo se l'ente dimostra che:

- il Consiglio di Amministrazione ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento sia stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (Organismo di Vigilanza, di seguito, anche semplicemente, "O.d.V.");
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'O.d.V.

Nel caso invece in cui il reato sia stato commesso da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Tale inosservanza è in ogni caso esclusa se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

1.11. Sindacato di idoneità.

L'accertamento della responsabilità della Società è competenza del giudice penale e avviene mediante:

- la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della Società;
- il sindacato di idoneità sui modelli organizzativi adottati.

Il sindacato del Giudice circa l'idoneità astratta del modello organizzativo a prevenire i reati di cui al d. lgs. 231/2001 è effettuato secondo il criterio della cd. "prognosi postuma", per cui sostanzialmente il giudizio di idoneità va formulato collocandosi idealmente nella realtà aziendale al momento in cui si è verificato l'illecito per verificare la congruenza del modello adottato. In altre parole, è giudicato "idoneo a prevenire i reati" il modello organizzativo che, prima della commissione del reato, potesse essere ritenuto tale da annullare o comunque ridurre al minimo, con ragionevole certezza, il rischio della commissione del reato successivamente verificatosi.

2. DESCRIZIONE DELLA REALTA' AZIENDALE: IL MODELLO SANTERIA S.P.A.

2.1 Funzione del Modello

Il presente Modello, adottato sulla base delle disposizioni contenute negli artt. 6 e 7 del Decreto, costituisce a tutti gli effetti un regolamento interno di Santeria S.p.a. (di seguito, anche semplicemente, "Santeria" o "la Società") e deve essere rispettato dai destinatari al pari delle altre prescrizioni interne che regolamentano il funzionamento della Società.

Obiettivo principale del Modello è quello di configurare un sistema strutturato e organico di protocolli, gestionali e di controllo, finalizzato a prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto, nonché a rendere più efficace il sistema dei controlli e di gestione adottato da Santeria.

Più in generale, il Modello si propone quale fondamentale strumento di sensibilizzazione di tutti i dipendenti e di tutti gli stakeholder (fornitori, clienti, partner commerciali, ecc.), chiamati ad adottare comportamenti corretti e trasparenti, in linea con i valori etici a cui si ispira la Società nel perseguimento del proprio oggetto sociale.

Le previsioni contenute nel presente Modello mirano pertanto all'affermazione e alla diffusione di una cultura di impresa improntata alla legalità. Nessun comportamento illecito, sia pur realizzato nell'interesse o a vantaggio dell'impresa, può ritenersi in linea con la politica adottata Santeria. Il Modello è finalizzato inoltre alla diffusione di una cultura del controllo, che deve governare tutte le fasi decisionali e operative dell'attività sociale, nella piena consapevolezza dei rischi derivanti dalla possibile commissione di reati.

E' bene ricordare che la mera adozione del Modello non è di per sé sufficiente ad escludere la responsabilità dell'ente, in quanto il Modello opera quale causa di non punibilità solo se:

- è efficace, ovvero ragionevolmente idoneo a prevenire il reato o i reati commessi;

- è effettivamente attuato, ovvero se il suo contenuto trova applicazione nelle procedure aziendali e nel sistema di controllo interno.

2.2 Struttura del Modello e Linee Guida

Il Modello si compone di una Parte Generale, che descrive e disciplina il funzionamento complessivo del sistema di organizzazione, gestione e controllo adottato volto a prevenire la commissione dei reati presupposto, e di una Parte Speciale volta ad integrarne il contenuto in relazione a determinate tipologie di reato.

Obiettivo della Parte Speciale è quello di richiamare l'obbligo per i destinatari individuati di adottare regole di condotta finalizzate a prevenire la commissione dei reati contemplati dal Decreto ed individuati come astrattamente rilevanti sulla base della struttura organizzativa e delle attività aziendali svolte.

In particolare, per ciascuna Parte Speciale, sono indicati:

- le aree a rischio reato e le relative attività sensibili;
- i soggetti che operano all'interno di ciascuna delle aree a rischio reato;
- i reati che possono essere astrattamente commessi;
- i principali controlli in essere sulle singole aree a rischio reato;
- i principi di comportamento da rispettare al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati.

Nella predisposizione del presente Modello, Santeria si è ispirata alle Linee Guida di Confindustria (di seguito, le "Linee Guida") per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01 dichiarate idonee dal Ministero della Giustizia al raggiungimento dello scopo fissato dall'art. 6, comma 3, del Decreto.

Le linee guida possono essere schematizzate secondo i seguenti punti fondamentali:

- Individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- Predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:

- ✓ codice etico;
- ✓ sistema organizzativo;
- ✓ procedure manuali ed informatiche;
- ✓ poteri autorizzativi e di firma;
- ✓ sistemi di controllo e gestione;
- ✓ comunicazione al personale e sua formazione.

Le componenti del sistema di controllo devono essere informate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste dal modello;
- individuazione dei requisiti dell'organismo di vigilanza, riassumibili come segue:
 - autonomia e indipendenza;
 - professionalità;
 - continuità di azione.

E' opportuno evidenziare che il mancato rispetto di punti specifici delle Linee Guida di Confindustria non inficia la validità del Modello. Il singolo Modello, infatti, dovendo essere redatto con riferimento alla realtà concreta della Società, ben può discostarsi dalle Linee Guida che, per loro natura, hanno carattere generale.

2.3. Santeria S.P.A.: la nostra mission, chi siamo, cosa facciamo.

Santeria S.r.l. è una giovane impresa fondata a Milano nel luglio 2010 da professionisti dell'ambito culturale, musicale, digital e della ristorazione, con l'obiettivo di promuovere la cultura, la formazione e la libera espressione artistica in tutte le sue forme e di proporre un approccio rinnovato e più ampio al concetto di ristorazione e cocktail bar. Il tutto calato in un contesto stimolante e informale, capace di offrire possibilità d'incontro professionale grazie ad aree coworking, seminari, corsi e workshop e grazie al coinvolgimento di differenti figure del settore creativo, di comunicazione e organizzazione di attività culturali.

Santeria rappresenta un modello unico di intrattenimento, impresa e lavoro che, in entrambe le sedi milanesi di Via Paladini 8 e Viale Toscana 31, ha raggiunto altissime finalità produttive, culturali e ricreative, di rilevanza per tutta la città.

Con l'apertura di nuove unità locali sul territorio nazionale, si afferma la volontà di rivolgersi ad un pubblico eterogeneo per età, istruzione ed estrazione sociale, oltre che di aprirsi all'utenza più vasta possibile proponendo un'esperienza che superi la divisione tra spazio culturale e ricreativo ed un presidio aperto sette giorni su sette, punto di riferimento per pubblico e operatori dello spettacolo.

La società ha per oggetto:

- la gestione di attività di ristorazione e pubblici esercizi in generale, somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, il commercio al minuto di generi alimentari, attività di catering;

- amministrazione, esercizio, gestione, organizzazione e conduzione di complessi terziari in generale, concessione in locazione sublocazione o affitti di immobili, spazi, e attrezzature;
- ideazione, progettazione, sviluppo, realizzazione, gestione e coordinamento di eventi culturali, sportivi e artistici e, in genere, di eventi pubblici, fiere, convegni, mostre, esposizioni, nonché di campagne pubblicitarie dei suddetti eventi, la commercializzazione dei relativi diritti televisivi, radiofonici, stampa, web e telematici in genere dei predetti eventi;
- commercio in qualunque forma, anche elettronica e a distanza, al minuto e/o all'ingrosso di dischi, libri, articoli d'abbigliamento, oggettistica e articoli analoghi;
- produzione e vendita di prodotti e servizi nell'ambito della diffusione della cultura e del tempo libero;
- gestione di corsi di formazione del personale proprio o di terzi per l'esercizio di attività connesse a quelle sopra elencate;
- operazioni immobiliari, commerciali e industriali necessarie o utili per il raggiungimento dello scopo sociale.

Nel 2022 Santeria si è trasformata in Società per Azioni, ha aperto nuovi spazi e si arricchita di nuove attività, tra cui la gestione di uno stabilimento balneare presso Lido di Camaiore in Toscana.

Tali attività vengono svolte anche attraverso la partecipazione a bandi pubblici e/o attraverso la conclusione di contratti di appalto.

Nell'ottica di un costante impegno per la qualità e per il miglioramento dei servizi erogati, oltretutto di un'etica sociale nell'esercizio della propria attività, Santeria ha adottato il manuale HACCP e ha adottato delle rigorose procedure gestionali e organizzative, tra cui il DVR (Documento Valutazione Rischi) per la sicurezza sul lavoro, il manuale delle buone pratiche, il manuale delle procedure che disciplina l'organizzazione e la gestione di tutte le aree di attività della Società, il manuale delle procedure di bar e sala, il manuale di procedura di cucina e il registro dei controlli.

2.4. Santeria e la responsabilità sociale d'impresa.

La Responsabilità Sociale d'Impresa è un'azione volontaria che un'azienda compie per portare avanti, al di là delle implicazioni economiche, una visione strategica che miri ad affrontare nel suo piccolo problematiche sociali e ambientali.

Santeria ha da sempre voluto essere in prima fila verso un futuro più equo e sostenibile, diventando un laboratorio dove sperimentare approcci differenti dal quotidiano e in cui il rispetto delle diversità assume un ruolo fondamentale.

Tra le iniziative più importanti, i progetti di sensibilizzazione sui temi ambientali (es. progetto PLASTIC FREE) e dell'integrazione (progetto PUOI, progetto YES e Corelli Boys).

2.5. Gli organi sociali

Gli organi sociali della Società sono: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio di Amministrazione, composto da cinque consiglieri, l'Amministratore Delegato, il Collegio sindacale composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, il Revisore.

L'Assemblea ordinaria nomina i componenti del Consiglio d'Amministrazione, approva il bilancio di gestione ed esercita le ulteriori prerogative previste dallo Statuto.

Il Consiglio d'Amministrazione che è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società:

- nomina l'Amministratore Delegato qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea dei Soci;
- gestisce l'impresa e compie tutte le operazioni necessarie, fatta eccezione per le decisioni sulle materie riservate dallo Statuto ai soci.

La rappresentanza legale della Società è attribuita all'Amministratore Delegato, al quale spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria della Società con esclusione di quei poteri che per legge o per statuto sono riservati al Consiglio di Amministrazione o all'Assemblea dei Soci.

2.6 Assetto organizzativo

Ai fini dell'attuazione del presente Modello, riveste fondamentale importanza l'assetto organizzativo della Società, in base al quale vengono individuate le strutture organizzative fondamentali, le rispettive aree di competenza e le principali responsabilità ad esse attribuite.

Santeria ha sviluppato un sistema complesso di multiattività che include le seguenti divisioni aziendali, supervisionate in prima persona dai cosiddetti "soci operativi" della Società e che, al momento della composizione del presente Modello, è quello di seguito descritto.

- ❑ **Direzione Artistica e Produzione** - la prima definisce il calendario degli eventi culturali, musicali ed artistici in generale, gestendo i contatti con tutti gli artisti, musicisti e autori; la seconda ne coordina la produzione tecnica unitamente all'accoglienza degli artisti. Le mansioni di gestione e direzione sono affidate ai soci operativi con funzioni di direttore artistico e di direttore di produzione.
- ❑ **Venue Management** – è l'area di supervisione delle operazioni generali, i cui responsabili, anch'essi soci operativi, si occupano di supervisionare la manutenzione degli spazi, l'operato dello staff del personale e la gestione delle operazioni quotidiane
- ❑ **Eventi Corporate** - conduce le relazioni con le aziende e le organizzazioni che si rivolgono a Santeria per organizzare eventi pubblici o privati, promozionali o

aziendali, offrendo consulenze e supporto organizzativo per la realizzazione di tali eventi.

- ❑ **Studio grafico WET** - il responsabile dell'area si occupa dell'immagine coordinata di Santeria e di tutto il materiale divulgativo, informativo e promozionale relativo alle innumerevoli iniziative promosse.
- ❑ **Food & Beverage** - i manager di bar e cucina, oltre alla somministrazione ordinaria, si relazionano con la Produzione e il responsabile Eventi Corporate per coordinarsi rispetto agli eventi previsti.
- ❑ **Scuola di Produzione Artistica** - i corsi offerti ai futuri professionisti dello spettacolo sono direttamente supervisionati da un socio operativo
- ❑ **Ufficio stampa e comunicazione digital.**
- ❑ **Sponsorship** – per la gestione degli accordi commerciali, direttamente gestita dai soci operativi.
- ❑ **Amministrazione** - assiste i diversi settori nello svolgimento delle loro funzioni, fornendo supporto nella gestione delle attività ordinarie, nella contabilità e amministrazione ed è presieduta da un responsabile amministrativo.
- ❑ **Risorse umane:** si occupa della valutazione e della selezione del personale da assumere nonché della gestione di tutti gli aspetti relativi al rapporto di lavoro e al rapporto tra la Società e i lavoratori o tra lavoratori
- ❑ **Coworking:** si occupa della gestione degli affitti e degli utilizzi degli spazi comuni (scrivanie e postazione PC) per l'espletamento di attività lavorativa autonoma
- ❑ **Rapporti istituzionali:** si occupa della gestione dei rapporti con gli Enti locali e con le istituzioni politiche, partners ecc

2.7. Rapporto tra Modello e Codice Etico

Santeria ha sempre attribuito particolare attenzione all'obiettivo dell'impegno sociale, nella convinzione che la competitività fra le imprese si debba indissolubilmente accompagnare non solo alla sensibilità etica, ma anche al coinvolgimento sociale e al rispetto dell'ambiente. A conferma dell'importanza attribuita ai profili etici e al fine di sottolineare la rilevanza di comportamenti improntati a rigore e integrità che costituiscono alcuni dei principali valori posti alla base del modello culturale aziendale, la Società ha adottato un Codice Etico.

Tale documento costituisce uno strumento di cultura aziendale teso ad evitare comportamenti ambigui o scorretti mediante l'individuazione chiara delle principali regole da rispettare e con l'avvertenza che comportamenti difforni potranno essere sanzionati; in particolare è ribadito il principio che la Società chiede ai propri dipendenti, ai collaboratori e ai consulenti esterni un comportamento improntato secondo principi di rigorosa onestà.

Il Codice Etico è strumento differente per natura, funzione e contenuti dal presente Modello. Tuttavia il Codice Etico contiene i principi di comportamento e i valori etici basilari cui si ispira la Società nel perseguimento dei propri obiettivi, e tali principi devono essere rispettati da tutti coloro che interagiscono con la stessa.

Da questo punto di vista, il Codice Etico va considerato quale fondamento essenziale del Modello, giacché le disposizioni contenute nel secondo presuppongono il rispetto di quanto previsto nel primo, formando insieme un corpus sistematico di norme interne finalizzato alla diffusione di una cultura dell'etica e della trasparenza aziendale.

Il Codice Etico, che qui si intende integralmente richiamato, è allegato al Modello (Allegato 1) e ne costituisce parte integrante.

2.8. Il whistleblowing

Il D. Lgs n.24 del 10 marzo 2023 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato, attraverso l'applicazione del processo Whistleblowing a tutti i settori pubblici e privati.

A tal fine Santeria, al fine di tutelare liceità, veridicità e correttezza di tutte le attività poste in essere, mette a disposizione di tutte le persone che lavorano, a qualsiasi titolo:

- Il modulo per la segnalazione, **ALL. B “Segnalazione delle violazioni”** come supporto cartaceo
- Le istruzioni per la segnalazione, **ALL. C “Istruzioni per segnalazione delle violazioni”**
- L'informativa per la privacy [SGP]

La documentazione è, comunque, in ogni momento, reperibile sul sito aziendale all'interno dello spazio dedicato al “Segnalazione di sospetti” ove sono altresì pubblicate le modalità di invio delle segnalazioni.

Santeria ha inoltre adottato le necessarie misure per garantire anonimato, sicurezza e protezione per tutti coloro che, dall'interno o dall'esterno della Società, intendano segnalare possibili reati o irregolarità. Accanto alla possibilità di segnalazione tramite mail dedicata: whistleblowing@santeriamilano.it, all'interno della sede sociale è stata posizionata una cassetta nella quale persone interne od esterne possono inserire le proprie segnalazioni in forma completamente anonima.

È inoltre disponibile il canale telefonico al n. 02 36798120 all'attenzione del referente del personale.

La gestione delle segnalazioni avviene secondo il procedimento indicato nell'apposito allegato al presente Modello di gestione delle segnalazioni (ALL. D).

2.9. Sistema di gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro.

La Società ha elaborato un Documento di Valutazione Rischi per l'identificazione dei rischi e l'individuazione delle misure di sicurezza da adottare per prevenire infortuni e malattie sul lavoro. Promuove presso tutti i dipendenti e i collaboratori esterni l'impegno all'osservanza dei principi di sicurezza e salute che la Società pone alla base della propria attività, con lo scopo di garantire il rispetto delle disposizioni legislative in tema di tutela della sicurezza sul lavoro e di tutelare l'integrità morale e fisica del proprio personale.

Tutti i dipendenti della Società sono tenuti, nell'ambito delle proprie funzioni, a partecipare al processo di prevenzione dei rischi, di salvaguardia dell'ambiente e di tutela della salute e della sicurezza propria, di colleghi e di terzi.

3. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E METODOLOGIA SEGUITA PER LA SUA PREDISPOSIZIONE

3.1. Premessa

L'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001, oltre a rappresentare un motivo di esenzione dalla responsabilità della Società con riferimento alla ai reati indicati nel Decreto, è un atto di responsabilità sociale, che permette di introdurre un sistema di controllo dell'azione imprenditoriale, nonché di stabilire e divulgare i principi etici che devono regolare i comportamenti e i processi decisionali di coloro che sono chiamati a operare per conto della Società.

Per questo motivo la Società ha adottato l'iniziativa nella convinzione che tale strumento possa migliorare la sensibilità di coloro che operano per conto della stessa sull'importanza di conformarsi non solo a quanto imposto dalla vigente normativa, ma anche ai principi deontologici a cui si ispira la Società allo scopo di svolgere la propria quotidiana attività ai massimi livelli di correttezza e trasparenza.

Al fine di dare debita evidenza delle operazioni svolte nelle aree a rischio è individuato un "Responsabile Interno" nominato dal CDA che deve:

- a) Predisporre, all'inizio dell'operazione sensibile ritenuta rilevante, una scheda da tenere agli atti per i controlli da effettuarsi da parte dell'Organismo di Vigilanza, da cui risulti: il nome del Responsabile Interno; il nome di eventuali soggetti nominati dal Responsabile a cui (fermo restando la responsabilità di quest'ultimo) sub delegare alcune sue funzioni; l'indicazione degli elementi e circostanze attinenti all'operazione sensibile; l'indicazione dei motivi che consigliano le scelte adottate e il processo decisionale posto in essere relativamente alla singola operazione sensibile di cui il medesimo è responsabile; l'impegno da parte del Responsabile Interno al rispetto delle norme del D. Lgs. 231/2001.
- b) Indicare nella scheda la chiusura dell'operazione sensibile e l'esito della stessa.
- c) Curare la documentazione delle riunioni dalle quali scaturiscano decisioni con effetti giuridici vincolanti per la Società riguardanti l'operazione sensibile tramite la compilazione, contemporaneamente o immediatamente dopo la riunione, di apposito verbale che, a seconda dell'importanza della riunione, può essere più o meno sintetico, ma dovrà in ogni caso contenere: l'identificazione dei partecipanti, luogo ed ora della riunione, oggetto dell'incontro, "messa a fuoco" di eventuali aree sensibili emerse nel corso della riunione.
- d) Curare la creazione di un file informatico o cartaceo da tenere a disposizione dell'OdV, in cui conservare tutta la documentazione relativa all'operazione sensibile e, in particolare, la scheda e i verbali di cui sopra.

3.2. Adozione, modifiche e integrazioni del Modello

Il Consiglio di Amministrazione ha competenza esclusiva per l'adozione, la modifica e l'integrazione del Modello.

In conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. b) e dall'art. 7, comma 4, lett. a) del Decreto, all'Organismo di Vigilanza (di seguito, anche semplicemente, "O.d.V.") è affidato il compito di fornire impulso al processo di aggiornamento del Modello. A tal fine, l' O.d.V., anche avvalendosi del supporto delle funzioni aziendali preposte al monitoraggio delle innovazioni normative, delle modifiche organizzative e attinenti alle tipologie di attività svolte dalla Società e in particolare dei relativi flussi informativi - a tali fini assicurati con continuità in favore dell' Organismo di Vigilanza - identifica e segnala al Consiglio di Amministrazione l'esigenza di procedere all'aggiornamento del Modello, fornendo altresì indicazioni in merito alle modalità secondo cui procedere alla realizzazione dei relativi interventi.

Il Consiglio di Amministrazione valuta l'esigenza di aggiornamento del Modello segnalata dall'Organismo di Vigilanza e delibera in merito all'aggiornamento del Modello in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:

- modifiche normative in tema di responsabilità amministrativa degli enti e significative innovazioni nell'interpretazione delle disposizioni in materia;
- identificazione di nuove attività sensibili, o variazione di quelle precedentemente identificate, anche eventualmente connesse all'avvio di nuove attività d'impresa, modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
- commissione dei reati (e degli illeciti amministrativi) rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti da parte dei destinatari delle previsioni del Modello o, più in generale, di significative violazioni del Modello;
- riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo.

Contestualmente all'assunzione delle proprie delibere attinenti allo svolgimento di attività di aggiornamento del Modello, il Consiglio di Amministrazione identifica le funzioni aziendali che saranno tenute ad occuparsi della realizzazione e dell'attuazione dei predetti interventi di aggiornamento e della diffusione dei relativi contenuti all'interno e all'esterno della Società.

Le funzioni incaricate realizzano gli interventi deliberati secondo le istruzioni ricevute e, previa informativa all'Organismo di Vigilanza, sottopongono all'approvazione del Consiglio di Amministrazione le proposte di aggiornamento del Modello scaturenti dagli esiti del relativo progetto.

L'approvazione dell'aggiornamento del Modello viene immediatamente comunicata all'O.d.V., il quale, a sua volta, vigila sulla corretta attuazione e diffusione degli aggiornamenti operati.

3.3. Risk assessment e gap analysis

Le attività considerate rilevanti ai fini della predisposizione del Modello sono quelle che, a seguito di specifica analisi dei rischi, hanno manifestato fattori di rischio relativi alla commissione di violazioni delle norme penali indicate dal D.Lgs.n.231/01 o, in generale, dal Codice Etico della Società stessa.

L'analisi dei rischi è stata strutturata in modo da valutare per ciascuna fase dei processi, quali possono essere quelli potenzialmente a rischio relativamente ai singoli articoli del D.Lgs.n.231/0.1

In tal senso è stata creata la seguente tabella per poter valutare questi aspetti e definirne delle priorità di intervento:

	Probabilità “P”	Danno “D”	Valore
Inevitabile	≥ 30%	Altissimo	5
Alta	5% ≤ P < 30%	Alto	4
Moderata	1% ≤ P < 5%	Moderato	3
Bassa	0,01% ≤ P < 1%	Basso	2
Remota	< 0,01%	Irrilevante	1

P x D	1	2	3	4	5
1	1	2	3	4	5
2	2	4	6	8	10
3	3	6	9	12	15
4	4	8	12	16	20
5	5	10	15	20	25

Le principali aree di attività potenzialmente a rischio sono elencate nelle parti speciali del presente modello.

Nell’ambito dello sviluppo delle attività di definizione dei protocolli necessari a prevenire le fattispecie di rischio-reato, sono stati individuati, sulla base della conoscenza della struttura interna e della documentazione aziendale, i principali processi, sotto processi o attività nell’ambito dei quali, in linea di principio, potrebbero realizzarsi i reati o potrebbero configurarsi le occasioni o i mezzi per la realizzazione degli stessi

Con riferimento a tali processi, sotto processi o attività è stato rilevato il sistema di gestione e di controllo in essere focalizzando l’analisi sulla presenza/assenza all’interno dello stesso dei seguenti elementi di controllo:

- **Regole comportamentali:** esistenza di regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale
- **Procedure:** esistenza di procedure interne a presidio dei processi nel cui ambito potrebbero realizzarsi le fattispecie di reati previste dal D.Lgs.n.231/01 o nel cui ambito potrebbero configurarsi le condizioni, le occasioni o i mezzi di commissione degli stessi reati. Le caratteristiche minime che sono state esaminate sono:
 - Definizione e regolamentazione delle modalità e tempistiche di svolgimento delle attività
 - Tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell'operazione)
 - Chiara definizione della responsabilità delle attività
 - Esistenza di criteri oggettivi per l'effettuazione delle scelte aziendali
 - Adeguata formalizzazione e diffusione delle procedure aziendali in esame
- **Segregazione dei compiti:** una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto
 - **Livelli autorizzativi:** chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio in coerenza con le mansioni attribuite e con le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa
 - **Attività di controllo:** esistenza e documentazione di attività di controllo e supervisione, compiute sulle transazioni aziendali
 - **Attività di monitoraggio:** esistenza di meccanismi di sicurezza che garantiscano un'adeguata protezione/accesso ai dati e ai beni aziendali

Nello specifico, i sistemi di controllo in essere per ciascuna area aziendale/processo evidenziato sono riepilogati nelle parti speciali del presente Modello

3.4. Principi generali di comportamento e Codice etico.

Come già rilevato nel paragrafo 2.7., le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice etico, pur presentando il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel Decreto, una portata diversa rispetto al Codice stesso. Sotto tale profilo, infatti:

- il Codice etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte delle società allo scopo di esprimere dei principi di

“deontologia aziendale” che la Società riconosce come propri e sui quali richiama l’osservanza da parte di tutti i dipendenti e collaboratori;

- il Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati.

I comportamenti dei dipendenti, collaboratori ed amministratori, di coloro che agiscono, anche nel ruolo di consulenti o comunque con poteri di rappresentanza della Società (“Consulenti”) e delle altre controparti contrattuali della stessa, quali, ad esempio, partner in joint-venture, ATI, ecc. (“Partner”) devono conformarsi alle regole di condotta previste nel Modello, finalizzate ad impedire il verificarsi dei reati previsti nel D. Lgs. 231/2001 e successive integrazioni. In particolare, le regole di condotta prevedono che i dipendenti, i collaboratori, i consulenti e i partner non debbano porre in essere quei comportamenti che integrano le fattispecie di reato previste dal D. Lgs. 231/2001 né porre in essere quei comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé un’ipotesi di reato, possano potenzialmente diventarlo, salvo ovviamente obblighi e divieti specifici relativi a ciascuna categoria di reati, meglio illustrati nella Parte Speciale del presente Modello.

4. ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1. Caratteri generali e funzioni

L'art. 6, comma 1, lett. b), del Decreto individua, tra i requisiti affinché un ente possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati, l'istituzione di un O.d.V. che sia *“dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo”* ed al quale sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curarne il costante aggiornamento. L'O.d.V. è un organismo interno alla Società, in posizione di terzietà e di indipendenza rispetto agli altri organi dell'ente - inclusi gli organi amministrativi e di controllo interno della Società - avente il compito di vigilare sull'efficacia, sull'osservanza e sull'aggiornamento del Modello e dei suoi elementi costitutivi all'interno della Società.

L'O.d.V. svolge, in sintesi, le seguenti funzioni:

- vigilanza sull'effettività ed osservanza del Modello, che consiste nella ricognizione costante delle attività aziendali affinché il Modello sia rispettato all'interno della Società e nella verifica della coerenza tra comportamenti concreti e Modello adottato;
- valutazione dell'adeguatezza ed efficacia del Modello, che consiste nella verifica che, in relazione alle caratteristiche ed alla tipologia delle attività d'impresa concretamente svolte dalla Società, il Modello sia effettivamente idoneo a prevenire i reati previsti dal Decreto e dalle leggi collegate; AA
- analisi circa il mantenimento nel tempo dei suddetti requisiti ed aggiornamento del Modello sia in ragione delle mutate realtà organizzative aziendali, sia di eventuali mutamenti della normativa rilevante.

In particolare, i compiti dell'Organismo di Vigilanza sono così definiti:

- Vigilare sull'effettività del Modello attuando le procedure di controllo previste
- Verificare l'efficacia nel prevenire i comportamenti illeciti
- Verificare il mantenimento, nel tempo, dei requisiti richiesti promuovendo, qualora necessario, il necessario aggiornamento
- Promuovere e contribuire, in collegamento con le altre unità interessate, all'aggiornamento e adeguamento continuo del Modello e del sistema di vigilanza sull'attuazione dello stesso
- Assicurarsi i flussi informativi di competenza
- Assicurare l'attuazione degli interventi di controllo programmati e non programmati
- Segnalare alle funzioni competenti la notizia di violazione del Modello e monitorare l'applicazione delle sanzioni disciplinari

L'aggiornamento viene proposto dall'O.d.V. ed è sottoposto all'approvazione del Consiglio d'Amministrazione.

4.2. Requisiti

I componenti dell'O.d.V. devono essere dotati dei requisiti di onorabilità, professionalità, autonomia e indipendenza indicati nel presente Modello. L'O.d.V. deve svolgere le funzioni ad esso attribuite garantendo la necessaria continuità di azione.

Con riferimento al requisito dell'onorabilità costituisce causa di ineleggibilità o di decadenza dall'O.d.V.:

- la condizione giuridica di interdetto, inabilitato, fallito o condannato a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- l'essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria, salvo gli effetti della riabilitazione;
- la sentenza di condanna (o di patteggiamento), ancorché non passata in giudicato, per uno dei reati presupposto previsti dal Decreto o, comunque, la sentenza di condanna (o di patteggiamento), ancorché non passata in giudicato, ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese.

L'O.d.V. deve essere composto da soggetto/soggetti dotati di specifiche competenze nelle attività di natura ispettiva, nell'analisi dei sistemi di controllo, affinché sia garantita la presenza di professionalità adeguate allo svolgimento delle relative funzioni. Ove necessario, l'O.d.V. può avvalersi anche dell'ausilio e del supporto di competenze esterne, per l'acquisizione di peculiari conoscenze specialistiche.

L'O.d.V. è dotato, nell'esercizio delle sue funzioni, di autonomia e indipendenza dagli organi Societari e dispone di autonomi poteri di spesa sulla base di un fondo annuale, approvato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Organismo stesso. In ogni caso, l'O.d.V. può richiedere un'integrazione dei fondi assegnati, qualora non sufficienti all'efficace espletamento delle proprie incombenze, e può estendere la propria autonomia di spesa di propria iniziativa in presenza di situazioni eccezionali o urgenti, che saranno oggetto di successiva relazione al Consiglio di Amministrazione.

Le attività poste in essere dall'O.d.V. non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale. L'incarico di O.d.V. - in caso di O.d.V. monocratico - deve essere svolto da un soggetto che non faccia parte del personale di Santeria e dotato di autonomia dalla stessa. In caso di nomina di un O.d.V. collegiale, lo stesso deve essere composto in maggioranza da soggetti che non facciano parte del personale di Santeria. Gli eventuali membri interni non devono dipendere gerarchicamente da alcun responsabile di area.

L'O.d.V. deve essere in grado di garantire la necessaria continuità nell'esercizio delle proprie funzioni, anche attraverso la calendarizzazione dell'attività e dei controlli, la verbalizzazione delle riunioni e la disciplina dei flussi informativi provenienti dalle strutture aziendali.

4.3. Composizione, nomina e permanenza in carica

L'O.d.V. può essere monocratico o collegiale: in caso di collegialità, l'Organismo sarà composto da almeno tre membri di cui due o più membri non appartenenti al personale di Santeria. L'O.d.V. è nominato dal Consiglio di Amministrazione, con provvedimento motivato che dia atto della sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità, autonomia e indipendenza. A tal fine i candidati esterni sono tenuti ad inviare il loro Curriculum Vitae accompagnato da una dichiarazione nella quale attestano di possedere i requisiti sopra descritti.

Il Consiglio di Amministrazione esamina le informazioni fornite dagli interessati, o comunque a disposizione della Società, al fine di valutare l'effettivo possesso dei necessari requisiti.

All'atto dell'accettazione della carica, il membro/membri dell'O.d.V., presa visione del Modello, si impegnano a svolgere le funzioni attribuite garantendo la necessaria continuità di azione ed a comunicare immediatamente al Consiglio di Amministrazione qualsiasi avvenimento suscettibile di incidere sul mantenimento dei requisiti sopracitati.

Il venir meno dei requisiti soggettivi in capo all'O.d.V., ne determina l'immediata decadenza dalla carica. In caso di decadenza, morte, dimissione o revoca, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla nomina di un nuovo O.d.V. o, nell'ipotesi di organo collegiale, alla sostituzione del membro cessato.

4.4. Revoca

L'eventuale revoca dell'O.d.V. o dei suoi membri potrà avvenire soltanto per giusta causa, mediante delibera del Consiglio di Amministrazione. Tale revoca, a titolo esemplificativo, potrà avvenire in caso di:

- omessa o insufficiente vigilanza attestata - anche in via incidentale - in una sentenza di condanna (anche non passata in giudicato) emessa da un giudice penale ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 a carico di Santeria;

- grave inadempimento delle funzioni di Organismo di Vigilanza.

4.5. Attività e poteri

L'O.d.V. dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo nell'ambito di Santeria, tali da consentire l'efficace espletamento dei compiti previsti nel Modello.

All'O.d.V. non competono poteri di gestione o poteri decisionali relativi allo svolgimento delle attività della Società, poteri organizzativi o di modifica della struttura aziendale, né poteri sanzionatori.

All'O.d.V. è attribuito il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento. A tal fine, all'O.d.V. sono attribuiti i seguenti compiti e poteri:

- verificare l'efficienza, l'efficacia nonché l'adeguatezza del Modello rispetto alla prevenzione della commissione dei reati previsti dal Decreto, proponendone tempestivamente l'eventuale aggiornamento al Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto al precedente punto 3.2. Adozione, modifiche e integrazioni del Modello
- verificare, sulla base dell'analisi dei flussi informativi e delle segnalazioni di cui è destinatario, il rispetto del Codice Etico, delle regole di comportamento, dei protocolli di prevenzione e delle procedure previste dal Modello, rilevando eventuali scostamenti comportamentali, secondo quanto previsto al successivo punto 4.6.2 "informativa verso l'Organismo di Vigilanza";
- svolgere periodica e sistematiche attività ispettiva;
- proporre tempestivamente all'organo o alla funzione titolare del potere disciplinare l'adozione delle sanzioni di cui al successivo punto 4.8. - "Sistema sanzionatorio".

Nell'espletamento delle sue funzioni, l'Organismo di Vigilanza ha la facoltà di:

- Emanare disposizioni ed ordini di servizio intesi a regolare l'attività dell'Organismo di Vigilanza
- Accedere a qualsiasi documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs.n.231/01
- Ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello
- Disporre che i Responsabili delle funzioni aziendali forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello
- L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento dall'Amministratore Unico e potrà, a sua volta, chiedere di essere ascoltato in qualsiasi momento, al fine di riferire sul funzionamento del Modello o su situazioni specifiche

4.6. Flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza

4.6.1 Informativa agli organi sociali

L'O.d.V. riferisce al Consiglio di Amministrazione, salvo quanto diversamente stabilito dal presente Modello. L'O.d.V., ogni qual volta lo ritenga opportuno, informa il Presidente del

Consiglio di Amministrazione in merito a circostanze e fatti significativi del proprio ufficio o ad eventuali urgenti criticità del Modello emerse nell'ambito dell'attività di vigilanza.

L'O.d.V. redige semestralmente una relazione scritta al Consiglio di Amministrazione che deve contenere, quanto meno, le seguenti informazioni:

- ✓ la sintesi delle attività svolte nel semestre dall'O.d.V.;
- ✓ una descrizione delle eventuali problematiche sorte riguardo alle procedure operative di attuazione delle disposizioni del Modello;
- ✓ una descrizione delle eventuali nuove attività sensibili individuate;
- ✓ il resoconto delle segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni, ivi incluso quanto direttamente riscontrato, in ordine a presunte violazioni delle previsioni del presente Modello, dei protocolli di prevenzione e delle relative procedure di attuazione nonché alla violazione delle previsioni del Codice Etico, e l'esito delle conseguenti verifiche effettuate. Nel caso di violazioni del Codice Etico o del Modello da parte di un membro del Consiglio di Amministrazione, l'O.d.V. provvede alle comunicazioni di cui al punto 4.7. "Sanzioni e misure disciplinari"
- ✓ informativa in merito all'eventuale commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto;
- ✓ i provvedimenti disciplinari e le sanzioni eventualmente applicate da Santeria, con riferimento alle violazioni delle previsioni del presente Modello, dei protocolli di prevenzione e delle relative procedure di attuazione nonché alle violazioni delle previsioni del Codice Etico;
- ✓ una valutazione complessiva sul funzionamento e l'efficacia del Modello con eventuali proposte di integrazioni, correzioni o modifiche;
- ✓ la segnalazione degli eventuali mutamenti del quadro normativo e/o significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa che richiedono un aggiornamento del Modello;
- ✓ la segnalazione dell'eventuale situazione di conflitto di interesse, anche potenziale;
- ✓ il rendiconto delle spese sostenute.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'O.d.V. affinché lo informi in merito alle attività dell'ufficio.

4.6.2. Informativa verso l'Organismo di Vigilanza

Sistema delle deleghe

All'OdV devono essere trasmessi e tenuti costantemente aggiornati i documenti afferenti al sistema di procure e deleghe in vigore presso la Società

Segnalazioni di esponenti aziendali o di terzi

Allo stesso tempo, dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV qualunque informazione, di qualsiasi tipo, sia giudicata attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio così come individuate nel Modello.

L'obbligo riguarda principalmente le risultanze delle attività poste in essere dalla Società, nonché le atipicità e le anomalie riscontrate.

Per quanto riguarda invece le segnalazioni di violazione di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza persone in un contesto lavorativo pubblico o privato, con l'avvento del D.Lgs n.24 del 10 Marzo 2023, la gestione non è più di competenza dell'OdV ma ad esso il gestore designato del canale di segnalazione interna deve dare informazioni e flussi informativi in merito al:

- Numero di segnalazioni interne ricevute relative a violazioni del diritto interno
- Numero di segnalazioni interne ricevute relative a violazioni del diritto UE
- Numero di segnalazioni interne ricevute relative a violazioni del Modello 231
- Numero di non conformità rilevate nella gestione del processo di Whistleblowing

Devono comunque essere necessariamente trasmesse all'OdV tutte le informazioni che presentino elementi rilevanti in relazione all'attività di vigilanza, come ad esempio:

- I provvedimenti o le notizie provenienti da organi di polizia o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i reati di cui al Decreto
- Tutte le richieste di assistenza legale effettuate dalla Società
- L'eventuale richiesta per la concessione di fondi pubblici in gestione o per l'ottenimento di forme di finanziamento dei fondi già in gestione
- Le notizie relative all'attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello organizzativo con evidenza dei procedimenti disciplinari intrapresi e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti

La violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'O.d.V. di cui al presente punto,

costituendo violazione del Modello, risulta assoggettata alle previsioni di cui al punto 4.8. - "Sistema sanzionatorio".

4.7 Sistema e misure disciplinari

4.7.1. Funzioni e caratteristiche del sistema disciplinare

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del Decreto prescrivono l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello quale condizione per un'efficace attuazione dello stesso.

Pertanto, la definizione di un adeguato sistema disciplinare costituisce un presupposto essenziale della valenza scriminante del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 rispetto alla responsabilità amministrativa degli enti.

Le sanzioni previste dal sistema disciplinare sono applicate a ogni violazione delle disposizioni contenute nel Modello a prescindere dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'Autorità giudiziaria. Tuttavia, qualora la violazione commessa configuri anche un'ipotesi di violazione oggetto di contestazione da parte dell'Autorità Giudiziaria, e la Società non sia in grado con gli strumenti di accertamento a sua disposizione di pervenire ad una chiara ricostruzione dei fatti, essa potrà attendere l'esito degli accertamenti giudiziari per adottare un provvedimento disciplinare.

Il sistema disciplinare si ispira ai seguenti principi:

- differenziazione delle sanzioni in relazione alle caratteristiche soggettive dei destinatari (dipendenti, dirigenti, terzi, amministratori);
- gravità delle violazioni commesse;
- mansioni e posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti;
- volontarietà della condotta o grado di negligenza, imprudenza o imperizia;
- differenziazione dell'entità delle sanzioni in relazione alla gravità dei fatti ed al danno cagionato all'ente;
- valutazione dell'eventuale recidiva ovvero dell'attività del soggetto coinvolto tesa a limitare i danni;
- altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Per quanto concerne i dipendenti e i dirigenti si potrà fare riferimento ai relativi contratti collettivi di lavoro.

Relativamente ai rapporti con i terzi potranno prevedersi apposite clausole contrattuali da attivare con gradualità in relazione alle circostanze.

Il procedimento disciplinare viene avviato su impulso dell'O.d.V. che svolge, altresì, una funzione consultiva nel corso del suo intero svolgimento.

In particolare, l'O.d.V., acquisita la notizia di una violazione o di una presunta violazione del Codice Etico o del Modello, si attiva immediatamente per dar corso ai necessari accertamenti, garantendo la riservatezza del soggetto nei cui confronti si procede.

Se viene accertata la violazione da parte di un dipendente della Società (intendendo ogni soggetto legato alla stessa da un rapporto di lavoro subordinato), l'O.d.V. informa immediatamente il responsabile dell'area di riferimento.

Se la violazione riguarda un socio, un amministratore o, comunque, un soggetto che svolge attività apicali all'interno di Santeria, l'O.d.V. deve darne comunicazione al Consiglio di

Amministrazione, in persona dell'Amministratore Delegato, se non direttamente coinvolto. Qualora si verifichi una violazione da parte dei collaboratori o dei soggetti esterni che operano su mandato della Società, l'O.d.V. informa il responsabile dell'area di riferimento.

Gli organi o le funzioni titolari del potere disciplinare avviano i procedimenti di loro competenza al fine delle contestazioni e dell'eventuale applicazione delle sanzioni.

Le sanzioni per le violazioni delle disposizioni del Codice Etico e del presente Modello sono adottate dagli organi che risultano competenti in virtù dei poteri e delle attribuzioni loro conferiti dallo Statuto o dai regolamenti interni della Società.

4.7.2. Violazione del Modello e del Codice Etico

Costituiscono infrazioni tutte le violazioni, realizzate anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, delle prescrizioni del presente Modello, dei Protocolli di prevenzione generali e specifici, nonché le violazioni delle previsioni del Codice Etico.

Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcuni comportamenti che costituiscono infrazione:

- la redazione in modo incompleto o non veritiero di documentazione prevista dal presente Modello, dai protocolli di prevenzione e dalle relative procedure di attuazione;
- l'agevolazione della redazione, da altri effettuata in modo incompleto e non veritiero, di documentazione prevista dal presente Modello, dei protocolli di prevenzione e dalle relative procedure di attuazione;
- la violazione o l'elusione del sistema di controllo previsto dal Modello, in qualsiasi modo effettuata, come, ad esempio, attraverso la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prodotta, l'ostacolo ai controlli, l'impedimento all'accesso alle informazioni e alla documentazione nei confronti dei soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni;
- l'omessa comunicazione all'O.d.V. delle informazioni prescritte;
- la violazione degli obblighi in materia di partecipazione ai programmi di formazione.

4.8. Sistema sanzionatorio.

4.8.1 Sanzioni nei confronti dei dipendenti

L'inosservanza delle procedure descritte nel Modello adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs.n.231/2001 implica l'applicazione di sanzioni disciplinari individuate a carico dei Destinatari che verranno applicate nel rispetto delle procedure previste dall'Art. 7 della Legge 300/1970.

Qualora venga accertata una o più delle violazioni indicate al paragrafo precedente, in ragione della sua gravità ed eventuale reiterazione, sono comminati, sulla base degli specifici CCNL di categoria applicati, i seguenti provvedimenti disciplinari:

- Richiamo verbale
- Ammonizione scritta
- Multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione
- Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni
- Licenziamento senza preavviso

La irrogazione delle sanzioni disciplinari avverrà nel rispetto delle norme procedurali di cui all'art. 7 Legge 300/1970 e di cui al vigente CCNL, secondo un principio di proporzionalità (in base alla gravità della violazione e tenuto conto della recidiva).

In particolare, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate, in relazione:

- All'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento
- Al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge
- Alle mansioni del lavoratore
- Alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza
- Alla violazione di norme, leggi e regolamenti interni della Società
- Alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare

In ogni caso, delle sanzioni irrogate e/o delle violazioni accertate, verrà sempre informato l'OdV.

4.8.2. Sanzioni nei confronti dei dirigenti e/o di soggetti apicali

Nei confronti dei dirigenti che abbiano commesso una violazione del Codice Etico, del Modello o delle procedure stabilite in attuazione del medesimo, la funzione titolare del potere disciplinare avvia i procedimenti di competenza per effettuare le relative contestazioni e applicare le misure sanzionatorie più idonee, in conformità con quanto previsto dal CCNL applicabile e quanto previsto dalla legge nel rispetto delle procedure prescritte. L'individuazione della sanzione, oltre che con riguardo a quanto previsto dal CCNL applicabile, avviene nel rispetto dei criteri sopra esposti.

Contestualmente alla contestazione disciplinare può essere disposta cautelativamente la revoca delle eventuali procure affidate al soggetto interessato, fino alla eventuale risoluzione del rapporto in presenza di violazioni così gravi da far venir meno il rapporto fiduciario con la Società.

4.8.3 Sanzioni nei confronti degli amministratori

Nei confronti degli amministratori che abbiano commesso una violazione del Codice Etico, del Modello o delle procedure stabilite in attuazione del medesimo, il Consiglio di Amministrazione, con l'astensione del soggetto coinvolto, procede agli accertamenti necessari e assume i provvedimenti opportuni, che possono includere la revoca in via cautelare dei poteri delegati, nonché la convocazione dell'Assemblea dei soci per disporre l'eventuale revoca dall'amministratore.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, nel rispetto dei criteri sopra richiamati ai fini della valutazione della gravità della violazione, di assumere ogni idoneo provvedimento consentito dalla legge, fra cui le seguenti sanzioni:

- richiamo formale scritto;
- sanzione pecuniaria pari all'importo da due a cinque volte gli emolumenti calcolati su base mensile;
- revoca totale o parziale, delle eventuali procure.

4.8.4. Sanzioni nei confronti di collaboratori e soggetti esterni operanti su mandato della Società

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori e soggetti esterni in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto potrà determinare, secondo quanto previsto da specifiche clausole contrattuali inserite nei contratti e nelle lettere d'incarico, l'attivazione dei meccanismi contrattuali volti a far valere l'inadempimento del mandato e/o contratto in essere tra le parti. Tali clausole potranno prevedere, per le violazioni di maggiore gravità, e comunque quando le stesse siano tali da ledere la fiducia della Società nei confronti del soggetto responsabile delle violazioni, la risoluzione del rapporto.

COMUNICAZIONE E FORMAZIONE

5.1. Premessa

Al fine di promuovere una cultura di impresa ispirata al rispetto della legalità e della trasparenza, l'azienda assicura l'ampia divulgazione del Modello e l'effettiva conoscenza dello stesso da parte di chi è tenuto a rispettarlo

Una copia del Modello - nonché una copia di ogni intervenuta modifica e aggiornamento - è consegnata, oltre che all'Amministratore Unico e a ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza, a ciascun dipendente ed a ciascun soggetto tenuto a rispettare le prescrizioni del Modello. Una copia del Modello, in formato elettronico, è altresì inserita nel server aziendale, al fine di consentire ai dipendenti una consultazione giornaliera, e pubblicata sul sito della Società al fine di renderlo disponibile a tutte le parti interessate

Prima dell'entrata in servizio i dipendenti neoassunti riceveranno una copia del Modello

L'adozione del Modello e le sue successive modifiche ed integrazioni, sono portate a conoscenza di tutti i soggetti con i quali l'azienda intrattiene rapporti d'affari rilevanti

La Società predispose, ogni anno, un piano di interventi formativi per i propri dipendenti e per le figure apicali al fine della completa acquisizione dei contenuti del modello di gestione

5.2. Informativa per fornitori, collaboratori esterni e partner

Saranno forniti a soggetti esterni (fornitori, consulenti e partner) apposite informative sulle politiche e le procedure adottate dalla Società sulla base del presente modello organizzativo, nonché i testi delle clausole contrattuali abitualmente utilizzate a riguardo.

Su proposta dell'Organismo di Vigilanza, potranno essere istituiti nell'ambito della Società, con decisione dell'organo amministrativo, appositi sistemi di valutazione per la selezione di consulenti e simili nonché di partner con cui Santeria intenda addivenire a una qualunque forma di partnership e destinati a cooperare con la Società nell'espletamento delle attività a rischio.

Si ritiene altresì necessario che fornitori, partners e collaboratori a qualsiasi titolo di Santeria autocertifichino di non essere stati condannati e/o di non avere processi pendenti in relazione ai reati oggetto del d. lgs 231/2001.

5.3. Formazione

Santeria si impegna ad attuare programmi di formazione con lo scopo di garantire l'effettiva conoscenza del Codice Etico e del Modello da parte dei dipendenti e dei membri degli organi sociali al fine di consentire ai destinatari di detta formazione di raggiungere la piena consapevolezza delle direttive aziendali e di essere posti in condizioni di rispettarle in pieno.

I programmi di formazione hanno ad oggetto il Decreto e il quadro normativo di riferimento, il Codice Etico e il presente Modello.

La Società predispone, con il supporto eventuale anche di consulenti esterni con competenze in materia di responsabilità amministrativa degli enti, interventi formativi specifici rivolti a tutti i dipendenti al fine di assicurare un'adeguata conoscenza, comprensione e diffusione dei contenuti del Modello e di diffondere, altresì, una cultura aziendale orientata verso il perseguimento di una sempre maggiore trasparenza ed eticità.

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello è gestita dalla funzione deputata alla gestione del personale.

L'O.d.V. verifica l'adeguatezza dei programmi di formazione.

La partecipazione ai programmi di formazione di cui al presente punto ha carattere di obbligatorietà. La violazione di tali obblighi, costituendo violazione del Modello, è suscettibile di determinare l'irrogazione di provvedimenti sanzionatori.

SANTERIA S.p.a.

Modello organizzativo ex D. lgs. 231/2001

Parte speciale

1. REGOLE E PRINCIPI GENERALI

1. Finalità della Parte Speciale

La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello 231 dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività sensibili svolte nella società, la commissione di reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello 231 ha lo scopo di:

- Indicare le modalità che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello
- Fornire all'OdV ed alle altre funzioni di controlli gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi ai contenuti dei seguenti documenti:

- Modello 231
- Codice Etico
- Procedure e disposizioni
- Procure e deleghe
- Ordini di servizio
- Comunicazioni organizzative
- Sistemi di gestione delle problematiche di sicurezza e ambientali
- Ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

1.2. Principi ispiratori del sistema dei poteri e delle deleghe.

Tutte le operazioni sensibili nell'ambito delle quali potrebbe realizzarsi la commissione dei reati indicati nel Decreto devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico, nonché alle regole contenute nel presente Modello.

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative. La Società deve essere dotata di strumenti organizzativi (es. organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

L'azienda è dotata di un'organizzazione gerarchica e formalizzata al fine di consentire la chiara definizione di:

- Attribuzione di responsabilità
- Contenuti delle singole posizioni
- Linee di dipendenza e di riporto

La società, definendo compiti e responsabilità e adottando procedure aziendali ben precise, intende:

- Identificare tempestivamente gli interlocutori di riferimento
- Responsabilizzare il personale dipendente circa i concetti di:
 - Correttezza e trasparenza nelle relazioni con gli interlocutori societari
 - Tracciabilità e documentabilità dell'operato svolto

Le procedure interne devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:

- separatezza, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo avvia (impulso decisionale), il soggetto che lo esegue e lo conclude, e il soggetto che lo controlla (compatibilmente con le dimensioni della Società);
- traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo;
- adeguato livello di formalizzazione.

1.3. Il sistema di deleghe e procure

Il sistema adottato delle deleghe e dei poteri costituisce parte integrante e sostanziale del Modello 231 aziendale.

Il principio cui l'azienda ispira la propria struttura organizzativa e la propria attività è quello in base al quale solo i soggetti muniti di specifici e formali poteri possono assumere, in suo nome e per suo conto, obbligazioni verso terzi.

I principi ispiratori di tale sistema sono:

- La tempestiva e costante informazione circa la titolarità dei poteri delegati ed i relativi cambiamenti
- La verifica periodica del rispetto dei poteri così come delegati
- Le dichiarazioni periodiche di cui sia determinata nel Modello 231 la cadenza con le quali coloro che hanno ricevuto deleghe di poteri confermino il rispetto degli stessi nonché dei principi del codice etico e l'assenza di conflitti di interesse
- La verifica periodica dell'adeguatezza del sistema delle deleghe

A tutti i poteri attribuiti mediante delega degli stessi corrispondono esattamente mansioni e responsabilità come riportate nell'organigramma della società.

Il sistema dei poteri e delle deleghe prevede che:

- Ogni destinatario del presente Modello 231 che, per conto dell'azienda intrattiene rapporti negoziali e/o di rappresentanza con l'esterno, deve essere dotato di idonea procura

- Tutti coloro (ivi compreso anche i dipendenti o gli organi sociali) che intrattengono per conto dell'azienda rapporti con la Pubblica Amministrazione, devono essere dotati di delega formale in tal senso
- Ciascuna delega definisce in dettaglio i poteri del delegato e del soggetto

L'Organismo di Vigilanza verifica periodicamente il sistema delle deleghe e delle procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche.

Il conferimento della procura è seguito da una lettera di accompagnamento da trasmettere al procuratore unitamente all'atto di conferimento della procura e contenente il richiamo al Modello 231, alle disposizioni del Codice Etico ed alle procedure operative interne.

Il principio della segregazione delle responsabilità è applicato in azienda in linea con quanto consentito dalla normativa vigente.

I poteri di firma e di rappresentanza sono rilasciati dal legale rappresentante aziendale e sono revocabili in qualsiasi momento attraverso una semplice notifica a seguito della decisione della società.

Il sistema dei poteri e delle deleghe prevede l'attribuzione dei poteri di rappresentanza sia all'Amministratore Unico sia ad ulteriori procuratori (come consulenti esterni, dipendenti, etc.,).

I poteri rappresentativi (sia degli amministratori che dei procuratori) sono distinti in formali ed operativi. Mentre i poteri elencati sono indistintamente attribuiti a ciascun amministratore, le deleghe dei procuratori sono conferite in funzione delle attività svolte da ciascuno.

Nell'azienda le procure si dividono in:

- Operative, per atti di gestione ordinaria
- Di rappresentanza
- Di responsabilità

Per determinare categorie di atti che prevedano un impegno ultrannuale o che superino uno specifico importo, è prevista l'autorizzazione dell'Amministratore Delegato fatti salvi i casi di urgenza specificatamente approvati.

2. REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (art. 24 e 25 d. lgs. 231/2001)

1. Premesse

I reati qui considerati hanno come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione, che possono essere diretti, indiretti ed occasionali.

Per rapporti diretti, si intende lo svolgimento di un'attività che prevede un contatto non mediato tra la Società e una pubblica funzione o un pubblico servizio (ad esempio, la partecipazione della Società a una gara di appalto).

Per rapporti indiretti, si intendono eventuali attività complementari e/o di supporto ad un rapporto diretto instaurato con la pubblica Amministrazione: per esempio nel caso in cui una società o altro ente stipuli un contratto con una Amministrazione Pubblica o partecipi a un bando indetto dall'Unione Europea e, per darvi esecuzione, ricorra ai servizi di Santeria.

Per rapporti occasionali, infine, si deve intendere l'attività di accertamento e controllo che la P.A. realizza nell'ambito delle materie di sua competenza (sicurezza, lavoro, tutela ambientale, previdenza, fisco ecc.) nei confronti dei soggetti operanti sul territorio nazionale.

Sulla scorta della documentazione raccolta e delle interviste effettuate, si rileva che Santeria intrattiene o potrebbe intrattenere con le Amministrazioni Pubbliche rapporti sotto tutti e tre i profili descritti (diretto, indiretto e occasionale), nell'ambito delle diverse attività svolte, tra queste – a titolo esemplificativo - si segnalano, in particolare, la gestione di spazi pubblici aggiudicati mediante gara, l'organizzazione di eventi pubblici e di spettacoli, l'esercizio dell'attività balneare in forza di concessione pubblica rilasciata dal Comune di competenza.

La Società ha quindi costanti e continui rapporti con la P.A.

2.2. Criteri per la definizione di Pubblica Amministrazione e di soggetti incaricati di un pubblico servizio.

Obiettivo del presente paragrafo è quello di individuare i soggetti la cui qualifica è necessaria a integrare fattispecie criminose previste dal d.lgs. 231/2001 (cd. "soggetti attivi").

2.2.1. Enti della Pubblica Amministrazione.

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come "Ente della pubblica amministrazione" qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi. Sebbene non esista una definizione di pubblica amministrazione, sono ritenuti appartenenti alla pubblica amministrazione quegli enti che svolgano "tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici". A titolo meramente esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della pubblica amministrazione, i seguenti enti o categorie di enti:

- istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
- enti e amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, quali: Ministeri; Camera e Senato; Dipartimento Politiche Comunitarie; Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato; Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas; Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni; Banca d'Italia; Consob; Autorità Garante per la protezione dei dati personali; Agenzia delle Entrate; Corte dei Conti; Regioni; Province; Comuni; Comunità montane, e loro consorzi e associazioni; Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
- tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, quali: INPS; ENPALS ; CNR; INAIL; INPSAI; INPDAP; ISTAT; ENASARCO; ASST e ATS; enti e Monopoli di Stato; RAI.

Ferma restando la natura puramente esemplificativa degli enti pubblici sopra elencati, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose previste dal Decreto. In particolare, le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei "Pubblici Ufficiali" e degli "Incaricati di Pubblico Servizio".

2.2.2. Pubblici Ufficiali.

Ai sensi dell'art. 357, primo comma, c.p. è considerato pubblico ufficiale "agli effetti della legge penale" colui il quale esercita *"una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa"*.

Il secondo comma definisce invece la nozione di "pubblica funzione amministrativa", precisando che, agli effetti della legge penale *"è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi"*. In altre parole, è definita "pubblica" la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico, così definite in quanto volte al perseguimento di uno scopo pubblico e alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato. Il secondo comma dell'art. 357 c.p. traduce poi in termini normativi alcuni dei principali criteri di massima individuati dalla giurisprudenza e dalla dottrina per differenziare la nozione di "pubblica funzione" da quella di "servizio pubblico". Vengono quindi pacificamente definite come 'funzioni pubbliche' quelle attività amministrative che rispettivamente e alternativamente costituiscono esercizio di poteri deliberativi, autoritativi, certificativi.

2.2.3 Incaricati di un pubblico servizio.

L'art. 358 c.p. definisce la categoria dei "soggetti incaricati di un pubblico servizio" così disponendo: *"sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale"*. Anche il "servizio", così come la "funzione", per essere definito pubblico deve essere disciplinato da norme di diritto pubblico, benché senza poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

La giurisprudenza ha poi individuato una serie di "indici rivelatori" del carattere pubblicistico dell'ente, che si indicano qui di seguito:

- la sottoposizione a un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché a un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- la presenza di una convenzione e/o concessione con la pubblica amministrazione;
- l'apporto finanziario da parte dello Stato;
- la presenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

Sulla base di quanto sopra riportato, l'elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualifica di "incaricato di un pubblico servizio" è rappresentato non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall'ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

2.3.Fattispecie di reato

Con riferimento alle fattispecie di reati contro la Pubblica Amministrazione, si elencano qui di seguito i reati alla cui commissione da parte di soggetti riconducibili a Santeria è collegato il regime di responsabilità a carico della Società e il cui rischio di commissione sussiste in base alle risultanze emerse dall'analisi dei processi aziendali.

- **Peculato (art. 314 c.p.)** Tale ipotesi di reato si configura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio si appropriano del denaro o di cosa mobile altrui di cui abbiano il possesso o la disponibilità per ragione del loro ufficio o servizio. Il reato è sanzionato con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

- **Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)**

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

- **Concussione (art. 317 c.p.)** Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa o induca taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli.

E' ipotizzabile il concorso del privato nella concussione del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio in danno di un altro soggetto privato.

- **Corruzione per un atto d'ufficio o per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318-319 c.p.)** Tali ipotesi di reato si configurano nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere atti contrari al proprio ufficio, ovvero per compiere, omettere o ritardare atti del proprio ufficio, determinando un vantaggio in favore del corruttore.

Il reato di corruzione è un reato a concorso necessario, in cui vengono puniti sia il corrotto che il corruttore. Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato è soggetto passivo, che subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

L'art. 319 bis prevede talune circostanze aggravanti dei reati in esame, disponendo che la pena sia aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione cui il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

- **Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)** Tale ipotesi di reato si configura quando i fatti di cui agli artt. 318 e 319 siano commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. In questi casi si applica la reclusione da sei a dodici anni.

- **Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)** Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

- **Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)** Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

L'art. 322 bis c.p. estende le fattispecie di reato di peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione quando rivolte nei confronti di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

- **Abuso di ufficio (art. 323 c.p.)** Tale reato si configura quando, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

- **Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)** La legge 3/2019, recante *“Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”* ha ampliato l'elenco dei reati presupposti di cui all'art. 25 del D.lgs. 231/2001 inserendovi il reato di traffico di influenze illecite. Quest'ultima disposizione punisce chiunque – sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio – indebitamente fa dare o promettere a sé o a terzi denaro o altre utilità come prezzo della propria mediazione illecita, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. Il reato è punito con la reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

- **Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)** Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee, non si utilizzino le somme ottenute conformemente agli scopi cui erano destinate: la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta.

Tale fattispecie riguarda anche l'ipotesi di finanziamenti ricevuti in passato che vengano successivamente desinati a finalità diverse.

- **Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)** Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

In questo caso, a differenza di quanto visto in tema di malversazione, il reato viene a realizzarsi nel momento del conseguimento dei finanziamenti.

Si evidenzia che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa in danno dei medesimi soggetti.

- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui vengano commesse frodi nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo 355 c.p. La pena prevista per il reato in esame è la reclusione da uno a cinque anni e la multa non inferiore a euro 1.032.

- Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.) Il reato in questione si consuma nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea), ad esempio nel caso in cui nella predisposizione di documenti per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere supportate da documentazione artefatta, al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) Oggetto della truffa è l'indebito conseguimento di erogazioni pubbliche. Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri per ottenere finanziamenti pubblici.

- Frode informatica in danno dello Stato, dell'Unione Europea o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato, all'Unione Europea o ad altro ente pubblico.

- Frode in agricoltura (art. 2 L. 898 del 23 dicembre 1986) Il d. lgs. 231/2001, come di recente modificato dal d. lgs. n.184 dell'8 novembre 2021 e dal d. lgs. n.156 del 4 ottobre 2022, annovera tra i reati presupposto anche la frode in agricoltura. Si ritiene, tuttavia, che, vista la natura dell'attività esercitata da Santeria, detta fattispecie di reato non possa trovare applicazione alla Società.

2.4. Attività sensibili.

Sulla base dell'analisi dei rapporti che la Società intrattiene con la Pubblica Amministrazione o con soggetti che svolgono una pubblica funzione o un pubblico servizio, sono state individuate, in sede di valutazione, per ciascuna area aziendale, le seguenti attività cd. sensibili:

- Processi finalizzati all'aggiudicazione di commesse e appalti pubblici

- Gestione dei rapporti con Enti Pubblici o Privati per la realizzazione di progetti, anche in regime di Convenzione
- Ottenimento e mantenimento di autorizzazioni e licenze
- Gestione degli adempimenti obbligatori previsti dalla legge e delle relative comunicazioni (Agenzia delle Entrate, Enti Previdenziali, ecc.)
- Fatturazione all'Ente pubblico e gestione dei flussi finanziari
- Attività relativa all'acquisizione e/o gestione di finanziamenti pubblici
- Gestione delle verifiche e delle ispezioni
- Gestione del processo acquisti e gestione del personale
- Gestione e affidamento a terzi degli immobili con funzione residenziale
- Consulenze
- Gestione di contenziosi giudiziali e stragiudiziali nei confronti della Pubblica Amministrazione
- Gestione omaggi e spese di rappresentanza
- Assunzioni

2.5. I principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'esplicito divieto a carico dei destinatari di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate o che costituiscano violazioni ai principi e alle procedure aziendali ivi previste. Nello specifico è fatto divieto di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato di cui agli artt. 24 - 25 del Decreto che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel Modello, nel Codice Etico o comunque con le policies e le procedure aziendali;
- tali da favorire qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

A tal fine è fatto **divieto** in particolare di:

- accettare o sollecitare regali, atti di cortesia, quali omaggi o forme di ospitalità, o altre utilità se non nei limiti del modico valore e tali da poter essere considerati usuali in relazione alla ricorrenza e non essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio. Non è consentito offrire, promettere, fare regali, atti di cortesia, quali omaggi o forme di ospitalità, o altre utilità se non nei limiti del modico valore, come

indicato nel Codice Etico. In ogni caso, tali spese devono sempre essere autorizzate, documentate e nel rispetto dei limiti di budget;

- offrire, promettere, dare, anche per interposta persona, denaro o altra utilità, che può consistere anche in opportunità di lavoro o commerciali, al funzionario pubblico coinvolto o al soggetto privato, ai rispettivi familiari o a soggetti in qualunque modo allo stesso collegati;

- accettare la richiesta o sollecitazioni, anche per interposta persona, di denaro o altra utilità, che può consistere anche in opportunità di lavoro o commerciali, dal funzionario pubblico coinvolto, dai familiari dei soggetti precedentemente indicati e da soggetti in qualunque modo agli stessi collegati;

- ricercare o instaurare illecitamente relazioni personali di favore, influenza, ingerenza, idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, l'esito del rapporto;

- abusare delle loro qualità o dei loro poteri per costringere o indurre taluno a dare o promettere, indebitamente, a loro stessi o a un terzo anche per conto di Santeria, denaro, regali o altra utilità da soggetti che abbiano tratto o possano trarre benefici da attività o decisioni inerenti all'ufficio svolto;

- effettuare pagamenti non ufficiali allo scopo di velocizzare, favorire o assicurare l'effettuazione di un'attività di routine o comunque prevista nell'ambito dei doveri dei soggetti pubblici o privati con cui la Società si relaziona;

- richiedere prestazioni da parte dei consulenti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto costituito con gli stessi;

- fornire, in qualsiasi forma, informazioni non veritiere o incomplete alla Pubblica Amministrazione nazionale o estera;

- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;

- condizionare in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo la libertà di determinazione di soggetti che, a qualsiasi titolo, siano chiamati a rendere dichiarazioni innanzi all'Autorità Giudiziaria;

- promettere o dare seguito a richieste di assunzione in favore di rappresentanti/esponenti della Pubblica Amministrazione ovvero di soggetti da questi indicati, al fine di influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare qualsiasi vantaggio alla Società;

- porre in essere o istigare altri affinché pongano in essere pratiche corruttive di ogni genere;

- firmare atti o documenti che abbiano rilevanza esterna alla Società in assenza di poteri formalmente attribuiti od esorbitando dai poteri attribuiti;

- tenere condotte ingannevoli nei confronti della Pubblica Amministrazione tali da indurre quest'ultima in errori di valutazione nel corso dell'analisi di richieste di autorizzazioni, licenze, certificazioni e simili;
- omettere informazioni dovute, al fine di orientare a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione;
- riconoscere rimborsi spese di trasferta e di rappresentanza che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di attività svolta o in assenza di idonea documentazione giustificativa;
- utilizzare denaro contante come mezzo di pagamento e incasso al di fuori dei casi consentiti dai regolamenti e dalle procedure aziendali o comunque in modo improprio;
- emettere assegni bancari o postali che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- disporre pagamenti o incassare denaro verso/da Paesi inseriti nelle principali black list internazionali, senza adeguata documentazione comprovante la reale e specifica necessità;
- effettuare pagamenti o riconoscere compensi in favore di soggetti terzi, senza adeguata giustificazione contrattuale o comunque non adeguatamente documentati, giustificati e autorizzati;
- cedere a raccomandazioni o pressioni provenienti da pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio;
- sponsorizzare società segnalate da soggetti aventi la qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio o a questi vicine;

2.6. Standard di controllo

Al fine di scongiurare la commissione dei reati di cui alla presente sezione devono essere realizzati i seguenti presidi di controllo:

- Distribuzione delle responsabilità e previsione di adeguati livelli autorizzativi nelle attività di predisposizione, presentazione e ricezione di dati, informazioni e documenti verso/da rappresentanti della Pubblica Amministrazione, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o eccessive concentrazioni di potere
- Formale identificazione del soggetto deputato ad intrattenere rapporti con la PA. in relazione a ciascuna Potenziale Attività a Rischio
- Gestione in modo trasparente e univoco di qualsiasi rapporto professionale instaurato con membri della Pubblica Amministrazione o con soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio
- Attività di reporting all' OdV di eventuali situazioni di irregolarità

I destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, i principi comportamentali richiamati nel Codice Etico e quelli enucleati nella Parte Generale del presente Modello, devono rispettare i seguenti standard di controllo comportamentali qui di seguito descritti, posti a presidio dei rischi-reato sopra identificati (reati contro la Pubblica Amministrazione) e riferibili alle attività sensibili.

Rapporti con funzionari di enti pubblici, gestione adempimenti e stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione:

- le comunicazioni, gli adempimenti e i rapporti con la Pubblica Amministrazione sono gestiti nel rispetto dei principi comportamentali adottati dalla Società, dai Responsabili ovvero da soggetti da questi appositamente delegati, nel rispetto delle attività di competenza, delle procure e delle procedure aziendali;
- gli incontri con i soggetti pubblici sono presenziati da almeno due rappresentanti e di detti incontri deve essere redatto apposito report da comunicare al responsabile e da archiviare per la conservazione;
- ciascun responsabile è tenuto all'archiviazione e conservazione di tutta la documentazione prodotta nell'ambito della propria attività, inclusa la copia di quella trasmessa agli uffici competenti anche in via telematica.

Gestione dei finanziamenti pubblici:

- rispetto della segregazione dei compiti tra chi effettua la ricerca del finanziamento pubblico e chi autorizza la pratica per il conseguimento dello stesso;
- la documentazione per la richiesta dei finanziamenti pubblici è sottoscritta da soggetti muniti di idonea procura.

Acquisti di beni, servizi e consulenze

- deve essere garantita la separazione dei compiti tra chi richiede la consulenza, chi la autorizza e chi esegue il pagamento della prestazione;
- al fine di garantire i criteri di concorrenza, economicità, trasparenza, correttezza e professionalità, l'individuazione e la scelta del fornitore di beni, servizi e consulenze deve avvenire mediante valutazione comparativa di più offerte secondo i criteri previsti dalle procedure aziendali e sulla base di criteri oggettivi;
- nel processo di scelta del fornitore è garantita la documentabilità delle verifiche effettuate sul fornitore medesimo in merito ad onorabilità e attendibilità commerciale;
- l'acquisto di beni, servizi e consulenze è documentato a mezzo di contratto o lettera di incarico, ovvero di ordine di acquisto o di altro documento di conferimento di incarico che sia formalmente approvato e sottoscritto da soggetti muniti di idonei poteri e relative procure;

- i contratti/ordini di acquisto e lettere di incarico con i professionisti/consulenti devono contenere una informativa sulle norme comportamentali adottate dalla Società, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni del Codice Etico, del presente Modello, dei principi comportamentali che ispirano la Società e delle normative vigenti, possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali;
- l'anagrafica fornitori è gestita nel rispetto della segregazione dei compiti e monitorata periodicamente al fine di verificare la correttezza sui dati inseriti;
- al fine di garantire la segregazione dei compiti, vi è distinzione tra i soggetti che emettono l'ordine di acquisto o il contratto, i soggetti che verificano la corretta entrata della merce o l'avvenuta erogazione del servizio ed i soggetti che autorizzano la fattura al pagamento;
- la direzione amministrativa competente controlla la congruità tra l'ordine di acquisto e i documenti di riscontro. L'approvazione della fattura e il successivo pagamento avvengono in accordo con i ruoli e le responsabilità del personale munito di appositi poteri.

Gestione dei flussi monetari e finanziari

- la direzione amministrativa competente definisce le modalità di gestione della piccola cassa, definendo le dimensioni del fondo presso tutte le sedi e gli stabilimenti, identificando le tipologie di spese ammissibili, le modalità di rendicontazione e di autorizzazione;
- la direzione amministrativa competente ha la responsabilità di verificare l'esistenza di autorizzazione alla spesa e, qualora dovessero emergere dubbi o incongruenze, deve effettuare adeguati controlli e approfondimenti;
- l'apertura e la chiusura dei conti correnti sono previamente autorizzati dai soggetti dotati di idonei poteri;
- la direzione amministrativa competente effettua controlli periodici di quadratura e riconciliazione dei dati contabili, nel rispetto della segregazione dei compiti;
- è vietata la concessione di rimborsi spese a soggetti non dipendenti della Società, qualora non previsto dal contratto/lettera di incarico. In questo caso i rimborsi sono liquidati dietro presentazione di una fattura da parte del soggetto stesso o della società per conto della quale egli presta la propria attività professionale.

Gestione del personale

- il rimborso delle spese sostenute dal personale è effettuato solo a fronte della presentazione dei giustificativi di spesa, la cui inerenza e coerenza deve essere verificata tramite un'attività di controllo sulle note spese presentate a rimborso;
- le note spese sono liquidate a seguito del buon esito delle verifiche effettuate in termini di correttezza e congruità dei dati inseriti dai dipendenti nonché dell'esistenza della dovuta autorizzazione.

- in fase di selezione del personale sono utilizzati criteri di valutazione dei candidati che rispondano a esigenze di obiettività e trasparenza;
- l'esito dei colloqui di selezione è formalizzato per iscritto attraverso apposite schede colloquio debitamente sottoscritte dai selezionatori
- le lettere di assunzione sono firmate da soggetti dotati di idonei poteri;
- non è assunto personale non in conformità con le tipologie contrattuali previste dalla normativa e dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili;
- le lettere di assunzione devono contenere una informativa sulle norme comportamentali adottate dalla Società, relativamente al Modello e al Codice Etico, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni del Codice Etico, del presente Modello, dei principi comportamentali che ispirano la Società e delle normative vigenti, possono avere con riguardo ai rapporti di lavoro;
- i criteri di determinazione dei premi ai dipendenti sono oggettivi, definiti, formalizzati e condivisi.

Gestione di donazioni, sponsorizzazioni e omaggi

- le sponsorizzazioni e le donazioni sono effettuate nel rispetto nei limiti di budget approvato e delle tipologie previste dalle procedure aziendali e dal Codice Etico;
- le sponsorizzazioni sono regolamentate da un contratto sottoscritto da soggetti dotati di idonee procure;
- è mantenuta adeguata tracciabilità della destinazione dell'utilizzo effettuato dai riceventi le donazioni e sponsorizzazioni.

2.8. Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

È compito dell'O.d.V., in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati indicati a presente paragrafo:

- a) proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- b) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti da qualsiasi fonte ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- c) monitorare costantemente l'efficacia delle procedure interne in essere e vigilare sull'idoneità di quelle di futura introduzione;
- d) verificare l'attuazione dei meccanismi sanzionatori qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

3. REATI SOCIETARI (Art. 25-ter D.Lgs. n. 231/2001, aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e dal D.Lgs. n.38/2017).

3.1.Premessa

Il d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, nell'ambito della riforma del diritto societario, ha previsto l'estensione del regime della responsabilità amministrativa degli enti anche a determinati reati societari disciplinati dal Libro V, Titolo XI del Codice civile "Disposizioni penali in materia di società, di consorzi e di altri enti privati" (quali false comunicazioni sociali, illecita influenza sull'assemblea, richiamati dall'art. 25-ter d.lgs. n. 231/2001, in seguito modificato dalla Legge del 27 maggio 2015, n. 69)

3.2.Fattispecie di reato

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Tale ipotesi di reato riguarda i casi in cui, fuori dai casi di cui all'art. 2622 c.c., gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. La sanzione prevista per questo reato è la reclusione da uno a cinque anni.

Ai sensi dell'art. 2621 bis c.c. la pena è ridotta da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'art. 2621 c.c. sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)

Tale ipotesi di reato riguarda i casi in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la

cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

La pena prevista è quella della reclusione da tre a otto anni. La norma in esame individua ed elenca le tipologie di soggetti cui sono equiparate le società di cui al comma 1 dell'art. 2622 c.c. ai fini dell'applicazione della norma.

- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.).

Tale ipotesi di reato riguarda il caso in cui gli amministratori, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali. Il reato è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)

Tale ipotesi di reato punisce con la reclusione fino a un anno la condotta degli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.

- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.).

Tale ipotesi di reato punisce la condotta degli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Tale reato è punito con la reclusione fino a un anno. La medesima pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.).

Tale ipotesi di reato è punita con l'arresto fino a un anno e riguarda i casi in cui, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Tale ipotesi di reato punisce con la reclusione fino a un anno la condotta degli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, anche se emesse dalla società controllante (comma 2), cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Anche in questo caso, se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Tale ipotesi di reato è punibile a querela della persona offesa e riguarda la condotta degli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)

Tale ipotesi di reato punisce la condotta dell'amministratore o del componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 , n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del T.U. di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982 , n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993 , n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, c.c.

- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Tale ipotesi di reato punisce con la reclusione fino a un anno la condotta degli amministratori e dei soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Tale ipotesi di reato riguarda i casi in cui i liquidatori, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a

soddisfarli, cagionano danno ai creditori. Il reato è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. La norma chiarisce che la medesima pena si applica se il fatto è commesso da chi, nell'ambito organizzativo della società, esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)

Tale ipotesi di reato punisce la condotta di chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

La stessa pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.).

Tale ipotesi di reato riguarda i casi in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono nelle comunicazioni alle autorità previste in base alla legge, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima. Il reato è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Ai sensi del comma 2 sono altresì puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

-Reato di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D. lgs. 19/2023)

In data 7.03.2023 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56, il D.Lgs. 2 marzo 2023 n. 19, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto*

riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere”, che amplia il catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa dell’Ente.

L’art. 54 del Decreto attuativo prevede una specifica fattispecie penale relativa alle false od omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare necessario per attestare il regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione transfrontaliera (art. 29 del medesimo Decreto).

La sanzione pecuniaria prevista è da centocinquanta a trecento quote.

3.3. Attività sensibili.

Le attività sensibili identificate dal Modello nelle quali è maggiore il rischio che siano posti in essere i reati societari sono le seguenti:

- Gestione dei rapporti con gli organi di controllo e con i soci nelle attività di verifica sulla gestione amministrativa e contabile dell’azienda;
- Predisposizione del bilancio e gestione della contabilità;
- Tenuta delle scritture contabili e dei Libri Sociali;
- Gestione delle informative periodiche e dei documenti contenenti la rappresentazione dei fatti di gestione o della situazione economica, finanziaria e patrimoniale, nonché della comunicazione a terzi delle predette informazioni;
- Gestione e utilizzo dei sistemi informativi;
- Collaborazione e supporto all’organo amministrativo nello svolgimento delle attività di ripartizione degli utili, delle riserve e di restituzione dei conferimenti e nell’effettuazione delle operazioni di incremento/riduzione del capitale sociale o di altre operazioni su azioni o quote sociali;
- Gestione delle attività inerenti la richiesta di autorizzazioni o l’esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza;
- Gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi;
- Gestione delle procedure di affidamento di appalti di opere e servizi nonché di acquisizione di beni e servizi anche professionali;
- Gestione dei rapporti con eventuali soggetti certificatori durante le attività di verifica e controllo del processo produttivo, dell’ambiente di lavoro e della qualità finale del prodotto;
- Selezione e assunzione del personale dipendente;
- Gestione dei flussi monetari e finanziari;
- Gestione di omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze e sponsorizzazioni;

- Gestione del patrimonio immobiliare e delle operazioni concernenti conferimenti, distribuzione di utili o riserve, sottoscrizione o acquisto di azioni o quote sociali, operazioni sul capitale sociale, fusioni e scissioni, riparto dei beni in sede di liquidazione.

3.4. Principi generali di comportamento

Nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed al pubblico un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- garantire la tracciabilità dei profili di accesso, con il supporto di sistemi informatici, nel processo di identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema, garantendo la separazione delle funzioni e la coerenza dei livelli autorizzativi, nell'ambito della rilevazione, trasmissione e aggregazione delle informazioni contabili finalizzate alla predisposizione delle comunicazioni sociali;
- osservare le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- disciplinare le operazioni di riduzione del capitale sociale, fusione e scissione societaria;
- assicurare globalmente un adeguato presidio di controllo sulle registrazioni contabili routinarie e valutative, che devono essere svolte in modo accurato, corretto e veritiero, nonché rispettare i principi contabili di riferimento.

Al fine di prevenire il rischio che alla Società possa essere imputato il reato di "Corruzione tra privati" è essenziale che ogni possibile relazione commerciale della Società, sia in sede di negoziazione degli accordi, sia di esecuzione degli stessi, con gli altri operatori privati sia improntata da correttezza e trasparenza, non influenzando le decisioni dei soggetti terzi alla Società in maniera impropria e/o illecita e nel rispetto dei principi comportamentali riportati nella Parte Speciale – Reati contro la Pubblica Amministrazione.

3.5. Standard di controllo

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo a carico degli esponenti aziendali (in via diretta) e a carico dei collaboratori esterni (tramite apposite clausole contrattuali) di

1. astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reati societari;

2. astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato, possano potenzialmente diventarlo; conseguentemente è espressamente previsto l'obbligo a carico dei destinatari di attenersi al rispetto dei seguenti principi generali di condotta:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, assicurando il rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, di situazioni contabili redatte in occasione di eventi specifici e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed al pubblico in generale una informazione veritiera e appropriata sulla situazione economica-patrimoniale-finanziaria della Società;

2. osservare tutte le norme previste dalla legge e le procedure aziendali volte alla tutela della integrità del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere

3. assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare. Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- predisporre, rappresentare o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non rispondente alla realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

- omettere di comunicare dati ed informazioni imposti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

- omettere comunicazioni, da parte degli Amministratori, di conflitti di interessi, precisandone natura, termini, origine e portata tali da poter inficiare le scelte del Consiglio di Amministrazione in merito ad operazioni di carattere ordinario e/o straordinario;

- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo degli organi societari preposti, quali Soci e Sindaci;

- disattendere i principi, le norme e le procedure aziendali in materia di redazione di bilanci, relazioni ed informative

- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale

- ripartire utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve che non possono per legge essere distribuite
 - acquistare o sottoscrivere azioni della Società o di eventuali società controllanti fuori dai casi previsti dalla legge
 - effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori
 - procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore a quello nominale in sede di aumento del capitale sociale
 - distrarre o ripartire i beni sociali tra i soci – in fase di liquidazione – prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;
 - porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale, della Società di Revisione o dei soci
 - porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Amministrative Indipendenti, anche in sede di ispezione (a titolo esemplificativo: espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);
 - determinare o influenzare le deliberazioni dell'assemblea, mediante atti simulati o fraudolenti volti ad alterare la regolare formazione della volontà assembleare;
 - omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti degli enti pubblici ed autorità di vigilanza e controllo cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;
 - effettuare registrazioni contabili in modo non accurato, non corretto e non veritiero; - registrare operazioni senza un'adeguata documentazione di supporto che ne consenta "in primis" una corretta rilevazione contabile e successivamente una ricostruzione accurata.
- Ad integrazione delle regole sopraindicate, si indicano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati societari, con particolare riferimento al processo di formazione del bilancio e ai rapporti con gli Organi di controllo.

In particolare tali principi trovano specifica attuazione nelle procedure applicative adottate dalla Società.

Formazione del bilancio e rapporti con gli Organi di controllo:

- la Società garantisce l'applicazione delle disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari (Legge sul risparmio), in particolare l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili, la conformità del bilancio ai principi contabili applicabili, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- la Società definisce le attività di verifica del rispetto delle scadenze per la comunicazione delle informazioni necessarie alla predisposizione del bilancio e del reporting finanziario;
- i dati e le informazioni sono raccolti tempestivamente, sotto la supervisione della Direzione amministrativa competente, ed elaborati da soggetti incaricati ai fini della predisposizione della bozza di bilancio;
- tutta la documentazione di supporto all'elaborazione del bilancio è archiviata e conservata a cura della Direzione amministrativa competente;
- è effettuata un'attività di monitoraggio e formalizzazione delle informazioni inserite in contabilità, nonché delle poste di rettifica, debitamente autorizzate
- il calcolo delle imposte viene verificato da un soggetto terzo rispetto all'elaboratore prima dell'invio;
- la Direzione amministrativa competente predispone e formalizza le attività di controllo del bilancio di verifica, per validare la correttezza delle informazioni inserite, successivamente sottoposto alle verifiche del Collegio Sindacale;
- il responsabile di funzione incaricato della raccolta ed elaborazione delle informazioni richieste e trasmesse al Collegio Sindacale deve garantire la completezza, inerenza e correttezza della documentazione trasmessa;
- sono svolte attività di analisi del bilancio di verifica, predisposizione del prospetto di bilancio ed evidenza della condivisione con il management aziendale, condivisione con gli organi di controllo e approvazione del bilancio;
- le operazioni sul capitale sociale sono adeguatamente documentate e tracciate;
- tutti i dati e le informazioni che servono alla redazione del bilancio e degli altri documenti contabili della Società devono essere chiari, completi e rappresentare in modo veritiero la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società;
- i soggetti che intervengono nel procedimento di stima delle poste contabili devono attenersi al rispetto del principio di ragionevolezza ed esporre con chiarezza i

parametri di valutazione seguiti nel rispetto dei principi contabili di riferimento, fornendo ogni informazione complementare che sia necessaria a garantire la veridicità e completezza del processo valutativo e di stima effettuato;

- la rilevazione, la trasmissione e l'aggregazione dei dati e delle informazioni contabili per la redazione del bilancio deve avvenire con modalità tali da assicurare che vi sia sempre evidenza dei passaggi del processo di formazione dei dati e che sia sempre individuabile il soggetto che ha inserito i dati nel sistema.
- La bozza di bilancio è consegnata a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione prima della riunione per l'approvazione dello stesso, nei tempi previsti dalla legge;
- Eventuali conflitti di interesse degli Amministratori sono tempestivamente comunicati al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, precisandone natura, termini, origine e portata.
- È garantita la tracciabilità del processo decisionale di acquisti e vendite di azioni proprie e/o di altre società.

3.6. Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

È compito dell'O.d.V., in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati indicati a presente paragrafo:

- a) proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- b) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti da qualsiasi fonte ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- c) monitorare costantemente l'efficacia delle procedure interne in essere e vigilare sull'idoneità di quelle di futura introduzione;
- d) verificare l'attuazione dei meccanismi sanzionatori qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

4. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO (Art. 25-octies, d.lgs. n. 231/2001, aggiunto dal d. lgs. n. 231/2007; modificato dalla l. n. 186/2014 e dal d.lgs. n. 195/2021]

4.1. Premessa

L'art. 63 del d.lgs. 21 novembre 2007 n. 231 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo) ha esteso l'ambito applicativo della responsabilità da reato degli enti ai delitti di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita mediante l'introduzione dell'art. 25-octies nell'ordito del d.lgs. 231/01.

4.2. Fattispecie di reato

- **Ricettazione (art. 648 c.p., come modificato dal d.lgs. 195/2021)** Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329.

- **Riciclaggio (art. 648-bis c.p., come modificato dal d.lgs. 195/2021)** Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

- **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p., come modificato dal d.lgs. 195/2021)** Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a 25.000.

-**Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p., come modificato dal d.lgs. 195/2021)** Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

4.3. Attività sensibili

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale, le seguenti:

- gestione dei rapporti con clienti, fornitori e partner a livello nazionale ed internazionale;
- Acquisto di macchinari, parti di impianti o ricambi
- Gestione della contabilità generale;
- Gestione delle operazioni di movimentazione dei conti correnti della Società;
- Gestione degli adempimenti fiscali e predisposizione della denuncia dei redditi societari

4.4. Principi generali di comportamento

Nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, a tutti i destinatari del Modello è richiesto il rispetto e l'osservanza dei seguenti principi di comportamento e controllo:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne;
- garantire il costante monitoraggio e tracciamento dei flussi finanziari della Società, sia in entrata che in uscita;
- per la gestione dei flussi finanziari utilizzare esclusivamente i canali bancari e di altri intermediari finanziari accreditati che impongano obblighi equivalenti a quelli previsti dalle leggi sul riciclaggio e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi;
- le operazioni che comportano l'utilizzo o l'impiego di risorse economiche o finanziarie devono avere una causale espressa e sono documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza e trasparenza contabile;
- rispettare i termini e le modalità previsti dalla normativa applicabile per la predisposizione delle dichiarazioni fiscali periodiche e per i conseguenti versamenti relativi alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
- deve essere sempre garantito un comportamento collaborativo con le Autorità Giudiziarie.

Nell'ambito dei principi generali di comportamento è inoltre fatto divieto, in particolare, di:

a) intrattenere rapporti commerciali con soggetti in relazione ai quali sia nota o sospettata, sulla base di indizi precisi e concordanti:

- l'appartenenza ad organizzazioni criminali;
- la provenienza illecita di fondi;
- l'operatività al di fuori della legge;

b) accettare o utilizzare strumenti finanziari o mezzi di pagamento al portatore, diversi da quelli che transitano sui normali canali bancari; in particolare, tutti gli incassi e i pagamenti

derivanti da rapporti con clienti e fornitori, di compravendita di partecipazioni o interessenze, di finanziamento a società del gruppo o di altri rapporti infragruppo, di operazioni sul capitale, di incasso o pagamento di dividendi devono essere eseguiti unicamente tramite i normali canali bancari, l'unico atto ad assicurare, grazie ai moderni sistemi di monitoraggio, adeguati livelli di trasparenza, sicurezza e tracciabilità delle operazioni di trasferimento di denaro tra operatori economici;

c) compromettere in alcun modo l'integrità, la reputazione e l'immagine dell'ente.

4.5. Standard di controllo

Si indicano qui di seguito i principi procedurali e le modalità di attuazione che, in relazione ad ogni area a rischio, gli esponenti aziendali sono tenuti a rispettare, e che devono trovare attuazione in specifiche procedure aziendali e nei protocolli di prevenzione.

Acquisti di beni, servizi e consulenze

- E' implementata la separazione dei compiti tra chi richiede la consulenza, chi la autorizza e chi esegue il pagamento della prestazione;
- Al fine di garantire criterio di concorrenza, economicità, trasparenza, correttezza e professionalità, l'identificazione del fornitore di beni/servizi e consulenze dovrà avvenire mediante valutazione comparativa di più offerte e sulla base di criteri oggettivi;
- Nel processo di scelta del fornitore è garantita la documentabilità delle verifiche effettuate sul fornitore, in merito ad onorabilità ed attendibilità commerciale;
- Gli acquisti di beni, servizi e consulenze sono documentati con contratti, lettere di incarico, ordini di acquisto o lettere di incarico formalmente approvati da soggetti dotati di idonei poteri e sottoscritti da soggetti muniti di idonee procure;
- L'anagrafica dei fornitori è gestita nel rispetto della segregazione dei compiti e monitorata periodicamente al fine di verificare la correttezza dei dati inseriti;
- I contratti, le lettere di incarico e gli ordini di acquisto contengono l'informativa sulle norme comportamentali adottate dalla Società, relativamente al Codice etico e al presente Modello, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni del Codice etico, ai principi comportamentali che ispirano la Società e alle norme vigenti, possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali;
- al fine di garantire la segregazione dei compiti, vi è distinzione tra i soggetti che emettono l'ordine di acquisto o il contratto, i soggetti che verificano la corretta entrata della merce o l'avvenuta erogazione del servizio ed i soggetti che autorizzano la fattura al pagamento;

- la direzione amministrativa competente controlla la congruità tra l'ordine di acquisto e i documenti di riscontro. L'approvazione della fattura e il successivo pagamento avvengono in accordo con i ruoli e le responsabilità del personale munito di appositi poteri.
- È fatto obbligo di verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei clienti, dei fornitori e dei partner societari, commerciali e finanziari; in particolare, è necessario verificare che tali soggetti non abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con paesi considerati come non cooperativi dal Gruppo di Azione Finanziaria contro il riciclaggio di denaro (GAFI)
- Sono garantite la trasparenza e la tracciabilità degli accordi con altre imprese per la realizzazione di investimenti in partnership, verificandone la congruità economica rispetto ai prezzi mediamente praticati sul mercato.

Gestione dei flussi monetari e finanziari

- la direzione amministrativa competente definisce le modalità di gestione della piccola cassa, definendo le dimensioni del fondo presso tutte le sedi e gli stabilimenti, identificando le tipologie di spese ammissibili, le modalità di rendicontazione e di autorizzazione;
- la direzione amministrativa competente ha la responsabilità di verificare l'esistenza di autorizzazione alla spesa e, qualora dovessero emergere dubbi o incongruenze, deve effettuare adeguati controlli e approfondimenti;
- l'apertura e la chiusura dei conti correnti sono previamente autorizzati dai soggetti dotati di idonei poteri;
- la direzione amministrativa competente effettua controlli periodici di quadratura e riconciliazione dei dati contabili, nel rispetto della segregazione dei compiti;
- la direzione amministrativa competente predispone l'attività di verifica periodica delle movimentazioni nell'homebanking da parte dei soggetti dotati di idonei poteri;
- la direzione amministrativa competente può effettuare pagamento solo a saldo di fatture registrate come pagabili nel sistema contabile;
- il calcolo delle imposte viene verificato da un soggetto terzo rispetto all'elaboratore prima dell'invio;
- le valutazioni sulla sostenibilità dell'investimento di acquisto o di vendita di azioni proprie o di società terze sono adeguatamente documentate e tracciate unitamente alla definizione dei piani industriali a supporto delle stesse;
- tutte le operazioni di natura commerciale, finanziaria e societaria derivanti da rapporti continuativi ed occasionali con soggetti terzi, ad esclusione degli Intermediari

Finanziari, devono essere precedute da un'adeguata attività di verifica volta ad accertare l'assenza del rischio di coinvolgimento nella commissione dei reati di riciclaggio, attraverso una chiara identificazione delle controparti, della natura e dello scopo delle operazioni, del valore complessivo ed unitario degli strumenti utilizzati nelle operazioni;

- I controlli devono tener conto della residenza delle controparti (con riferimento ad es. ai cd. paradisi fiscali, ai paesi a rischio di terrorismo, etc.), della residenza degli Istituti di credito utilizzati nel compimento delle operazioni, nonché di eventuali schermi societari e/o strutture fiduciarie utilizzate nel compimento di operazioni straordinarie.

In aggiunta agli obblighi di cui sopra, è fatto a tutti i destinatari del presente modello assoluto divieto di:

- trasferire a qualsiasi titolo, se non per il tramite di banche o istituti di moneta elettronica o Poste Italiane S.p.A., denaro contante o libretti di deposito bancario o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore ad euro 1.000,00;
- emettere assegni bancari e postali per importi pari o superiori ad euro 1.000,00 che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- girare per l'incasso assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente a soggetti diversi da banche o Poste Italiane S.p.A.;
- effettuare pagamenti e/o trasferimenti di denaro su conti correnti cifrati, anonimi o aperti presso istituti di credito privi di insediamento fisico;
- effettuare pagamenti / accettare incassi su conti correnti di banche operanti in paesi ricompresi nelle *black list* dei "tax heaven" e in favore di società off-shore;
- effettuare pagamenti / accettare incassi nei confronti di soggetti che abbiano sede in paesi definiti "non cooperativi" secondo le indicazioni di Banca d'Italia;
- acquistare beni o servizi a fronte del pagamento di corrispettivi anormalmente inferiori rispetto al valore di mercato del bene o del servizio;
- emettere fatture o rilasciare documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi di commettere un'evasione fiscale;
- indicare elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture per operazioni inesistenti.

4.6. Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

È compito dell'OdV:

- a) proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio, come individuate nella presente Parte Speciale;
- b) proporre che venga predisposta una procedura specifica per il monitoraggio delle controparti contrattuali diverse da Partner e Fornitori;
- c) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti da qualsiasi fonte ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- d) monitorare costantemente l'efficacia delle procedure interne in essere e vigilare sull'idoneità di quelle di futura introduzione;
- e) verificare l'attuazione dei meccanismi sanzionatori qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

5. REATI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (Art. 25-septies, d.lgs. n. 231/2001)

5.1. Premessa

L'art. 9 della l. n. 123/2007 ha introdotto nel d.lgs. n. 231/2001 l'art. 25 septies, che estende la responsabilità degli enti ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime, quando tali reati siano stati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

5.2. Fattispecie di reato

- **Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) e omicidio (art. 589 c.p.)** Tali ipotesi di reato riguardano i casi in cui, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni, si cagionino ad altri, per colpa, lesioni personali, lesioni gravi o la morte.

Si precisa che il delitto di lesioni, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale, è perseguibile d'ufficio.

5.3. Attività sensibili

Nell'ambito delle attività svolte dalla Società, i processi sensibili in tema di salute sicurezza sul lavoro sono individuati nei seguenti:

- Espletamento e gestione degli adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza), in riferimento alle attività lavorative eseguite nelle sedi aziendali dal personale della Società;
- Espletamento e gestione degli adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza), in riferimento ai contratti di appalto d'opera.

5.4. Principi generali di comportamento

La Società promuove la diffusione di una cultura della sicurezza e della consapevolezza dei rischi connessi alle attività lavorative svolte nelle proprie sedi e unità produttive, a ogni livello aziendale, comportamenti responsabili e rispettosi delle misure e istruzioni adottate in materia di sicurezza sul lavoro, anche attraverso la policy e programmi di sensibilizzazione.

La politica aziendale in tema di salute e sicurezza sul lavoro deve essere diffusa, compresa, applicata ed aggiornata a tutti i livelli organizzativi. Le linee di azione generale della Società devono essere orientate verso un costante miglioramento della qualità della sicurezza e devono contribuire allo sviluppo effettivo di un sistema di prevenzione e protezione.

Tutte le strutture della Società devono osservare le disposizioni in materia di salute, sicurezza e igiene del lavoro e tenerne conto in occasione di qualsivoglia modifica degli assetti esistenti.

I seguenti principi di comportamento di carattere generale costituiscono un importante presidio di controllo e di verifica dell'efficacia e dell'adeguatezza dell'organizzazione in ossequio alla normativa speciale vigente in materia antinfortunistica. I principi si applicano ai destinatari del Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività sensibili connesse ai reati colposi in materia di salute e sicurezza. In particolare, per un'effettiva prevenzione dei rischi e in conformità agli adempimenti prescritti dal d. lgs. 81/2008 e succ. modifiche, nonché in coerenza con la ripartizione dei ruoli, compiuti e responsabilità in materia di sicurezza, si richiede:

- a tutti i destinatari, a vario titolo coinvolti nella gestione della sicurezza aziendale, di dare attuazione, ciascuno per la parte di propria competenza, alle deleghe e alle procure ricevute, nonché alle procedure adottate in tale ambito, alle misure di prevenzione e protezione predisposte a presidio dei rischi connessi alla sicurezza e identificati nel documento di Valutazione dei Rischi della Società;
- al datore di lavoro, ai suoi delegati e al personale coinvolto nella gestione della sicurezza, di svolgere i compiti loro attribuiti dalle procure o dalle deleghe ricevute nel rispetto della legge, avendo cura di informare il personale che, nello svolgimento delle proprie attività, sia esposto a rischi connessi alla sicurezza;
- ai preposti, di vigilare sulla corretta osservanza, da parte di tutti i lavoratori, delle misure e delle procedure di sicurezza adottate dalla Società, segnalando eventuali carenze o disallineamenti del sistema di sicurezza, nonché comportamenti ad esso contrari;
- ai soggetti di volta in volta designati dalla Società ai sensi del d. lgs. 81/2008 (es. Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, evacuazione, addetti al Primo Soccorso, Medico competente) di svolgere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni, i compiti di sicurezza specificamente affidati dalla normativa vigente e previsti nel sistema sicurezza adottato dalla Società;
- ai dipendenti di avere cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone che hanno accesso alle strutture della Società, e di osservare le misure di sicurezza e le istruzioni aziendali.

5.5. Standard di controllo

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale indicate in precedenza, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, con particolare riferimento ad un processo strumentale alla commissione dei reati quale la gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza.

In particolare, è fatto espresso divieto a carico dei destinatari di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate o che costituiscano violazioni ai principi e alle procedure aziendali ivi previste. Nello specifico è fatto divieto di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato di cui agli art. 25 septies del Decreto che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel Modello, nel Codice Etico, nel documento di analisi e valutazione dei rischi o comunque con le policies e le procedure aziendali;

A tal fine è fatto **divieto** in particolare di:

- omettere l'aggiornamento delle misure di prevenzione, in relazione a mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza sul lavoro ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione;
- omettere l'adozione di misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni possano accedere nelle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- emanare ordini di ripresa del lavoro, nonostante la persistenza di una situazione di pericolo grave ed immediato;
- omettere l'adozione di provvedimenti idonei ad evitare che le misure tecniche impiegate possano causare rischi per la salute della popolazione e danni all'ambiente esterno;
- omettere l'adozione di misure antincendio e di pronta evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato.

E' invece fatto obbligo di:

- diffondere all'interno della Società la cultura della sicurezza sul lavoro attraverso opportune azioni informative e formative nei confronti di tutto il personale ai diversi livelli dell'organizzazione;

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dalla Società, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- predisporre attività periodiche di monitoraggio ed adeguamento del Documento di Valutazione dei Rischi;
- definire in maniera formale all'interno della Società le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo in ambito salute e sicurezza;
- redigere in maniera formale la nomina dei soggetti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro ed i poteri loro assegnati;
- assicurare la coerenza fra il sistema di deleghe e procure e le responsabilità assegnate in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- garantire la segregazione dei compiti fra i soggetti tenuti ad assumere o attuare decisioni in materia di tutela della salute e della sicurezza ed i soggetti che sono responsabili di svolgere attività di controllo in tale ambito;
- assicurare l'erogazione di attività di formazione in ambito salute e sicurezza secondo quanto previsto dalle leggi vigenti, e monitorare rigorosamente l'apprendimento dei contenuti oggetto della formazione;
- eseguire in maniera formale, nel caso di appalto di lavori, servizi o forniture da parte della Società, la comunicazione agli affidatari dei rischi presenti negli ambienti di lavoro nei quali sono destinati ad operare;
- compiere adeguate attività di verifica del rispetto, da parte degli appaltatori, delle norme di sicurezza sul lavoro.
- eliminare alla fonte i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, e, ove ciò non sia possibile, ridurli al minimo sfruttando le conoscenze acquisite ed il progresso tecnologico;
- valutare attentamente tutti i rischi per la salute dei lavoratori che non possono essere eliminati, al fine di adottare le contromisure maggiormente idonee;
- rispettare i principi ergonomici e di salubrità nei luoghi di lavoro nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro nella definizione dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- programmare le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e *best practice* affermatesi a livello nazionale ed internazionale;

- dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- impartire adeguate istruzioni ai lavoratori;
- utilizzare correttamente le apparecchiature, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- aderire agli interventi formativi previsti, studiando attentamente il materiale fornito;
- segnalare immediatamente ai livelli opportuni le deficienze dei mezzi dispositivi di cui ai due punti che precedono, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui si venga a conoscenza, adoperandosi direttamente in caso di urgenza;
- eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, nell'ambito delle rispettive competenze e possibilità, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione o comunque compromettere i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori
- attivare un monitoraggio del sistema adottato per la gestione delle misure a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro in termini di effettività e adeguatezza delle misure di prevenzione e tutela della salute e sicurezza sul lavoro, anche ai fini dell'adozione di decisioni strategiche
- prevedere che ciascuna operazione di controllo e monitoraggio sia verificabile e opportunamente documentata, mediante la predisposizione, da parte dei soggetti incaricati, di un report quadrimestrale relativo alle eventuali problematiche riscontrate, indirizzato all'O.d.V.

Inoltre, ai sensi dell'art. 30 del d. lgs. 81/08 è altresì imposto:

- il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- lo svolgimento delle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;

- lo svolgimento delle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- lo svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria;
- lo svolgimento delle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- lo svolgimento delle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- l'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

5.6. Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati in materia di Sicurezza sul Lavoro sono i seguenti:

- a) monitorare costantemente, eventualmente per il tramite del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, l'efficacia delle misure di prevenzione dei Reati in materia di Sicurezza sul Lavoro;
- b) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti da qualsiasi fonte ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- c) verificare l'attuazione dei meccanismi sanzionatori qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

L'OdV può indire in ogni momento una riunione con il Datore di Lavoro, o i suoi delegati, nonché il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

6. REATI INFORMATICI (art. 24 bis d. lgs. 231/2001)

6.1.Premessa

La Legge 48/2008, ratificando la Convenzione di Budapest del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica (23 Novembre 2001), ha apportato varie modifiche sia al Codice Penale che a quello di Procedura Penale e ha modificato l'art. 24 del d.lgs.231/01 aggiungendo l'art. 24 bis, che inserisce vari reati informatici, prima assenti, fra i reati presupposto dal decreto stesso. In tal modo è stata introdotta nel nostro ordinamento la punibilità degli enti per la commissione di tali reati da parte di figure apicali e dipendenti, laddove venga accertata da parte del Giudice la presenza di un interesse o di un vantaggio degli enti stessi.

6.2.Fattispecie di reato.

- **Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491 bis c.p.)** La disposizione in esame prevede l'applicazione del capo concernente rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private (artt. 476 e ss c.p.) quando la condotta posta in essere riguardi un documento informatico pubblico o privato. A tal fine si ribadisce che per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli.

- **Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)**. Il reato in esame punisce con la reclusione fino a tre anni la condotta di chiunque abusivamente si introduca in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantenga contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo. Il reato è punibile a querela.

E' invece prevista la reclusione da uno a cinque anni e il reato è perseguibile d'ufficio quando: 1) il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

- **Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (artt. 615-quater e 615-quinquies c.p., modificati dalla legge n. 238/2021)**. Chiunque, al fine di procurare a sé o

ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164. Il successivo art. 615 quinquies c.p. punisce inoltre con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329,00 chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p., modificato dalla legge n. 238/2021) Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia, si procede d'ufficio e la pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, oppure se il fatto è commesso da pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio o da chi esercita la professione di investigatore privato.

- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p., modificato dalla legge n. 238/2021) Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere

comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)** Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)** Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Ai sensi del successivo art. 635 quinquies, se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è la reclusione da uno a quattro anni.

- **Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)** Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

- **Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)** Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i

termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

6.3. Attività sensibili

Le attività sensibili individuate, in riferimento ai reati informatici richiamati dall'art. 24-bis del d. lgs. 231/2001, sono le seguenti:

1. utilizzo dei sistemi informatici (gestione del profilo utente e del processo di autenticazione, gestione degli accessi verso l'esterno, sicurezza fisica, installazione programmi e dispositivi);
2. gestione e protezione delle reti e gestione delle password per l'accesso a sistemi informatici o telematici;
3. predisposizione, rappresentazione o comunicazione di documenti informatici a terzi;
4. adempimenti presso soggetti pubblici, quali comunicazioni, dichiarazioni, deposito di atti, documenti e pratiche per via informatica;
5. gestione del processo di conservazione sostitutiva documentale.

6.4. Principi generali di comportamento.

La Società considera essenziale per lo svolgimento della sua attività la promozione ed il mantenimento di un adeguato sistema di controllo interno, il quale risulta essere costituito dall'insieme di tutti gli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare le attività di impresa con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, di proteggere i beni aziendali, di gestire in modo ottimale ed efficiente le attività. La responsabilità di realizzare un sistema di controllo efficace è comune a ogni livello della struttura organizzativa di Santeria; di conseguenza, tutti coloro che svolgono la propria attività per la società, nell'ambito delle funzioni e delle responsabilità ricoperte, sono impegnati nel definire e nel partecipare attivamente al corretto funzionamento del sistema di controllo interno.

Ciò posto, con specifico riguardo alle problematiche connesse al rischio informatico, la Società, conscia dei continui cambiamenti delle tecnologie e dell'elevato impegno operativo, organizzativo e finanziario richiesto a tutti i livelli della struttura aziendale, si è posta come obiettivo l'adozione di efficaci politiche di sicurezza informatica; in particolare, tale sicurezza viene perseguita attraverso:

- I. la protezione dei sistemi e delle informazioni dai potenziali attacchi;
- II. la garanzia della massima continuità del servizio.

Le strutture della Società a qualsiasi titolo coinvolte nelle attività di gestione e utilizzo di sistemi informativi sono tenute ad osservare le modalità operative esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge vigenti in materia e la normativa interna.

In particolare:

- le strutture informatiche coinvolte nel processo devono predisporre e mantenere il censimento degli applicativi in uso;
- sono consentiti esclusivamente l'installazione e l'utilizzo di software proprietari o di terzi in ragione di legittime licenze o concessioni d'uso;
- il personale si deve astenere da qualsiasi condotta che possa compromettere la riservatezza e l'integrità delle informazioni e dei dati aziendali e dei terzi, e in particolare si premura di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e bloccarli qualora si allontanano dalla postazione di lavoro, con i propri codici di accesso, ovvero di spegnere il computer e tutte le periferiche al termine del turno di lavoro;
- il personale si astiene da qualsiasi condotta diretta a superare o aggirare le protezioni del sistema informatico aziendale o altrui;
- il personale non può installare programmi senza aver preventivamente informato la funzione aziendale preposta alla gestione della sicurezza informatica;
- il personale è responsabile del corretto utilizzo delle risorse informatiche assegnate che devono essere utilizzate esclusivamente per l'espletamento della propria attività. Tali risorse devono essere custodite in modo appropriato e la Società deve essere tempestivamente informata di eventuali furti o danneggiamenti.

6.5. Standard di controllo

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo, a carico degli esponenti aziendali in via diretta, ed a carico dei collaboratori esterni tramite apposite clausole contrattuali di:

- astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 24 bis del Decreto);
- astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- consentire l'accesso ai server (fisico o per via remota) a persone non autorizzate;
- utilizzare strumenti software in violazione delle norme in tema di diritti d'autore;
- alterare in qualsiasi modo, manomettere o modificare autonomamente i sistemi applicativi, le infrastrutture hardware e i dati in uso, di proprietà o di terzi, o manipolarne i dati;
- cedere a terzi le proprie credenziali di autenticazione;
- danneggiare i sistemi informatici di proprietà o di terzi;

- predisporre, rappresentare o comunicare documenti informatici falsi o comunque suscettibili di fornire dati e informazioni non rispondenti alla realtà.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra, è fatto obbligo di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle specifiche procedure aziendali;
- effettuare un costante monitoraggio dell'integrità dei sistemi informatici, dei livelli ed autorizzazioni di accesso, del corretto trattamento delle password e credenziali per l'accesso a sistemi informatici di proprietà o di terzi;
- assicurare la massima tracciabilità delle attività compiute per via informatica.

E' inoltre fatto obbligo per il personale, nello specifico, di:

- accedere al sistema informativo aziendale unicamente attraverso il profilo identificativo assegnato, attraverso user ID e password strutturate sulla base di un adeguato livello di complessità;
- accedere alle sole risorse informatiche a cui si è autorizzati
- custodire le password di accesso alla rete aziendale ed alle diverse applicazioni e le chiavi personali secondo criteri idonei a impedirne una facile individuazione ed un uso improprio;
- definire nei contratti con i fornitori per l'esecuzione di incarichi relativi ad uno o più processi del sistema informatico (ad esempio per lo sviluppo software, per l'utilizzo delle applicazioni, per le manutenzioni, etc.), i controlli e le misure necessarie per garantire la sicurezza del servizio, verificandone altresì l'attendibilità commerciale e professionale;
- procedere ad attività di testing su ogni nuovo software o suo aggiornamento ovvero, ancora, su ogni nuovo applicativo o soluzione informatica suscettibile di incidere nelle aree a rischio;
- mantenere evidenza, in apposite registrazioni su archivi informatici, dei livelli di autorizzazione all'accesso (alla rete aziendale e/o a sistemi di proprietà di terzi) degli utenti, ai fini della tracciabilità degli accessi e delle attività informatiche poste in essere nelle aree a rischio.
- proteggere il server e i laptop aziendali con programmi antivirus, aggiornati in modo automatico, contro il rischio di intrusione;

6.6. Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

È compito dell'OdV, in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati informatici:

- a) proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio, come individuate nella presente

Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;

b) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti da qualsiasi fonte ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;

c) monitorare costantemente l'efficacia delle procedure interne in essere e vigilare sull'idoneità di quelle di futura introduzione;

d) verificare l'attuazione dei meccanismi sanzionatori qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

**7. REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (art. 25-bis.1 d. lgs. 231/2001)
E FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI
BOLLO E IN STRUMENTI DI RICONOSCIMENTO (Art. 25-bis, d.lgs. n. 231/2001),
DELITTI IN MATERIA SI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI
CONTANTI (Art. 25-octies.1, d.lgs. n. 231/2001, aggiunto dal d.lgs. 184/2021)**

7.1. Premessa

La legge 23 luglio 2009, n. 99 recante “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia” ha apportato talune novità all'interno del d.lgs. 231/01. Segnatamente, oltre ad aver modificato l'art. 25-*bis*, inserendo nel novero dei reati presupposto anche la contraffazione, l'alterazione e il commercio di prodotti con segni falsi (artt. 473 e 474 c.p.) e ad aver introdotto l'art. 25-*novies* “Delitti in violazione del diritto d'autore”, che sono trattati in apposito paragrafo della presente Parte Speciale, la l. 99/2009 ha ampliato il novero dei reati presupposto, introducendo l'art. 25-*bis*.1 “Delitti verso l'industria e il commercio”, che punisce, tra l'altro, la frode nell'esercizio del commercio, la frode alimentare e la contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine.

Ratio dell'intervento normativo è quella di tutelare la fiducia che il pubblico dei consumatori ripone nella generalità dei segni distintivi dei prodotti industriali, responsabilizzando le imprese.

Nel presente paragrafo si descrivono anche i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, che sono stati inseriti nel catalogo dei reati presupposto con l'entrata in vigore del d. lgs. 184/2021, con cui il Legislatore italiano ha recepito nell'ordinamento nazionale la Direttiva europea n. 2019/713, relativa alla lotta contro le frodi e le **falsificazioni di mezzi di pagamento** diversi dai contanti.

La Direttiva nasce dall'esigenza di contrastare taluni fenomeni criminosi realizzati con l'ausilio di metodi di pagamento elettronico e con il ricorso alla c. d. *valuta digitale*.

7.2. Fattispecie di reato

7.2.1. reati contro l'industria e il commercio

-Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.) Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

-Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.) Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un

commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

-Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.) La norma incriminatrice punisce la vendita o messa altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, di prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, tali da cagionare un nocumento all'industria nazionale. Accanto alla previsione dei marchi e segni distintivi, la norma incriminatrice annovera anche i "nomi", identificabili come quelle indicazioni come denominazioni, insegne, emblemi, firme, etc. apposte per contrassegnare i prodotti ma non facenti parte del marchio. Il nocumento all'industria nazionale, elemento costitutivo dell'art. 514, può assumere la forma di qualsiasi pregiudizio recato all'industria nazionale, come ad esempio la diminuzione di affari in Italia o all'estero, il mancato incremento degli affari, l'offuscamento del buon nome della società in relazione al prodotto in questione o alla correttezza commerciale.

-Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.) Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

-Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.

-Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.) Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma

-Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.) Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine, di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

7.2.2. Reati di falsità in monete, carte di pubblico credito, valori in bollo e strumenti di riconoscimento.

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.) Il reato in esame punisce con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate;

- Alterazione di monete (art. 454 c.p.) Il reato in esame punisce con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516 la condotta di chiunque alteri monete con le qualità indicate nell'art. 453 c.p., diminuendone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete alterate, commetta uno dei fatti previsti dall'art. 453 c.p. n. 3 e 4.

- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.) Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.) Il reato in esame estende l'applicazione degli articoli 453, 455 e 457 anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti

della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi.

- **Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)** Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.

- **Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)** Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

- **Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)** Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

- **Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)** Il reato in esame punisce la condotta di chi, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi di prodotti industriali, brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi, segni brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

- **Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)** Il reato in esame punisce con la reclusione e con la multa la condotta di chi, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473, introduca nel territorio dello Stato, ovvero detenga per la vendita, ponga in vendita o metta altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

7.2.3. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

- **Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)** Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al

fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*quater* c.p.) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-*ter* c.p.) Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

Oltre alle fattispecie di reato illustrate, il Legislatore ha inoltre inteso chiarire che, salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;
- b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

7.3. Attività sensibili

Le attività svolte dalla Società che risultano particolarmente sensibili ai fini dei reati previsti dal presente paragrafo risultano essere le seguenti:

- Selezione, acquisto ed impiego delle materie prime e dei prodotti per l'attività di ristorazione;
- Selezione acquisto e vendita al dettaglio di gadget, abbigliamento e altri prodotti contenenti nomi, marchi o altri segni distintivi

- Gestione delle transazioni commerciali e delle operazioni di cassa, acquisizione dei pagamenti da parte dei clienti e gestione del denaro contante.
- Gestione fiscalità

7.4. Principi generali di comportamento

Le strutture della Società, a qualsiasi titolo coinvolte in ciascuna attività e processo, sono tenute ad osservare le disposizioni dei protocolli applicabili, le disposizioni di legge esistenti in materia e la normativa interna.

In particolare:

- è fatto divieto di usare modelli, brevetti o disegni altrui in assenza di autorizzazione da parte del titolare diritto o al di fuori dei limiti definiti dai relativi contratti.
- tutti i comportamenti devono essere ispirati dai principi della correttezza, integrità e probità;
- tutti i comportamenti devono essere ispirati al rispetto della normativa vigente e delle regolamentazioni di settore; in nessun caso è ammesso perseguire o realizzare l'interesse dell'impresa in violazione delle leggi;
- tutti i processi di comunicazione devono essere ispirati a trasparenza, veridicità, accuratezza e completezza dell'informazione sia all'esterno che all'interno dell'azienda.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del d.lgs. 231/2001.

7.5. Standard di controllo

La presente Parte Speciale prevede l'espreso obbligo, a carico degli esponenti aziendali in via diretta, e a carico dei collaboratori esterni tramite apposite clausole contrattuali di:

- astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra, è fatto obbligo di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle specifiche procedure aziendali;
- effettuare un costante monitoraggio dei prodotti venduti o altrimenti messi in circolazione, verificando la sussistenza dei requisiti di legge e degli attestati di autenticità e di provenienza degli stessi;

- negli scambi commerciali attenersi ai principi di buona fede e correttezza e adempiere con rigore agli impegni e alle obbligazioni assunte nei confronti dei clienti;
- effettuare un costante monitoraggio sull'origine, la provenienza, la genuinità e la validità dei prodotti alimentari somministrati.
- includere nei rapporti con i fornitori clausole contrattuali che: i) vietino al fornitore di beni in esecuzione del contratto stipulato con la Società di contraffare brevetti, modelli e disegni o fornire beni contraffatti e/o di provenienza illecita; ii) contengano una dichiarazione con cui il fornitore garantisce di avere pieno, libero e incondizionato diritto di produrre e/o vendere i beni oggetto della fornitura senza incorrere in violazioni di diritti di terzi, inclusi diritti di marchio, di brevetto per invenzioni industriali, per modelli di utilità, per modelli e disegni ornamentali e, in generale, diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali; iii) prevedano una manleva per la Società da qualsiasi responsabilità o pretesa di terzi in ordine allo sfruttamento e alla eventuale lesione dei diritti di brevetto per invenzioni industriali o modelli utilizzati dal fornitore.
- effettuare un costante controllo delle monete e del denaro contante ricevuto in pagamento dei prodotti venduti, anche utilizzando appositi strumenti tecnologici per verificarne l'autenticità.
- astenersi dal rimettere in circolazione denaro incassato e di provenienza sospetta, avendo cura di effettuare tempestivamente le opportune denunce alle competenti Autorità.
- effettuare un costante controllo degli strumenti di pagamento diversi dai contanti, verificandone l'autenticità e la provenienza e, in caso di sospetta manomissione, effettuare tempestivamente le opportune denunce alle competenti Autorità
- astenersi dal consentire a terzi, ad eccezione del personale addetto, l'utilizzo di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici per effettuare pagamenti diversi dai contanti

7.6. Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

È compito dell'OdV, in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati contro l'industria e il commercio:

- a) proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- b) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti da qualsiasi fonte ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;

- c) monitorare costantemente l'efficacia delle procedure interne in essere e vigilare sull'idoneità di quelle di futura introduzione;
- d) verificare l'attuazione dei meccanismi sanzionatori qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

8. REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA (art. 24 ter d. lgs. 231/2001), REATI TRANSNAZIONALI (l. 146/2006), DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (art. 25 quater d.lgs. 231/2001), REATI DI RAZZISMO E XENOFobia (art. 25 terdecies d. lgs 231/2001), INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

8.1. Premessa

L'art. 24 ter, d.lgs. 231/2001 prevede sanzioni pecuniarie ed interdittive per l'ente che si rende responsabile di uno degli illeciti dipendenti dai reati di criminalità organizzata. Il reato di associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p. è un delitto di tipo associativo caratterizzato dalla concretizzazione di un determinato e predefinito programma sociale criminale, caratterizzato dall'accordo tra più persone per formare una compagine stabile.

La fattispecie di cui all'art. 416 bis c.p. è invece un delitto contraddistinto dal controllo di settori di attività finanziarie ed economiche, di appalti e servizi pubblici, dal turbamento del libero esercizio del voto. È però possibile parlare di associazione di tipo mafioso, solo se l'attività criminale è caratterizzata dall'utilizzo della forza intimidatrice, mentre le vittime devono trovarsi in una condizione di assoggettamento e omertà nei confronti dell'organizzazione stessa in ragione dell'intimidazione da questa esercitata.

La legge n. 146/2006 ha, invece, ratificato e dato esecuzione alla Convenzione e ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001. Detta Convenzione si prefigge lo scopo di promuovere la cooperazione per prevenire e combattere il crimine organizzato transnazionale in maniera più efficace, richiedendo a tal fine che ogni Stato parte adotti le misure necessarie per determinare la responsabilità degli enti e delle società per i fatti di reato indicati dalla Convenzione medesima.

All'art. 10 della l. 146/2006 è prevista l'estensione della disciplina del d. lgs. 231/2001 in riferimento ad alcuni reati, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 3, ossia ove il reato possa considerarsi transnazionale. Ai sensi del citato art. 3, il reato si considera transnazionale quando sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;

- sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione e controllo avvenga in un altro Stato;
- sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato.
- sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato”.

Per “gruppo criminale organizzato” ai sensi della Convenzione, si intende “un gruppo strutturato, esistente per un per un periodo di tempo, composto da tre o più persone, che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla Convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale”.

8.2. Fattispecie di reato

8.2.1. Reati di criminalità organizzata.

- **Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)** La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. L’art. 416 c.p. punisce coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l’associazione con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all’associazione la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se l’associazione per delinquere è finalizzata a commettere taluno dei delitti di cui agli artt. 600 (riduzione in schiavitù), 601 (tratta di persone) e 602 (acquisto e alienazione di schiavi), nonché all’art. 31 comma 3bis del D. Lgs. 286/1998 (reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull’immigrazione clandestina e norme sulla condizione dello straniero), si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

- **Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p., modificato dalla l. n. 69/2015)** Chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l’associazione sono puniti, solo per ciò, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

- **Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p., articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, l. 17 aprile 2014, n. 62)** Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.

- **Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)** Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

- **Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309 comma 7-bis aggiunto dal d. lgs. n. 202/2016)** L'associazione è finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 del DPR 309/90 (produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti e psicotrope). Chi promuove, costituisce, dirige organizza o finanzia l'associazione è punito solo per ciò con la reclusione non inferiore a venti anni.

- **Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)** L'art. 24 ter d. lgs. 231/2001 richiama quali reati presupposto anche i delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o parti di essa, di armi clandestine, nonché di più armi comuni da sparo, ad eccezione di quelle previste dall'art. 2 comma 3 l. 110/1975.

8.2.2. Reati transnazionali

- **Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri (art. 291-quater DPR 43/73)** Il reato in esame si configura quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 291 bis c.p. (che punisce chi introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a 10 kg convenzionali). Coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, solo per ciò, con la reclusione da tre a otto anni.

- **Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 74 DPR 309/90)** L'associazione di cui al presente articolo si configura quando tre o più persone

si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 DPR 309/90 (produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope). Coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, solo per ciò, con la reclusione non inferiore a venti anni.

- **Disposizioni contro l'immigrazione clandestina (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter, 5 d. lgs. 286/98 come modificato dal d. lgs. 20/2023)** L'art. 12 TU l 286/1998 dispone che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del citato Testo Unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da sei a sedici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

Ai sensi del comma 3 ter, inoltre, la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

- **Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)** Il reato in esame sanziona la condotta di chiunque, dopo aver commesso un delitto punito con l'ergastolo o con la reclusione, e fuori dai casi di concorso, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa. Ai fini della consumazione del reato è necessario che la condotta di aiuto tenuta dal favoreggiatore sia almeno potenzialmente lesiva delle investigazioni delle autorità.

8.2.3. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

- **Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)** Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni. Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, della quali sia stato ordinato lo scioglimento.

- **Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)** Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale.

- **Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)** Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

- **Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)** Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

- **Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1)** Al di fuori dei casi di cui agli articoli 270 bis e 270 quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.

- **Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)** Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra

tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.

- **Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (l. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.)** Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte. Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

- **Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.)** Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.

- **Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)** L'articolo in esame definisce le condotte con finalità di terrorismo, qualificando tali le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

- **Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)** Il reato in esame punisce la condotta di chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, attentati alla vita od alla incolumità di una persona.

- **Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)** Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'art. 585 e idonee a causare importanti danni

materiali. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.

- **Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)** E' punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies: 1) procura a sé o ad altri materia radioattiva; 2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso. E' punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies: 1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare; 2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva. Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.

- **Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)** Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

- **Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p)** Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 289-bis e 630, sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

- **Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)** Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni.

- **Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)** Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni.

- **Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)** Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, solo per ciò, alla pena della reclusione da cinque a quindici anni.

- **Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)** Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità,

mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a due anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuatamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

- **Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)** Il reato consiste nell'istigazione a uno dei reati suddetti.

- **Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)** Secondo l'art. 2 della Convenzione richiamata, commette un reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:

a) atti diretti a causare la morte o gravi lesioni di civili, quando con ciò si realizzi un'azione finalizzata ad intimidire una popolazione, o coartare un governo o un'organizzazione internazionale;

b) atti costituenti reato ai sensi delle Convenzioni in materia di: sicurezza del volo e della navigazione; tutela del materiale nucleare; protezione di agenti diplomatici; repressione di attentati mediante uso di esplosivi

- **Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (l. n. 342/1976, art. 1)** Chiunque con violenza o minaccia commette un fatto diretto all'impossessamento di un aereo e chiunque con violenza, minaccia o frode commette un fatto diretto al dirottamento o alla distruzione di un aereo è punito con la reclusione da 7 a 21 anni.

- **Danneggiamento delle installazioni a terra (l. n. 342/1976, art. 2)** Chiunque al fine di dirottare o distruggere un aereo danneggia le installazioni a terra relative alla navigazione aerea o ne altera le modalità di uso è punito con le pene indicate nel reato di cui all'art. 1 della L. 342/1976.

8.2.4. Reati di intralcio alla giustizia

- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)** Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

8.2.5. Reati di razzismo e xenofobia

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p. aggiunto dal d. lgs. n. 21/2018) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, solo per ciò, con la reclusione da uno a sei anni.

8.3. Attività sensibili

La tutela dei processi aziendali dai rischi in materia di reato di associazione a delinquere pervade ogni ambito e attività dell'impresa. Nello specifico, le aree individuate come più esposte alla realizzazione dei reati indicati nel presente paragrafo sono le seguenti.

- Con riferimento ai reati di criminalità organizzata e ai reati transnazionali:
 - Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con fornitori terzi di beni, consulenze e servizi ai quali si perviene mediante trattative private
 - Gestione delle transazioni finanziarie, ovvero delle attività relative alla contabilizzazione delle fatture emesse e/o ricevute, alla gestione degli incassi e dei pagamenti
 - Tutte le ulteriori attività già individuate come "sensibili" con riferimento al rischio di realizzazione dei reati presupposto contro la Pubblica Amministrazione (par. 2 della presente parte speciale) e, nello specifico: Processi finalizzati all'aggiudicazione di commesse e appalti pubblici; Gestione dei rapporti con Enti Pubblici o Privati per la realizzazione di progetti, anche in regime di Convenzione; Ottenimento e mantenimento di autorizzazioni e licenze; Gestione degli adempimenti obbligatori previsti dalla legge e delle relative comunicazioni (Agenzia delle Entrate, Enti Previdenziali, ecc.); Fatturazione all'Ente pubblico e gestione dei flussi finanziari; Attività relativa all'acquisizione e/o gestione di finanziamenti pubblici; Gestione delle verifiche e delle ispezioni; Gestione del

processo acquisti e gestione del personale; Consulenze; Gestione di contenziosi giudiziari e stragiudiziali nei confronti della Pubblica Amministrazione; Gestione omaggi e spese di rappresentanza; Assunzioni.

- Con riferimento ai reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico di razzismo e di xenofobia, oltre alle attività già individuate come sensibili al punto precedente, da intendersi qui integralmente richiamate, devono ritenersi come esposte al rischio di realizzazione dei richiamati reati presupposto, anche le attività inerenti i rapporti con la clientela, l'acquisizione di dati inerenti la clientela, ovvero l'erogazione e la concessione di spazi per la realizzazione di eventi privati, la gestione del patrimonio immobiliare, specialmente di natura residenziale.

8.4. Principi generali di comportamento

Le strutture della Società, a qualsiasi titolo coinvolte in ciascuna attività e processo, sono tenute ad osservare le disposizioni dei protocolli applicabili, le disposizioni di legge esistenti in materia e la normativa interna.

In particolare:

- tutti i comportamenti devono essere ispirati dai principi della correttezza, integrità e probità;
- tutti i comportamenti devono essere ispirati al rispetto della normativa vigente e delle regolamentazioni di settore; in nessun caso è ammesso perseguire o realizzare l'interesse dell'impresa in violazione delle leggi;
- tutti i processi di comunicazione devono essere ispirati a trasparenza, veridicità, accuratezza e completezza dell'informazione sia all'esterno che all'interno dell'azienda.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del d.lgs. 231/2001.

8.5. Standard di controllo

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo, a carico degli esponenti aziendali in via diretta, ed a carico dei collaboratori esterni tramite apposite clausole contrattuali di:

- astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra, è fatto obbligo di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate

- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale comporta, conseguentemente, il divieto per i soggetti sopra indicati di:

- commettere o adottare una condotta, che possa costituire o essere collegata anche a reati transnazionali, afferente l'associazione per delinquere, anche di tipo mafioso, l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, il favoreggiamento personale, nonché afferente l'associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri e al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero ancora afferenti possibili violazioni delle disposizioni contro le immigrazioni clandestine; quali:

- associarsi allo scopo di commettere più delitti tra cui, in particolare, il contrabbando di tabacchi lavorati esteri e il traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;

- fare parte, quale che sia il ruolo rivestito, di associazioni di tipo mafioso, camorristico o comunque illecite;

- compiere atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero in violazione delle disposizioni di legge, ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale di uno straniero in altro Stato del quale la persona non sia cittadina o non abbia il titolo di residenza permanente;

- favorire la permanenza dello straniero nel territorio dello Stato al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità in cui lo stesso versa;

- indurre in qualsiasi modo la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, quando questa abbia facoltà di non rispondere;

- aiutare taluno a eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità;

- intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti o atti con persone indicate nelle liste di riferimento relative al contrasto finanziario al terrorismo (pubblicate dall'Unità di Informazione Finanziaria istituita presso la Banca d'Italia) o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse, salvo autorizzazione formalizzata dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale in relazione ai poteri attribuiti;

- concedere utilità a persone indicate nelle Liste di Riferimento relative al contrasto finanziario al terrorismo (pubblicate dall'Unità di Informazione Finanziaria istituita presso la Banca d'Italia) o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse, salvo autorizzazione

formalizzata dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale in relazione ai poteri attribuiti;

- assumere persone indicate nelle Liste di Riferimento relative al contrasto finanziario al terrorismo (pubblicate dall'Unità di Informazione Finanziaria istituita presso la Banca d'Italia) o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse, salvo autorizzazione formalizzata dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale in relazione ai poteri attribuiti;

- promuovere, costituire, organizzare, dirigere il finanziamento anche indiretto, di associazioni che si propongono il compito, all'estero o comunque ai danni di uno Stato estero, di un'istituzione o di organismi internazionali, di esercitare atti di violenza su persone o cose, con finalità di terrorismo;

- dare rifugio o fornire ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione alle persone che partecipano alle associazioni eversive o con finalità di terrorismo e di eversione all'ordine pubblico;

- promuovere, costituire, organizzare, dirigere il finanziamento anche indiretto, di associazioni, di eventi o, comunque, di ogni forma di comunicazione e propaganda che abbiano ad oggetto idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoa o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra

8.6. Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

È compito dell'OdV, in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati indicati a presente paragrafo:

a) proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;

b) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti da qualsiasi fonte ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;

c) monitorare costantemente l'efficacia delle procedure interne in essere e vigilare sull'idoneità di quelle di futura introduzione;

d) verificare l'attuazione dei meccanismi sanzionatori qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

9.DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE (Art. 25-quinquies, d. lgs. n. 231/2001), IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE (Art. 25-duodecies, d. lgs. n. 231/2001), PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (Art. 25-quater.1, d. lgs. n. 231/2001)

9.1. Premessa

Le principali figure criminose dei reati contro la persona comprendono quelle che privano la vittima di un bene primario, come la vita e l'incolumità individuale, intesa come integrità fisica e psichica. Il d. lgs. 231/2001 estende agli enti e alle società la responsabilità conseguente al compimento dei reati di cui al presente paragrafo, disponendo misure sanzionatorie non solo di carattere economico, ma anche interdittivo.

9.2. Fattispecie di reato

9.2.1. Reati contro la personalità individuale

- **Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)** Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

- **Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)**. Il reato in esame punisce con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

- **Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater)** Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000.

- **Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)** Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

- **Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)** Commette il reato chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

- **Tratta di persone (art. 601 c.p.)**. È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi. Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

- **Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)** Chiunque, al di fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

- **Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)** Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

9.2.2. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Oltre alle fattispecie di reato già illustrate nel paragrafo inerenti i reati transnazionali "Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, d. lgs. n. 286/1998)", rientra nella categoria di reati presupposto in esame la seguente fattispecie:

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, d. lgs. n. 286/1998) Detto reato sanziona la condotta del datore di lavoro che occupa alle

proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia stato revocato o annullato o sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

9.2.3. Pratiche di mutilazione degli organi genitali

Con riferimento alla presente fattispecie, ci si limita a richiamare la tipologia di reato presupposto di cui all'art. 583 bis c.p. non ritenendo che la stessa, per la natura dell'attività svolta da Santeria, possa trovare un effettivo rischio di realizzazione.

9.3. Attività sensibili

Sebbene non si possano escludere casi in cui la Società persegua finalità illecite connesse alla tratta di persone ovvero a reati di pedopornografia, si ritiene che profili di rischio maggiormente rilevanti con riferimento ai reati previsti dall'art. 25 quinquies del d. lgs. 231 possano ravvisarsi soprattutto con riferimento ai casi in cui l'esponente societario agisca in concorso con soggetti terzi. La forma di concorso che presenta per gli esponenti societari maggiori profili di rischio è quella connessa al finanziamento e/o gestione di risorse finanziarie di soggetti che pongano in essere le attività menzionate dal decreto. Affinché possa configurarsi un concorso nel reato è necessario che tale condotta si risolva quanto meno in un'agevolazione del fatto delittuoso dell'autore e che l'operatore sia a conoscenza della finalità illecita che il cliente persegue. L'analisi dei processi aziendali ha dunque consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 quinquies del d.lgs. 231/2001 e, segnatamente

1. Gestione servizi e fornitori
2. Gestione risorse umane
3. Gestione coworking
3. Gestione patrimonio immobiliare di natura residenziale

Per quanto attiene al reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, l'attività sensibile individuata è quella dell'assunzione e gestione del personale dipendente di origine extra-comunitaria.

9.4. Principi generali di comportamento

Le strutture della Società, a qualsiasi titolo coinvolte in ciascuna attività e processo, sono tenute ad osservare le disposizioni dei protocolli applicabili, le disposizioni di legge esistenti in materia e la normativa interna.

In particolare:

- tutti i comportamenti devono essere ispirati dai principi della correttezza, integrità e probità;
- tutti i comportamenti devono essere ispirati al rispetto della normativa vigente e delle regolamentazioni di settore; in nessun caso è ammesso perseguire o realizzare l'interesse dell'impresa in violazione delle leggi;
- tutti i processi di comunicazione devono essere ispirati a trasparenza, veridicità, accuratezza e completezza dell'informazione sia all'esterno che all'interno dell'azienda.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.lgs. 231/2001.

9.5. Standard di controllo

In relazione ai reati e alle condotte criminose integranti le fattispecie di reati contro la personalità individuale e di occupazione di soggetti provenienti da Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, la presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo, a carico degli esponenti aziendali in via diretta, e a carico dei collaboratori esterni tramite apposite clausole contrattuali di:

- astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra, è fatto obbligo di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.
- compiere atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero in violazione delle disposizioni di legge, ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale di uno straniero in altro Stato del quale la persona non sia cittadina o non abbia il titolo di residenza permanente;

- compiere le medesime condotte di cui al punto precedente con il fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o che riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- favorire la permanenza dello straniero nel territorio dello Stato al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità in cui lo stesso versa;
- commettere o adottare una condotta che accetti consapevolmente il rischio che possano essere commessi delitti contro la personalità individuale, quali:
 - la riduzione in schiavitù o in condizioni analoga di una persona;
 - la tratta e il commercio di schiavi o di persone in condizione analoga alla schiavitù;
 - l'alienazione e l'acquisto anche di una singola persona ridotta in schiavitù;
 - la persuasione di un soggetto minore a compiere atti sessuali in cambio di somme di denaro (prostituzione minorile);
 - l'adozione di comportamenti che facilitino l'esercizio della prostituzione minorile ovvero comportino lo sfruttamento di chi fa commercio del proprio corpo per percepire parte dei guadagni;
 - lo sfruttamento di minori per la realizzazione di esibizioni o di materiale pornografico, nonché il commercio, la vendita, la divulgazione e la trasmissione anche gratuita di detto materiale, ovvero materiale pornografico che rappresenti immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori o parti di essi;
 - l'approvvigionamento o la detenzione di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori;
 - l'organizzazione o la promozione di viaggi che abbiano quale scopo, pur se non esclusivo, la fruizione di attività di prostituzione a danno di minori;
 - impiegare lavoratori stranieri del tutto privi di permesso di soggiorno o con un permesso revocato o scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato.

9.6. Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

È compito dell'OdV, in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati indicati a presente paragrafo:

- a) proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- b) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti da qualsiasi fonte ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;

c) monitorare costantemente l'efficacia delle procedure interne in essere e vigilare sull'idoneità

di quelle di futura introduzione;

d) verificare l'attuazione dei meccanismi sanzionatori qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

10. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (art. 25-*novies* del d.lgs. 231/01)

10.1. Premesse

Con l'articolo 25-*novies* introdotto dall'art. 15 c. 7 lett. c) della l. 23 luglio 2009, n. 39 e rubricato "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore", il d. lgs. 231/2001 estende la propria tutela al *diritto morale* e di *utilizzo economico* da parte del loro autore:

- delle opere dell'ingegno aventi carattere *creativo* che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione;

- dei programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con l. 20 giugno 1978, n. 399, nonché delle *banche di dati* che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.

In particolare, sono comprese nella protezione:

1. le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
2. le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;
3. le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
4. le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;
5. i disegni e le opere dell'architettura;
6. le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo;

7. le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia;
8. i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore;
9. le banche dei dati intese come "raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo". La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto;
10. le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico. Sono inoltre protette le opere collettive che racchiudono in sé più opere dell'ingegno o parti di esse, e le elaborazioni creative di opere preesistenti, quali le traduzioni, i rifacimenti e gli adattamenti.

I diritti d'autore scaturiscono da un fatto creativo che sia percepibile all'esterno e che acquisti quindi una forma espressiva. Non è necessario che la creazione sia fermata su un supporto, potendosi avere una forma espressiva anche nella comunicazione orale (è esclusa dalla protezione del diritto d'autore la mera idea, proprio perché inespressa).

La creazione costituisce opera dell'ingegno quando, come espressione della personalità dell'autore, è caratterizzata dalla novità e dalla originalità. Due requisiti questi che possono sussistere, come si è visto, anche nelle opere collettive, per lo più opere letterarie come le enciclopedie e i giornali – riguardo alle quali, l'attività creativa consiste più propriamente nell'apporto creativo di colui che organizza e dirige l'assemblamento di opere preesistenti – e nelle elaborazioni di carattere creativo di un'opera dell'ingegno altrui.

I *diritti morali* sorgono in capo all'autore dell'opera dell'ingegno per il mero fatto della creazione. A differenza dei *diritti di utilizzazione economica*, sono inalienabili e possono essere fatti valere in qualunque tempo, anche quando ci si sia spogliati della possibilità di disporre economicamente del bene oggetto di tutela.

Anche i diritti di utilizzazione economica, come i diritti morali, sorgono generalmente dal solo fatto della creazione; fanno però eccezione la creazione di banche dati, di programmi per elaboratore e di opere di disegno industriale da parte del lavoratore dipendente. In questi casi, mentre restano intrasferibili i diritti morali dell'autore-dipendente, i diritti di utilizzazione vengono invece acquisiti a titolo originario dal datore di lavoro.

Coloro che esercitano l'attività di emissione radiofonica o televisiva sono titolari di diritti connessi, tra i quali il diritto esclusivo di autorizzare la fissazione, la riproduzione, la distribuzione o la messa a disposizione del pubblico delle proprie emissioni.

Vi sono poi i diritti connessi spettanti agli artisti interpreti ed esecutori, come i musicisti, i ballerini e i cantanti, i quali hanno il diritto esclusivo non soltanto di autorizzare la fissazione

delle proprie prestazioni artistiche, ma altresì di autorizzare e di trarre un guadagno. Indipendentemente dai diritti connessi, i produttori di fonogrammi, gli interpreti e gli esecutori, hanno inoltre il diritto di ricevere un compenso per l'utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi (da essi prodotti o sui quali è stata autorizzata la fissazione delle prestazioni artistiche) a mezzo della cinematografia, della diffusione radiofonica e televisiva, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite.

10.2. Fattispecie di reato

Le fattispecie, alle quali fa riferimento l'articolo 25-*novies* del d.lgs. 231/01 in materia di violazione del diritto d'autore, sono le seguenti:

- **Messa a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera o di parte di un'opera dell'ingegno protetta (art 171, co.1 lett. a-bis) L. 633/1941);**
- **Reato di cui al punto precedente, commesso su un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore (art 171, co.3 l. 633/1941)**

In base all'art. 171, comma 1, lett. a *bis*, è punito chiunque, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma,

- riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;
- mette a disposizione del pubblico opere dell'ingegno protette, immettendole in un sistema di reti telematiche mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.
- rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico
- riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare.

La pena è della reclusione fino a un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra

modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n. 633/1941 comma 1) Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n. 633/1941 comma 2) Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Si evidenzia che le attività indicate dalla norma non presuppongono necessariamente la sussistenza di un supporto materiale e potrebbero quindi essere commesse anche attraverso il downloading non autorizzato di un programma.

Sono comprese nella previsione le violazioni della licenza d'uso di un programma, e, quindi, anche le ipotesi in cui non si ottemperi alle condizioni contrattuali che regolano i rapporti tra il titolare dei diritti e il fruitore del programma.

La duplicazione, per essere penalmente rilevante, deve determinare la copia identica del programma e non, invece, la rielaborazione o la creazione di un nuovo software, anche se simile, purché per compiere tale operazione non sia stato indebitamente utilizzato o modificato il programma “ispiratore”.

E’ invece esclusa dalla norma la copia cd. di “backup”, ovvero la copia di riserva che l’utente produce per evitare la perdita del programma.

Inoltre, si rileva che la duplicazione o distribuzione non autorizzata del programma deve essere diretta ad un fine di profitto. Un obiettivo che va oltre il fine di lucro, non esaurendosi in una finalità di guadagno, ma traducendosi anche in una finalità di risparmio nel senso di una mancata diminuzione patrimoniale.

La medesima norma punisce inoltre la locazione di programmi non contrassegnati dalla SIAE, in quelle ipotesi in cui sia previsto il contrassegno. La ragione della previsione è da rinvenirsi nel fatto che i diritti di utilizzazione possono essere ceduti singolarmente e che dal contrassegno apposto su ogni singolo supporto emerge il contenuto del diritto in esso racchiuso. Soltanto il supporto che sia passato per l’intermediazione della SIAE, anche quando esso non sia soggetto a contrassegno, garantisce che siano stati rispettati i diritti di utilizzazione economica sull’opera dell’ingegno in esso racchiusa.

La seconda parte del comma 1 dell’art. 171 bis punisce le condotte di duplicazione, distribuzione, vendita, detenzione, locazione riferite a “*qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l’elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratore*”. In sostanza la norma realizza una forma di tutela anticipata degli interessi patrimoniali aggrediti, mirando a prevenire l’accesso e la duplicazione del software.

- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno, da parte di produttori o importatori di tali supporti, ovvero falsa dichiarazione circa l’assolvimento degli obblighi sul contrassegno (art. 171-septies, L. 633/1941).

Anche i supporti per i quali non sia previsto il contrassegno non si sottraggono alla intermediazione della SIAE, per cui il produttore o l’importatore, che intenda metterli in commercio sul territorio nazionale, avrà l’obbligo di comunicare tempestivamente alla SIAE i dati identificativi dell’opera.

- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies, L. 633/1941).

La norma punisce non soltanto chi installi e utilizzi (per uso pubblico o privato) per fini fraudolenti i decodificatori di trasmissioni televisive criptate (“ad accesso condizionato” “indipendentemente dall’imposizione di un canone”), ma anche chi produca o distribuisca gli stessi apparecchi.

- Reati commessi a fini di lucro, per uso non personale, e caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all’art. 171-ter, comma 1, L. 633/1941:

- ✓ abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento (lett. a);
- ✓ abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati (lett. b);
- ✓ introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo radio, delle duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b) senza aver concorso nella duplicazione o riproduzione (lett. c);
- ✓ detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo radio o televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta l’apposizione del contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato (lett. d);
- ✓ ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore (lettera e);

- ✓ introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso a un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto (lett. f);
- ✓ fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestazione di servizi aventi impiego commerciale o prevalente finalità di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione ovvero progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di tali misure (lett. f-bis);
- ✓ abusiva rimozione o alterazione di informazioni elettroniche sul regime dei diritti di cui all'art 102-quinquies, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (lett. h)

- Reati caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all'art. 171-ter, comma 2, l. 633/1941:

- ✓ riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva o, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre 50 copie esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. a);
- ✓ immissione a fini di lucro in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera o parte di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, in violazione del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico spettante all'autore (lett. a bis);
- ✓ realizzazione delle condotte previste dall'art. 171ter co.1 l. 633/1941, da parte di chiunque eserciti in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, ovvero importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. b);
- ✓ promozione od organizzazione delle attività illecite di cui all'art. 171 ter, co. 1, l. 633/1941 lett c.

Le previsioni dell'art. 171 ter commi 1 e 2 sono poste a tutela dei diritti dei produttori fonografici e videografici e sono tese a sanzionare la cosiddetta "pirateria". Devono essere autorizzate dall'avente diritto la riproduzione e la diffusione in pubblico di quelle opere dell'ingegno che siano destinate alla vendita al mercato, così come devono essere autorizzate

la riproduzione e la diffusione di supporti che contengano fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive.

Alla medesima autorizzazione sono soggette la riproduzione o la diffusione di opere letterarie, drammatiche, musicali ecc. o di parti di esse, poiché tali diritti appartengono esclusivamente al titolare dei diritti di utilizzazione economica dell'opera.

I diritti dei produttori o dei titolari dei diritti di sfruttamento dell'opera dell'ingegno si riterranno altresì violati anche da coloro che, pur non avendo materialmente riprodotto o diffuso le opere protette o i supporti videografici, o fonografici contenenti un'opera dell'ingegno, li detengano per la vendita o per la distribuzione, li proiettino in pubblico o li trasmettano per radio o per televisione o li facciano ascoltare in pubblico.

Se è il produttore ad avere il diritto esclusivo di sfruttare economicamente l'opera prodotta, ciascuna delle operazioni indicate, che sai quindi diretta a ottenere un lucro indebito, costituisce un illecito sfruttamento economico dell'opera.

Alla medesima ragione si ispira la previsione penale dei casi in cui le operazioni sopra indicate abbiano ad oggetto supporti non contrassegnati dalla SIAE (nei casi in cui il contrassegno sia obbligatorio): la mancanza del contrassegno, secondo la norma, fa infatti presumere l'illiceità del supporto.

Una seconda ipotesi di reato si configura quando colui che abbia fruito di un'opera "ad accesso condizionato", la ritrasmetta o diffonda, senza averne l'autorizzazione.

Nella stessa ottica di tutela sono punite la fabbricazione, la distribuzione e la pubblicizzazione a scopo di vendita o di noleggio, o la detenzione a scopo commerciale di dispositivi che consentano l'accesso illecito a servizi ad accesso condizionato (al pagamento di un canone); così come la rimozione (non consentita) dei dispositivi antipirateria e la diffusione per radio o per televisione di materiale protetto da cui tali dispositivi siano stati rimossi. La tutela penale dei diritti di utilizzazione economica dell'opera protetta, se da un lato si estende a quelle attività che minaccino la violazione del diritto d'autore, dall'altro conduce a punire anche chi si sia avvantaggiato del materiale in tal modo "alterato".

10.3. Attività sensibili

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-*novies* del d.lgs. 231/01:

- Creazione/messa in scena di concerti, spettacoli musicali o di opere artistiche e gestione dei relativi acquisti dei diritti d'autore: l'attività sensibile si riferisce all'acquisizione da parte del Direttore artistico dei diritti di autore, di immagine e connessi di terzi,

strumentali alla realizzazione di eventi e spettacoli musicali e artistici in genere, nonché di gestione di eventuali contestazioni ricevute da terzi.

- Cessione a soggetti terzi di diritti d'autore a scopo commerciale: si tratta delle attività che si concretizzano nella stipula di contratti con terzi relativi alla cessione dei diritti di ripresa, registrazione e/o di riproduzione degli spettacoli della Società (es. attraverso la realizzazione di materiale audio-visivo, attraverso la concessione della diretta televisiva o radio, ecc.), nonché le attività di verifica della titolarità dei diritti di terzi e/o di rendicontazione delle royalties da riconoscere agli artisti nel rispetto degli accordi contrattuali sottoscritti dal Direttore Artistico.
- Definizione e attuazione degli strumenti promozionali e delle attività di comunicazione esterna, pubblicazione di contenuti sul sito internet/canali web aziendali: si tratta delle attività di definizione e implementazione degli strumenti promozionali e/o di comunicazione (es. locandine, manifesti, materiale fotografico, messaggi pubblicitari, contenuti presenti all'interno del sito web ecc.), con particolare riferimento alla corretta gestione delle liberatorie dei diritti di terzi.
- Gestione di accordi di sponsorizzazione e della vendita della pubblicità: si tratta delle attività di sviluppo, negoziazione e stipula di accordi di sponsorizzazione con singole aziende al fine di ottenere finanziamento per la realizzazione delle attività della Società, nonché alle attività legate alla vendita degli spazi pubblicitari.
- Gestione dei sistemi e della sicurezza informatica: riguarda le attività di gestione dei profili utente e del processo di autenticazione, gestione del processo di creazione/trattamento/archiviazione di documenti elettronici con valore probatorio, protezione della postazione di lavoro, gestione degli accessi da e verso l'esterno, gestione e protezione delle reti e degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione, la sicurezza fisica nonché della gestione dei software e/o banche dati protetti da licenza.
- Gestione dei rapporti con partner per la realizzazione di eventi e spettacoli culturali: si tratta delle attività relative alla ricerca e selezione di partner per la realizzazione di eventi e concerti in Italia e all'estero e alla gestione degli accordi di collaborazione stipulati con gli stessi.
- Riproduzione e diffusione di contenuti audio-visivi e immagini tutelati dal diritto di autore in occasione di trasmissione al pubblico di supporti video fonici, radiofonici o musicali
- Gestione della riproduzione e diffusione al pubblico attraverso i sistemi informativi aziendali o i Social Media di opere tutelate dal diritto di autore e dai diritti connessi

- Selezione negoziazione e stipula dei contratti con gli artisti e dei rapporti con le relative agenzie: si tratta delle attività relative alla selezione degli artisti, alla negoziazione, stipula ed esecuzione dei contratti, nonché della gestione dei rapporti con le relative agenzie.
- Gestione degli accordi di coproduzione con altri enti: si tratta delle attività inerenti la realizzazione di spettacoli tramite co-produzioni con altri enti e società, attraverso la selezione dei partner, stipula ed esecuzione degli accordi.
- Creazione, realizzazione e commercializzazione tramite terzi di prodotti contenenti marchi della Società: si tratta delle attività svolte da terzi committenti per la realizzazione e la commercializzazione di prodotti audio, video, editoriali e di merchandising, contenenti i marchi di proprietà della Società, sia all'interno di locali presso la Società sia attraverso i canali di vendita e-commerce.
- Produzione e distribuzione di CD e DVD
- Utilizzo di software soggetto a licenze nell'ambito dei sistemi informativi aziendali.

10.4. Principi generali di comportamento

Le strutture della Società, a qualsiasi titolo coinvolte in ciascuna attività e processo, sono tenute ad osservare le disposizioni dei protocolli applicabili, le disposizioni di legge esistenti in materia e la normativa interna.

In particolare:

- tutti i comportamenti devono essere ispirati dai principi della correttezza, integrità e probità;
- tutti i comportamenti devono essere ispirati al rispetto della normativa vigente e delle regolamentazioni di settore; in nessun caso è ammesso perseguire o realizzare l'interesse dell'impresa in violazione delle leggi;
- tutti i processi di comunicazione devono essere ispirati a trasparenza, veridicità, accuratezza e completezza dell'informazione sia all'esterno che all'interno dell'azienda.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del d.lgs. 231/2001.

10.5. Standard di controllo

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo, a carico degli esponenti aziendali in via diretta, e a carico dei collaboratori esterni tramite apposite clausole contrattuali di:

- astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;

- astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra, è fatto obbligo di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale comporta, conseguentemente, il divieto per i soggetti sopra indicati di:

- mettere illegittimamente a disposizione del pubblico un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa, anche immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere;
- duplicare abusivamente, importare, distribuire, vendere, detenere, installare, concedere in locazione programmi per elaboratore contenuti in supporti non contrassegnati SIAE;
- utilizzare mezzi atti a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione dei programmi di cui sopra;
- riprodurre, trasferire su altro supporto, distribuire, comunicare, presentare o dimostrare in pubblico illegittimamente il contenuto di una banca dati, ovvero estrarre o reimpiegare illegittimamente distribuire, installare, vendere, concedere in locazione la stessa o i dati ivi contenuti;
- duplicare, riprodurre, trasmettere o diffondere in pubblico illegittimamente un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico o a quello della vendita o del noleggio, fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento su qualsiasi supporto, opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali.
- introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita, vendere, o comunque cedere a qualsiasi titolo, o trasmettere con qualsiasi mezzo le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui sopra;
- detenere per la vendita, vendere, cedere a qualsiasi titolo, trasmettere con qualsiasi mezzo fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento su qualsiasi supporto, per il quale sia obbligatorio il contrassegno SIAE, privo di tale contrassegno o dotato di contrassegno contraffatto o alterato;

- ritrasmettere o diffondere con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore;
- introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita, vendere, cedere a qualsiasi titolo, promuovere commercialmente, installare dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
- fabbricare, importare, vendere, noleggiare, cedere a qualsiasi titolo, pubblicizzare per vendita o noleggio, detenere per scopi commerciali o utilizzare a scopo commerciale attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere le "misure tecnologiche di protezione" poste a tutela del diritto d'autore e degli altri diritti connessi al suo esercizio;
- rimuovere abusivamente o alterare "informazioni elettroniche" poste a tutela del diritto d'autore e degli altri diritti connessi al suo esercizio, ovvero distribuire, importare a fini di distribuzione, diffondere, comunicare con qualsiasi mezzo o mettere a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse;
- produrre, porre in vendita, importare, promuovere, installare, modificare, utilizzare per uso pubblico e privato, a fini fraudolenti, apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

Pertanto, i soggetti sopra indicati devono:

- rispettare le prescrizioni dettate dalla normativa in materia di tutela del diritto morale e patrimoniale d'autore, con specifico riferimento a utilizzo, conservazione e distribuzione di testi, musiche, disegni, immagini, fotografie, programmi per elaboratore e banche di dati protetti dal diritto d'autore (le "Opere").
- rispettare le disposizioni di legge applicabili con riferimento all'acquisizione, conservazione, utilizzo, riproduzione, duplicazione, elaborazione, diffusione e distribuzione (anche attraverso reti telematiche) delle Opere o di loro parti;
- rispettare le previsioni di legge a tutela della paternità delle Opere nonché le limitazioni previste al diritto di duplicazione di programmi per elaboratore e di riproduzione, trasferimento, distribuzione e/o comunicazione del contenuto di banche dati;
- adottare meccanismi autorizzativi per l'utilizzo, la riproduzione, l'elaborazione, la duplicazione e la distribuzione di Opere o di parti delle stesse;
- adottare strumenti di protezione (es. diritti di accesso) relativi alla conservazione e all'archiviazione di Opere assicurandone l'inventariazione;

- verificare - in fase di ricezione di supporti contenenti programmi per elaboratore, banche dati, fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive e/o sequenze di immagini in movimento - la presenza sugli stessi del contrassegno da parte delle autorità preposte alla vigilanza in materia di diritto d'autore, ovvero dell'esenzione dei supporti in questione da tale obbligo;
- il coinvolgimento della competente Struttura nella definizione, qualora applicabile, di clausole contrattuali contenenti l'impegno/attestazione (a seconda dei casi) della controparte:
 - ✓ di essere il legittimo titolare dei diritti di sfruttamento economico sulle opere tutelate dal diritto d'autore oggetto di cessione ovvero di aver ottenuto dai legittimi titolari l'autorizzazione alla loro concessione in uso a terzi;
 - ✓ a manlevare e tenere indenne la Società da qualsivoglia danno o pregiudizio dovesse derivarle per effetto della non veridicità, inesattezza o incompletezza di tale dichiarazione.
- acquistare, realizzare, mettere in rete unicamente contenuti (fotografie, sequenze video, poesie, commenti, recensioni, articoli e altri contenuti scritti, *files* di musica di qualsiasi formato) con licenza d'uso o comunque in regola con la normativa in materia di diritto d'autore e degli altri diritti connessi al loro utilizzo;
- verificare (ad opera di uno o più responsabili a ciò espressamente delegati) preventivamente, ove possibile, o mediante specifica attività di controllo anche periodica, con il massimo rigore e tempestività, che i contenuti in rete siano conformi alle normative vigenti in materia di diritto d'autore e diritti connessi all'utilizzo delle opere dell'ingegno protette;
- verificare che per tutti i contenuti di cui sopra immessi in rete ad opera di terzi o acquistati dalla Società e immessi in rete, vi sia espressa assunzione di responsabilità da parte dei terzi medesimi in ordine al rispetto delle norme in materia di diritto d'autore e degli altri diritti connessi all'utilizzo delle opere dell'ingegno.
- parimenti, verificare che l'immissione in rete di tutti i predetti contenuti da parte degli utenti avvenga previa identificazione (registrazione e autenticazione) degli utenti medesimi e espressa assunzione di responsabilità da parte di questi ultimi in ordine all'immissione in rete di contenuti protetti dalle norme in materia di diritto d'autore e degli altri diritti connessi al loro utilizzo;
- in ogni caso dovrà essere garantita la tracciabilità di tutte le operazioni di upload, inserimento di contenuti in blog, forum, community etc. e la rimozione immediata di quelli non in regola con le norme in materia di diritto d'autore e di altri diritti connessi al loro utilizzo;
- utilizzare solo software con licenza d'uso nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa vigente e dalla licenza medesima, ad eccezione di quei programmi per elaboratore

disponibili per il download e utilizzo libero, sempre alle condizioni e nei limiti previsti dalla legge o dal titolare del diritto d'autore e degli altri diritti connessi al suo utilizzo;

- utilizzare solo banche dati con licenza d'uso e nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa vigente e dalla licenza medesima ad eccezione di quelle liberamente consultabili, sempre alle condizioni e nei limiti previsti dalla legge o dal titolare del diritto d'autore e degli altri diritti connessi al suo utilizzo, anche per quanto attiene alla ricerca, estrazione, elaborazione, rielaborazione e pubblicazione dei dati ivi contenuti.

10.6. Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

È compito dell'OdV, in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati indicati a presente paragrafo:

- a) proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- b) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti da qualsiasi fonte ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- c) monitorare costantemente l'efficacia delle procedure interne in essere e vigilare sull'idoneità di quelle di futura introduzione;
- d) verificare l'attuazione dei meccanismi sanzionatori qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

11. REATI AMBIENTALI

11.1. Premesse

Si riportano di seguito i riferimenti normativi delle fattispecie rilevanti ed una descrizione sintetica di alcuni aspetti significativi per ciascuno dei reati presupposto del d.lgs. n. 231/01 con la precisazione che risultano applicabili alle attività della Società i soli reati relativi alla gestione dei rifiuti e alla tutela dell'ozono stratosferico.

- **Disastro ambientale (art. 452-bis c.p.)** E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1. delle acque, dell'aria o di porzioni significative di suolo e sottosuolo;
2. di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora e della fauna.

- **Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)** Fuori dai casi previsti dall'art. 434 c.p., chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a 15 anni.

Costituiscono disastro ambientale, alternativamente tra loro:

1. l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
2. l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
3. l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo

- **Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)** Se taluno dei fatti di cui agli artt. 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

- **Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.)** Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 10.000,00 a € 50.000,00 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

1. delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2. di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora e della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

- **Delitti associativi aggravati dall'essere diretti (anche in via concorrente) alla commissione dei delitti presenti nel titolo VI bis del c.p. (art. 452-octies c.p.)** Quando l'associazione di cui all'art. 416 c.p. è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'art. 416 bis c.p. è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene sono aumentate. Le pene di cui ai commi 1 e 2 sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

-Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p. introdotto dal d. lgs. n. 21/2018 Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

Ai fini dell'applicazione della disposizione in esame, per “habitat all'interno di un sito protetto” si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

Il rischio di commissione di tale reato si potrebbe configurare nel caso di attività aziendali svolte all'interno di aree naturali protette.

Reati previsti dal Codice dell'Ambiente di cui al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

Si indicano a seguire le condotte punite dalla legislazione vigente in materia di reati ambientali:

- Inquinamento idrico (art. 137)

- scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenente sostanze pericolose (co. 2)

- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione o da Autorità competenti (co. 3)

- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni, Province autonome o dall’Autorità competente

- violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo

- scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento, salvo in quantità minime autorizzate da autorità competenti.

Si tratta di reati cd. di pericolo astratto o presunto, per la cui sussistenza non è richiesta alcuna specifica e concreta idoneità lesiva, né che la condotta abbia posto in pericolo il bene protetto.

Le fattispecie di reato possono essere poste in essere da “chiunque” ma, considerato che la disciplina penale è imperniata sulla natura industriale delle acque, si tratta di fatto di reati proprio dell’imprenditore o di colui che esercita attività produttiva o artigianale.

- Gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256)

- raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, co. 1, lett. a) e b)

- realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, co. 3, primo periodo)

- realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, co. 3, secondo periodo)

- attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, co. 5)

- deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, co. 6)

Il comma 1 dell’articolo 256 contempla, tra le possibili forme di gestione illecita dei rifiuti (propri o prodotti da terzi), la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento, il commercio e l’intermediazione, qualora poste in essere al di fuori dei prescritti meccanismi di controllo da parte della P.A. ed in assenza delle prescritte autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni.

L’illecito, in considerazione della sua natura contravvenzionale, è punibile indifferentemente a titolo di dolo o di colpa.

È un reato di pericolo astratto, in quanto si punisce l’esercizio di attività al di fuori del preventivo controllo della Pubblica Amministrazione.

Il comma 3 punisce chiunque realizzi o gestisca una discarica non autorizzata.

Per aversi discarica è necessaria una “stabilità” ovvero una abitudine nella condotta di abbandono di rifiuti in una determinata area, non essendo riconducibile alla fattispecie di reato un comportamento occasionale di abbandono, che rientra nell’ambito delle ipotesi di cui agli artt. 255 comma 1 e 256 comma 2.

La gestione della discarica è, invece, attività successiva alla realizzazione che consiste nell'attivazione di una organizzazione di cose e persone diretta al funzionamento della discarica medesima.

- Siti contaminati (art. 257)

- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e sotterranee con il superamento delle soglie di rischio (sempre che non si provveda a bonifica secondo il progetto approvato dalle Autorità competenti) e omissione della relativa comunicazione. La condotta è aggravata in caso di utilizzo di sostanze pericolose.

- Falsificazioni e utilizzo di falsi certificati di analisi di rifiuti (artt. 258 e 260-bis)

- predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso (per quanto riguarda le informazioni relative a natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti) e uso di un certificato falso durante il trasporto (art. 258, co. 4, secondo periodo);

- predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti falso, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI; inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, co. 6);

- trasporto di rifiuti pericolosi senza copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione o del certificato analitico dei rifiuti, nonché uso di un certificato di analisi contenente false indicazioni circa i rifiuti trasportati in ambito SISTRI

- trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260 bis co. 8, primo e secondo periodo). La condotta di cui al comma 8, secondo periodo, è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi.

-Traffico illecito di rifiuti (artt. 259 e 260)

- spedizione di rifiuti costituente traffico illecito (art. 259, co. 1). La condotta è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi.

- attività organizzate mediante più operazioni e allestimento di mezzi e attività continuative, per il traffico illecito di rifiuti (art. 260). Il presente reato è caratterizzato dal dolo specifico dell'ingiusto profitto e dalla pluralità di condotte rilevanti (cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione o gestione abusiva). La condotta è aggravata se riguarda rifiuti ad alta radioattività.

Il delitto di gestione abusiva non è strutturato in forma associativa e, pertanto, potrebbe essere compiuto anche da una sola persona che riesca a gestire ingenti quantitativi di rifiuti.

Ai fini della configurabilità del reato è necessario che le operazioni siano effettivamente realizzate. L'illecito può essere commesso anche nell'ambito di attività autorizzate, qualora le modalità o le tipologie di rifiuti trattati violino le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni o in altri limiti di legge.

- Inquinamento atmosferico (art. 279)

violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (co. 5).

- Reati previsti dalla l. 7 febbraio 1992, n. 150 in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi

- importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali (in assenza di valido certificato o licenza, o in contrasto con le prescrizioni dettate da tali provvedimenti);

- detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione per la vendita o per fini commerciali di esemplari senza la prescritta documentazione; commercio illecito di piante riprodotte artificialmente (art. 1, co. 1 e 2 e art. 2, co. 1 e 2). Le condotte di cui agli artt. 1, co. 2, e 2, co. 2, sono aggravate nel caso di recidiva e di reato commesso nell'esercizio di attività di impresa;

- falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, co. 1);

- detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6, co. 4).

La disposizione di cui all'art.1 contiene un vero e proprio elenco di comportamenti illeciti.

Si tratta di una norma incriminatrice costruita secondo una tecnica analitico – casistica che si apre con una clausola di riserva: “salvo che il fatto non costituisca più grave reato”.

- Reati previsti dalla l. 28 dicembre 1993, n. 549, in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (art. 3)

- violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, co. 6).

- Reati previsti dal d. lgs. 6 novembre 2007, n. 202, in materia di inquinamento dell'ambiente marino provocato da navi. Detta fattispecie, di improbabile realizzazione nell'ambito dell'attività svolta dalla Società, riguarda le condotte di sversamento colposo o doloso in mare da navi di sostanze inquinanti e sono aggravate qualora la violazione provochi danni permanenti alla qualità delle acque o a specie animali o vegetali.

11.3. Attività sensibili

Le attività della Società individuate come sensibili ai fini del presente paragrafo sono quelle inerenti:

- la gestione del sistema ambientale
- la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti
- l'ottenimento e il mantenimento di autorizzazioni e licenze.
- la gestione degli adempimenti obbligatori previsti dalla legge e delle relative comunicazioni
- la gestione dei rapporti con funzionari pubblici nell'ambito delle attività di verifica ispettiva e di controllo effettuate dalla Pubblica Amministrazione e/o dall'Autorità di Vigilanza

11.4. Principi generali di comportamento

Le strutture della Società, a qualsiasi titolo coinvolte in ciascuna attività e processo, sono tenute ad osservare le disposizioni dei protocolli applicabili, le disposizioni di legge esistenti in materia e la normativa interna.

In particolare:

- tutti i comportamenti devono essere ispirati dai principi della correttezza, integrità e probità;
- tutti i comportamenti devono essere ispirati al rispetto della normativa vigente e delle regolamentazioni di settore; in nessun caso è ammesso perseguire o realizzare l'interesse dell'impresa in violazione delle leggi;
- tutti i processi di comunicazione devono essere ispirati a trasparenza, veridicità, accuratezza e completezza dell'informazione sia all'esterno che all'interno dell'azienda.

In via generale, ai destinatari del Modello, è fatto obbligo di:

- rispettare la normativa al fine della protezione dell'ambiente, esercitando in particolare ogni opportuno controllo ed attività idonei a salvaguardare l'ambiente stesso;
- conformemente alla propria formazione ed esperienza, adottare comportamenti prudenti, corretti, trasparenti e collaborativi per la salvaguardia dell'ambiente;
- conformemente alla propria formazione ed esperienza e alla policy aziendale, adottare condotte proattive finalizzate a sensibilizzare l'utenza e a diffondere la cultura della protezione dell'ambiente, attraverso campagne informative e iniziative a favore della salvaguardia dell'ecosistema;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro al fine di evitare problematiche in materia ambientale;
- favorire il continuo miglioramento delle prestazioni in tema di tutela dell'ambiente, partecipando alle attività di monitoraggio, valutazione e riesame dell'efficacia e dell'efficienza delle misure implementate;
- contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'Autorità competente o comunque necessari per tutelare l'ambiente durante il lavoro;

- accertare, prima dell'instaurazione del rapporto, la rispettabilità e l'affidabilità dei fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti attraverso l'acquisizione e la verifica della validità e della corretta pertinenza delle comunicazioni e autorizzazioni, nonché delle eventuali certificazioni in materia ambientale da questi posseduti;
- accertare, prima dell'instaurazione del rapporto, la rispettabilità e l'affidabilità dei fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti specifiche clausole attraverso le quali la Società possa riservarsi il diritto di verificare periodicamente le comunicazioni, le certificazioni e le autorizzazioni in materia ambientale;
- aggiornare periodicamente l'archivio delle autorizzazioni, iscrizioni e comunicazioni acquisite dai fornitori terzi e segnalare tempestivamente alla funzione preposta ogni variazione riscontrata.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del d.lgs. 231/2001.

11.5. Standard di controllo

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo, a carico degli esponenti aziendali in via diretta, e a carico dei collaboratori esterni tramite apposite clausole contrattuali di:

- astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra, è fatto obbligo di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

In particolare nelle attività lavorative e nell'espletamento di tutte le relative operazioni i Destinatari devono attenersi a quanto di seguito previsto:

- ogni azione che possa avere impatto ambientale deve tendere alla riduzione al minimo dei danni reali o potenziali causabili all'ambiente;
- i materiali devono essere preferibilmente riutilizzati e riciclati, procrastinando il più possibile nel tempo la loro trasformazione in rifiuto;
- i rifiuti devono essere preferibilmente avviati a recupero anziché a smaltimento e diminuendo il più possibile la quantità complessiva di rifiuti prodotti;

- il deposito temporaneo e il successivo conferimento dei rifiuti deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e nel rispetto della normativa vigente;
- i rifiuti di ogni genere non possono essere gettati o dispersi in luoghi diversi da quelli in cui ne è prescritta la raccolta ed il conferimento; in particolare la Società cura che l'utilizzo, il prelievo, la raccolta e la consegna avvengano sempre nel pieno rispetto delle norme e delle autorizzazioni stabilite in materia, facendo sempre e comunque in modo che dette sostanze non vengano disperse o sversate nell'ambiente;
- nelle attività inerenti il trattamento, il conferimento ed il trasporto dei rifiuti devono essere impegnati esclusivamente soggetti in possesso delle conoscenze necessarie per assicurare il corretto svolgimento dei procedimenti, garantendo che il personale possa usufruire di adeguata formazione iniziale, da integrarsi poi con il perfezionamento successivo delle conoscenze;
- nel caso di attività affidate all'opera di appaltatori o subappaltatori, in cui sono previsti alcuni lavori o fasi dei lavori in aree sottoposte a tutela ambientale, la Società, oltre a richiedere il rispetto rigoroso della normativa prevista dal d.lgs. n.152/2006 e, naturalmente, dal d.lgs. 231/01, provvederà ad informare il personale tecnico e gli operai impiegati nei lavori che l'ambiente nel suo insieme venga tutelato, preservato o quantomeno possa subire il minor impatto possibile, sempre e comunque nel rispetto delle norme e delle autorizzazioni previste in materia.

11.6. Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

È compito dell'OdV, in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati indicati nel presente paragrafo:

- a) proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- b) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti da qualsiasi fonte ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- c) monitorare costantemente l'efficacia delle procedure interne in essere e vigilare sull'idoneità di quelle di futura introduzione;
- d) verificare l'attuazione dei meccanismi sanzionatori qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

12. ABUSO DI MERCATO (Art. 25-sexies, d. lgs. n. 231/2001)

12.1. Premessa

La L. 18 aprile 2005, n. 62 ha riformulato organicamente il sistema dei reati e degli illeciti amministrativi consistenti nel distorto utilizzo di informazioni dirette al mercato mobiliare, intervenendo (mediante l'art. 9) su quel capitolo che il d. lgs. 58/98 (TUF) dedicava all'abuso delle informazioni al mercato ed alla loro manipolazione in seno agli artt. da 180 a 187 bis.

La stessa legge ha inoltre collegato questa materia alla disciplina della responsabilità amministrativa degli enti, incrementando (art. 9 comma 3) - mediante le nuove fattispecie - il novero dei “reati presupposto” già contemplato dal d. lgs. 231/01 e dando vita ad un nuovo art. 25 sexies denominato, appunto, “abusi di mercato”, con rinvio formale alle figure di reato di Abuso di informazioni privilegiate e Manipolazioni del mercato.

12.2. Fattispecie di reato

- Manipolazione del mercato (art. 185 d. lgs. n. 58/1998, modificato dal d. lgs. 107/2018 e dalla legge n. 238/2021) Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 d. lgs. n. 58/1998, modificato dalla legge n. 238/2021) È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014; c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera (a).

- Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014) La norma in esame vieta di effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato.

- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014).

La norma in esame vieta di:

- a) abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate;
- b) raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate; oppure
- c) comunicare in modo illecito informazioni privilegiate.

12.3 Attività sensibili

Le attività sensibili identificate dal Modello nelle quali è maggiore il rischio che siano posti in essere i reati di abuso di mercato sono le seguenti:

1. Gestione delle attività di predisposizione del bilancio
2. Gestione dei rapporti con soci, Collegio Sindacale e Società di Revisione
3. Rapporti con Autorità di Vigilanza
4. Operazioni sul capitale e destinazione degli utili
5. Comunicazione, svolgimento e verbalizzazione Assemblee
6. Emissione di comunicati stampa e informativa al mercato

12.4. Principi generali comportamento

Le strutture della Società, a qualsiasi titolo coinvolte in ciascuna attività e processo, sono tenute ad osservare le disposizioni dei protocolli applicabili, le disposizioni di legge esistenti in materia e la normativa interna.

In particolare:

- tutti i comportamenti devono essere ispirati dai principi della correttezza, integrità e probità;
- tutti i comportamenti devono essere ispirati al rispetto della normativa vigente e delle regolamentazioni di settore; in nessun caso è ammesso perseguire o realizzare l'interesse dell'impresa in violazione delle leggi;
- tutti i processi di comunicazione devono essere ispirati a trasparenza, veridicità, accuratezza e completezza dell'informazione sia all'esterno che all'interno dell'azienda.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del d. lgs. 231/2001.

12.5 Standard di controllo

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli organi sociali, dei dipendenti – in via diretta – e dei collaboratori esterni – limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e codici comportamentali e nelle specifiche clausole inserite nei contratti in attuazione dei seguenti principi, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da - considerati individualmente o collettivamente - integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;

- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale comporta, conseguentemente, l'obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti ed in particolare di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci e ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
2. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
3. assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
4. evitare di porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sulla Società;
5. i comunicati stampa sono verificati da soggetti responsabili della predisposizione del documento e dai soggetti preposti alle verifiche contabili, prima della loro diffusione.

E' inoltre fatto espresso divieto di:

1. effettuare, in qualsiasi forma e a qualsiasi titolo, operazioni di acquisto, vendita o di altro tipo, di strumenti finanziari, utilizzando le informazioni privilegiate di cui si sia venuti a conoscenza in ragione della propria qualità di membro degli organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, ovvero della partecipazione al capitale dell'emittente;
2. porre in essere le medesime operazioni utilizzando le informazioni privilegiate di cui si sia venuti a conoscenza nell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione, di una funzione o di un ufficio;
3. comunicare tali informazioni a soggetti terzi – salvo che ciò avvenga nel normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio - ;
4. raccomandare o indurre soggetti terzi a compiere le operazioni *de quibus*, sulla base delle medesime informazioni;
5. diffondere notizie false idonee a provocare un'alterazione dei prezzi di strumenti finanziari;

6. porre in essere operazioni simulate o altri artifici in grado di determinare un'alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto, in particolare, di

- a) Rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci o in altre comunicazioni sociali dati falsi, lacunosi o comunque non rispondenti alla realtà sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria della società
- b) Omettere dati e informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria della società
- c) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- d) procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale;
- e) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo da parte dei soci e del Collegio Sindacale;
- f) determinare o influenzare illecitamente l'assunzione delle delibere assembleari, ponendo a tal fine in essere atti simulati o fraudolenti che si propongano di alterare artificialmente il normale e corretto procedimento di formazione della volontà assembleare;
- g) pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento od ingannatorio, aventi ad oggetto la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società;
- h) esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;
- i) diffondere, concorrere a diffondere, in qualunque modo, informazioni, notizie o dati falsi o porre in essere operazioni fraudolente o comunque fuorvianti in modo anche solo potenzialmente idoneo a provocare un'alterazione del prezzo di strumenti finanziari;
- j) osservare le regole che presidono alla formazione del prezzo degli strumenti finanziari, evitando rigorosamente l'assunzione di comportamenti idonei a provocarne una sensibile alterazione, tenuto conto della concreta situazione del mercato.

12.6. Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

È compito dell'OdV, in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati indicati a presente paragrafo:

- a) proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- b) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti da qualsiasi fonte ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- c) monitorare costantemente l'efficacia delle procedure interne in essere e vigilare sull'idoneità di quelle di futura introduzione;
- d) verificare l'attuazione dei meccanismi sanzionatori qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

13. FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI (Art. 25-quaterdecies, d.lgs. n. 231/2001, aggiunto dalla l. n. 39/2019),

13.1. Premessa

Il 16 maggio 2019, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 39/2019 recante la ratifica della "*Convenzione del Consiglio d'Europa sulle manipolazioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014*", è stato introdotto nel catalogo dei reati presupposto di cui al d. lgs. 231/2001 il reato di "Frode in competizioni sportive ed esercizio abusivo di attività di giuoco o scommesse". Parallelamente, l'11 giugno 2019 è stato pubblicato il nuovo Codice di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio ("FIGC") che assegna efficacia esimente o scriminante all'adozione ed all'implementazione del Modello di organizzazione e gestione ex d. lgs. 231/2001 anche con riferimento agli illeciti sportivi.

Nello specifico, la norma in esame, facendo espresso rinvio alla legge n. 401/2009, ha esteso la responsabilità dell'ente in relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (recante "Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive"), nella misura in cui vengono commessi (i) da soggetti apicali o soggetti sottoposti a loro direzione e vigilanza e (ii) nell'interesse o a vantaggio dell'Ente.

13.2. Fattispecie di reato

Con riferimento all'attività svolta dalla Società, si ritiene non sussista un rischio concreto di realizzazione dei reati presupposto previsti dal presente paragrafo.

Ci si limita, pertanto, ad elencare le fattispecie di reato previste dalla norma:

- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, l. n. 401/1989): il reato in esame sanziona con la reclusione da sei mesi a tre anni la condotta di chiunque eserciti abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario. Alla stessa pena soggiace chi organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante

la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione

- Frodi in competizioni sportive (art. 1, l. n. 401/1989) Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni.

14. REATI TRIBUTARI (Art. 25-quinquiesdecies, d. lgs. n. 231/2001 aggiunto dalla l. n. 157/2019 e dal d. lgs. n. 75/2020) e CONTRABBANDO (Art. 25-sexiesdecies, d. lgs. n. 231/2001, aggiunto dal d. lgs. n. 75/2020).

14.1 Premessa

Il decreto legislativo n. 75 del 14 luglio 2020 ha recepito la direttiva UE n. 2017/1371 – c.d. direttiva P.I.F. (Protezione Interessi Finanziari) – recante norme per «la lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale». A seguito di tale attuazione si è estesa ulteriormente la responsabilità amministrativa degli enti per i reati tributari, ricomprendendovi fattispecie dapprima escluse dalla legge n. 157 del 2019. Si ricordi che con tale intervento normativo il legislatore aveva già novellato il d.lgs. 231/2001 introducendovi l’art. 25quinquiesdecies, rubricato “Reati tributari”, con lo scopo di estendere la responsabilità amministrativa da reato delle società all’ambito penale/tributario.

Con il medesimo d. lgs. 75/2020, inoltre, è stato ampliato il novero dei reati presupposto con l’introduzione delle fattispecie di contrabbando. E’ il nuovo articolo 25-sexiesdecies a prevederlo, in risposta alla richiesta dell’Unione europea di aumentare le tutele a favore degli interessi finanziari della UE. Il percorso legislativo nazionale, dettato dal d. lgs n. 75/20, nasce, infatti, dalla Direttiva PIF, n. (UE) 1371/2017, e ha in primo luogo ribaltato la depenalizzazione del contrabbando intervenuta nel 2016 ed acuito la tutela inserendo le sanzioni amministrative del decreto 231 in capo alle imprese anche per tali fattispecie criminose.

14.2. Fattispecie di reato

14.2.1. Reati tributari

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d. lgs. n. 74/2000) È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d. lgs. n. 74/2000) Fuori dai casi previsti dal precedente articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione

finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

-Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 d. lgs. n. 74/2000)

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d. lgs. n. 74/2000) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 d. lgs. n. 74/2000) E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte,

sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da uno a sei anni.

E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

- Dichiarazione infedele (art. 4 d. lgs. n. 74/2000, introdotto dal d. lgs. n. 75/2020) Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro due milioni. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

- Omessa dichiarazione (art. 5 d. lgs. n. 74/2000, introdotto dal d. lgs. n. 75/2020) È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

- Indebita compensazione (art. 10-quater d. lgs. n. 74/2000, introdotto dal d. lgs. n. 75/2020) E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

14.2.2. Reati di contrabbando

Con riferimento all'attività svolta dalla Società, si ritiene non sussista un rischio concreto di realizzazione dei reati presupposto di contrabbando, non svolgendo Santeria attività di import ed export.

Ci si limita, pertanto, ad elencare le fattispecie di reato previste dalla norma, senza entrare nel merito delle condotte:

- **Contrabbando nel movimento di merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973)**
- **Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973)**
- **Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973)**
- **Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973)**
- **Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973)**
- **Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973)**
- **Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973)**
- **Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973)**
- **Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973)**
- **Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973)**
- **Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973)**
- **Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 43/1973)**
- **Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973)**
- **Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973)**
- **Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973)**

14.3 Attività sensibili

Le attività sensibili identificate dal Modello nelle quali è maggiore il rischio che siano posti in essere i reati tributari sono le seguenti:

1. Gestione amministrativo - contabile e fiscale
2. Gestione magazzino

3. Gestione cespiti
4. Approvvigionamento di beni, lavori e servizi
5. Gestione di sponsorizzazioni e di liberalità a enti o associazioni
6. Gestione del personale
7. Gestione vendite/commerciale

Per la natura dell'attività svolta dalla Società, invece, non si ritiene che sussistano rischi concreti di realizzazione dei reati di contrabbando.

14.4. Principi generali comportamento

Le strutture della Società, a qualsiasi titolo coinvolte in ciascuna attività e processo, sono tenute ad osservare le disposizioni dei protocolli applicabili, le disposizioni di legge esistenti in materia e la normativa interna.

In particolare:

- tutti i comportamenti devono essere ispirati dai principi della correttezza, integrità e probità;
- tutti i comportamenti devono essere ispirati al rispetto della normativa vigente e delle regolamentazioni di settore; in nessun caso è ammesso perseguire o realizzare l'interesse dell'impresa in violazione delle leggi;
- tutti i processi di comunicazione devono essere ispirati a trasparenza, veridicità, accuratezza e completezza dell'informazione sia all'esterno che all'interno dell'azienda.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.lgs. 231/2001.

Segnatamente, è fatto divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di reato di cui all'art. 25– quinquiesdecies del d. lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

In maniera trasversale ai processi ed alle funzioni come sopra individuate, la Società garantisce una gestione della fiscalità ispirata alle logiche di:

- corretta e tempestiva determinazione e liquidazione delle imposte dovute per legge ed esecuzione dei connessi adempimenti,
- contenimento del rischio fiscale, inteso come rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell'ordinamento in cui la Società opera, sia per fattori esogeni (principalmente, l'incertezza interpretativa determinata dall'ambiguità o scarsa chiarezza delle norme tributarie) che per fattori endogeni (tipicamente, il non corretto e/o tempestivo adempimento di prescrizioni cogenti, la mancata

rilevazione di novità normative che impattino sulla fiscalità della Società, il compimento di operazioni che possano essere contestate dalle autorità fiscali come abusive).

14.5. Standard di controllo

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli organi sociali, dei dipendenti – in via diretta – e dei collaboratori esterni – limitatamente e rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e codici comportamentali e nelle specifiche clausole inserite nei contratti in attuazione dei seguenti principi - di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da - considerati individualmente o collettivamente - integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale comporta, di conseguenza, l'obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti ed in particolare di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci e ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- rappresentare i fatti di gestione in modo corretto, completo e tempestivo nella contabilità e nei dati aziendali allo scopo di garantire la corretta e veritiera rappresentazione dei risultati economici, patrimoniali e finanziari della Società nelle dichiarazioni fiscali;
- rispettare i ruoli definiti dalla Società, nonché le responsabilità e le modalità per la gestione del piano dei conti ;
- registrare le poste economiche, patrimoniali e finanziarie solo a fronte di fatti aziendali realmente accaduti e debitamente documentati;
- verificare la corretta, accurata e tempestiva registrazione e contabilizzazione delle fatture e degli altri documenti/fatti aziendali rilevanti ai fini fiscali;
- collaborare nelle attività di rendicontazione di ogni fatto di gestione ed a custodire, secondo criteri idonei ad una agevole reperibilità, la documentazione relativa all'attività svolta, nel rispetto delle procedure amministrative e contabili predisposte per la formazione del bilancio e di ogni altra comunicazione finanziaria, a tutela dell'affidabilità delle comunicazioni sociali della Società;
- osservare le disposizioni di legge, la normativa interna e le istruzioni impartite dalla Società e dalle Autorità competenti;

- agire secondo i valori dell'onestà e dell'integrità nella gestione della variabile fiscale, nella consapevolezza che il gettito derivante dai tributi costituisce una delle principali fonti di contribuzione allo sviluppo economico e sociale dei Paesi in cui opera;
- garantire la diffusione di una cultura aziendale improntata ai valori di onestà e integrità e al principio di legalità;
- mantenere un rapporto collaborativo e trasparente con l'autorità fiscale garantendo a quest'ultima, tra l'altro, la piena comprensione dei fatti sottesi all'applicazione delle norme fiscali;
- eseguire gli adempimenti fiscali nei tempi e nei modi definiti dalla normativa o dall'autorità fiscale;
- interpretare le norme in modo conforme al loro spirito e al loro scopo rifuggendo da strumentalizzazioni della loro formulazione letterale;
- rappresentare gli atti, i fatti e i negozi intrapresi in modo da rendere applicabili forme di imposizione fiscale conformi alla reale sostanza economica delle operazioni;
- garantire trasparenza alla propria operatività e alla determinazione dei propri redditi e patrimoni evitando l'utilizzo di strutture, anche di natura societaria, che possano occultare l'effettivo beneficiario dei flussi reddituali o il detentore finale dei beni;
- rispettare le disposizioni atte a garantire idonei prezzi di trasferimento per le operazioni infragruppo con la finalità di allocare, in modo conforme alla legge, i redditi generati;
- non utilizzare strutture o società artificiose, non correlate all'attività imprenditoriale, al solo fine di eludere la normativa fiscale;
- collaborare con le autorità competenti per fornire in modo veritiero e completo le informazioni necessarie per l'adempimento e il controllo degli obblighi fiscali;
- stabilire rapporti di cooperazione con le amministrazioni fiscali, ispirati alla trasparenza e fiducia reciproca e volti a prevenire i conflitti, riducendo quindi la possibilità di controversie;
- rispettare i ruoli definiti dalla Società, nonché le responsabilità e le modalità per la gestione del piano dei conti;
- registrare le poste economiche, patrimoniali e finanziarie solo a fronte di fatti aziendali realmente accaduti e debitamente documentati;
- verificare la corretta, accurata e tempestiva registrazione e contabilizzazione delle fatture e degli altri documenti/fatti aziendali rilevanti ai fini fiscali, nel rispetto della segregazione dei compiti;
- rispettare la segregazione dei compiti e verificare che l'esecuzione di eventuali modifiche ai dati contabili sia effettuata solo da parte della funzione aziendale che li ha generati;

- accertarsi che vi sia adeguata tracciabilità nel sistema delle modifiche effettuate ai dati contabili e delle utenze che hanno effettuato tali variazioni;

14.6. Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

È compito dell'OdV, in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati indicati nel presente paragrafo:

- a) proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- b) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti da qualsiasi fonte ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- c) monitorare costantemente l'efficacia delle procedure interne in essere e vigilare sull'idoneità di quelle di futura introduzione.

15. DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (Art. 25-septiesdecies, d. lgs. n. 231/200, aggiunto dalla l. n. 22/2022), RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI, DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (Art. 25-duodevicies, d. lgs. n. 231/2001, aggiunto dalla l. n. 22/2022)

15.1. Premessa

In data 23 marzo 2022 è entrata in vigore la legge n. 22/2022 recante “Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale” con la quale si introduce nel Codice Penale il titolo VIII-bis, rubricato “*Dei delitti contro il patrimonio culturale*”. La tutela dei beni culturali è centrale all’interno della nostra Costituzione e attraverso questa legge il Legislatore ha inteso razionalizzare il sistema penale inserendo all’interno del Codice penale norme contenute nel d. lgs. n.42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, c.d. Codice Urbani).

L’art. 3 della predetta legge introduce, inoltre, all’interno del d. lgs. n. 231/2001 l’art.25-*septiesdecies* rubricato “Delitti contro il patrimonio culturale” e l’art. 25-*duodevicies* rubricato “Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”, costituenti nuovi reati presupposto.

15.2. Fattispecie di reato

- **Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)** Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

- **Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)** Chiunque per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia a qualsiasi titolo il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.

- **Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)** Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.

- **Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)** Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

- **Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)** È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:

- 1) chiunque senza la prescritta autorizzazione aliena o immette sul mercato beni culturali;
- 2) chiunque essendovi tenuto non presenta nel termine di trenta giorni la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
- 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

- **Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)** Chiunque fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater 518-quinquies 518-sexies e 518-septies importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.

- **Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)** Chiunque trasferisce all'estero beni culturali cose di interesse artistico storico archeologico etnoantropologico bibliografico documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.

La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale alla scadenza del termine, beni culturali cose di interesse artistico storico archeologico etnoantropologico bibliografico documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione ai sensi di legge la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

- **Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)** Chiunque distrugge disperde deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.

Chiunque fuori dei casi di cui al primo comma deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

- **Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)** È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:

1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;

2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;

3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;

4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri (1) e (2) contraffatti, alterati o riprodotti.

- **Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)** Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

- **Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)** Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura, è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.

15.3. Attività sensibili

Le attività sensibili identificate dal Modello nelle quali è maggiore il rischio che siano posti in essere i reati contro i beni culturali, sono:

- Creazione/messa in scena di concerti, spettacoli musicali o di opere artistiche e gestione dei relativi acquisti dei diritti d'autore;
- Cessione a soggetti terzi di diritti d'autore a scopo commerciale;
- Gestione dei rapporti con partner per la realizzazione di eventi e spettacoli culturali;

- Selezione negoziazione e stipula dei contratti con gli artisti e dei rapporti con le relative agenzie;
- Detenzione custodia e conservazioni di eventuali opere artistiche per l'allestimento di eventi o spettacoli culturali;
- Sviluppo di attività di Project Financing (verifica documentazione, sottoscrizione convenzione, definizione, progettazione e modifica del PEF, individuazione fornitori, stesura accordi, attivazione del servizio/costruzione dell'opera).

15.4. Principi generali di comportamento

Le strutture della Società, a qualsiasi titolo coinvolte in ciascuna attività e processo, sono tenute ad osservare le disposizioni dei protocolli applicabili, le disposizioni di legge esistenti in materia e la normativa interna.

In particolare:

- tutti i comportamenti devono essere ispirati dai principi della correttezza, integrità e probità;
- tutti i comportamenti devono essere ispirati al rispetto della normativa vigente e delle regolamentazioni di settore; in nessun caso è ammesso perseguire o realizzare l'interesse dell'impresa in violazione delle leggi;
- tutti i processi di comunicazione devono essere ispirati a trasparenza, veridicità, accuratezza e completezza dell'informazione sia all'esterno che all'interno dell'azienda.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.lgs. 231/2001.

15.5. Standard di controllo

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli organi sociali, dei dipendenti – in via diretta – e dei collaboratori esterni – limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e codici comportamentali e nelle specifiche clausole inserite nei contratti in attuazione dei seguenti principi – di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da – considerati individualmente o collettivamente – integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale comporta, conseguentemente, l'obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti ed in particolare di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto, in particolare, di:

- impossessarsi e/o appropriarsi indebitamente di beni mobili aventi rilevanza artistico-culturale presenti o rinvenuti nei locali della Società;
- acquistare, ricevere od occultare beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque intromettersi nel farli acquistare, ricevere od occultare;
- sostituire o trasferire beni culturali presenti o rinvenuto nei locali della Società e provenienti da delitto non colposo, o comunque effettuare delle attività volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene;
- elaborare una scrittura privata falsa in relazione ad un bene avente rilevanza artistico-culturale presente o rinvenuto nei locali della Società;
- alterare, distruggere, sopprimere od occultare una scrittura privata vera connessa ad un bene avente rilevanza artistico-culturale presente o rinvenuto nei locali della società;
- alienare un bene avente carattere artistico-culturale presente e/o rinvenuto nei locali della Società;
- trasferire all'estero un bene mobile di rilevanza artistico-culturale presente e/o rinvenuto nei locali della Società;
- deteriorare, danneggiare o distruggere eventuali beni culturali presenti e/o rinvenuti nei locali della Società;
- compiere atti di devastazione e/o saccheggiare beni aventi rilevanza artistico-culturale presenti e/o rinvenuti nei locali della Società;
- compiere atti di contraffazione, alterazione o riproduzione di beni aventi rilevanza artistico-culturale presenti e/o rinvenuti nei locali della Società.

In coerenza con il Codice Etico e le procedure aziendali, i medesimi hanno inoltre l'obbligo di:

- condurre, in fase allestimento di eventi o spettacoli culturali, le valutazioni e rilievi al fine di individuare, inventariare e custodire i beni aventi carattere artistico-culturale;

- intraprendere le misure cautelative richieste al fine di preservare l'integrità e l'incolumità dei beni culturali eventualmente presenti e/o rinvenuti nei locali della Società;
- assicurarsi che il personale operante all'interno dei locali della Società sia adeguatamente informato e formato sulle modalità di esecuzione dei lavori in presenza di beni aventi rilevanza artistico-culturale;

15.6. Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

È compito dell'OdV, in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati indicati a presente paragrafo:

- a) proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio, come individuate nella presente

Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;

b) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti da qualsiasi fonte ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;

c) monitorare costantemente l'efficacia delle procedure interne in essere e vigilare sull'idoneità di quelle di futura introduzione.